

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNE DI DAIANO**



PRG

VARIANTE NORMATIVA

ADEGUAMENTO CRITERI IN MATERIA DI COMMERCIO

NORME DI ATTUAZIONE

Stato finale

PRIMA ADOZIONE	Deliberazione Consiglio Comunale n. 11 dd.28.04.2015
Valutazione tecnica PAT	Parere n.74/15 dd.30.07.2015 (pratica n.2197)
SECONDA ADOZIONE	Deliberazione Consiglio Comunale n.29 dd. 01.10.2015

Progetto: ING. FRANCESCA GHERARDI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....

Art. 1 Finalità ed effetti del Piano Regolatore Generale	6
Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG	6
Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia	7
Art. 4 - Indici urbanistici-edilizi e definizioni tecniche	7
4.1 S.u.r. - Superficie utile residenziale / edificabile	7
4.2 S.s. - Superficie destinata a servizi pubblici	8
4.3 Uf - Indice di utilizzazione fondiaria	8
4.4 Rc - Rapporto di copertura	8
4.5 P – Piano	8
4.6 Np – Numero dei piani	8
4.7 Hm- Altezza massima dei fabbricati (espressa in piani)	9
4.8 Distanze	9
4.9 Allineamenti	15

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL P.R.G.

Art. 5 - Attuazione del PRG	16
Art. 6 – P.d.A. - Piani urbanistici di attuazione:	16
Art. 7 – P.d.A. - Contenuti dei Piani urbanistici di attuazione:	16
Art. 8 - Intervento edilizio diretto	19
Art. 9 - Opere di urbanizzazione	19
Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza	20
Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio	20

TITOLO III – DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI.....

Capitolo I – Categorie di Intervento.....	22
Art. 12 – Definizione delle Categorie di Intervento.....	22
Art. 13 – Cambio di destinazione d'uso	22
Art. 14 – Manutenzione ordinaria.....	22
Art. 15 – Manutenzione straordinaria.....	23
Art. 16 - Restauro.....	23
Art. 17 – Risanamento conservativo.....	24
Art. 18 – Ristrutturazione edilizia.....	25
Art. 19 – Demolizione senza ricostruzione.....	26
Art. 20 – Sostituzione edilizia	27
Art. 21 – Demolizione con ricostruzione.....	27
Art. 22 – Nuova costruzione.....	27
Art. 23 – Cambio di destinazione d'uso senza opere.....	27

Capitolo II – Disciplina degli alloggi destinati alla residenza.....	28
Art. 23 bis – Disciplina degli alloggi destinati alla residenza.....	28

TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE.....

Art. 24 - Elenco delle zone.....	32
Capitolo I - Disposizioni urbanistiche negli insediamenti storici.....	35
Art. 25 – Aree relative agli insediamenti storici.....	35
Art. 26 – Generalità	36
Art. 27 – Disciplina delle categorie di intervento.....	36
Art. 28 – Vincoli di facciata e vincoli puntuali.....	37
Art. 29 – Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42	37
Art. 30 – Aree a servizio della residenza privata.....	38
Art. 31 – Spazi scoperti privati destinati a verde privato.....	38
Art. 32 – Fabbricati di carattere accessorio.....	39
Capitolo II - Disposizioni per le aree esterne agli insediamenti storici.....	40
Art. 33 - Aree ad uso prevalentemente residenziale.....	40
Art.34 - B1- Area residenziale di completamento.....	40
Art. 35 – B2 – Area residenziale esistente di ristrutturazione.....	42
Art. 36 – C – Area di nuova espansione.....	43
Art. 37 – Verde Privato.....	44
Art. 38 – D1 - Aree alberghiere	44
Art. 39 - Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive.....	45
Art. 40 - E1 - Aree agricole di pregio.....	47
Art. 41 – E2 - Aree agricole	49
Art. 42 – E3 - Aree ad insediamenti zootecnici.....	51
Art. 43 – E4 - Aree a pascolo.....	52
Art. 44 – E5 – Aree a bosco.....	52
Art. 45 - Aree per servizi ed attrezzature.....	53
Art. 46 - F1 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale.....	53
Art. 46 bis - F1 bis - Aree per servizi.....	54
Art. 46 ter - F1 ter - Aree per smaltimento rifiuti.....	54
Art. 47 - F2 - Aree a verde pubblico di livello locale.....	54
Art. 48 - F3 – Aree per la viabilità.....	54
Art. 49 – F4 - Percorsi pedonali.....	56
Art. 50 – F5 – Aree a parcheggi.....	56
Art. 51 – Impianti tecnologici.....	57
TITOLO V – AREA DI TUTELA E PROTEZIONE.....	
Art. 52 - Aree di tutela ambientale.....	58
Art. 52bis – Siti bonificati – Aree discariche SOIS.....	58
Art. 53 - Fasce di rispetto.....	59
Art. 54 - Fasce di rispetto stradale.....	59
Art. 55 - Fasce di rispetto cimiteriale.....	60
Art. 56 - Fasce di rispetto e protezione dei corsi d'acqua.....	61
Art. 56bis – Protezione di pozzi, sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano.....	62
Art. 57 - Aree a rischio geologico e valanghivo.....	63

Art. 58 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico.....	63
Art. 59 - Biotopi.....	64
Art. 60 - Aree di tutela archeologica.....	64
Art. 61 - Difesa delle aree a pascolo e a bosco.....	65
Art. 62 – Aree di rispetto degli elettrodotti.....	66
Art. 63 - Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture.....	67
Art. 64 - Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi.....	67

TITOLO VI – AREE SOGGETTE ALLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA.....

Art. 65 – Comparto Edificatorio – Castel Croda.....	69
Art. 66 – Piano Edilizia Abitativa - Melae.....	69
Art. 67 – Piano di Lottizzazione Residenziale - Pasqualine.....	70
Art. 68 – Piano di Lottizzazione Alberghiera - Brega.....	70
Art. 69 – Piani Particolareggiati.....	71

TITOLO VII – DEROGA.....

Art. 70 – Deroga.....	75
-----------------------	----

TITOLO VIII – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 71 – Contenuti.....	76
Art. 72 – Definizioni.....	76
Art. 73 – Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali.....	77

CAPO I – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 74 Criteri e parametri d'insediamento degli esercizi commerciali.....	77
--	----

CAPO II – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 75 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali.....	78
Art. 76 Dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziali.....	79
Art. 77 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali.....	79
Art. 78 Parametri urbanistico-edilizi degli insediamenti commerciali.....	80

CAPO III – COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 79 Insediamento del commercio all'ingrosso	81
---	----

ALLEGATO A

Tabella 1.....	83
Tabella 2/A.....	84
Tabella 2/B.....	85

Tabella 3.....	86
ALLEGATO B	
Tabella 4- Misurazione degli elementi geometrici	87
ALLEGATO C	
Indicazioni tipologiche e formali dei manufatti accessori.....	91
ALLEGATO D	
Schemi semplificativi all'art. 4.....	94
ALLEGATO E	
Schemi semplificativi all'art. 4.8.....	101

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed effetti del Piano Regolatore Generale.

1. Il Piano Regolatore Generale è redatto ai sensi della L.P. 04 marzo 2008, n.1, del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale e tutte le altre disposizioni regolamentari di attuazione in vigore. Si applica a tutto il territorio comunale di Daiano.
2. La disciplina urbanistica in esso contenuta si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione.

Art. 2 - Elementi costitutivi del PRG

Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati

TAVOLE DI PROGETTO

Tav. n° 1- Valutazione preventiva del rischio idrogeologico generato dalle nuove previsioni urbanistiche (scala 1:5.000)

Tav. n° 2 - Verifica sui beni soggetti ad uso civico (scala 1:2.000)

Tav. n° 3 -Sistema ambientale (scala 1:10.000)

Tav. n° 4 -Sistema ambientale (scala 1:5.000)

Tav. n° 5 -Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000)

Tav. n° 6 -Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:5.000)

Tav. n° 7 -Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:2.000)

Tav. n° 7a –Raffronto Sistema insediativo produttivo Infrastrutturale (scala 1:2.000)

Tav. n° 8 -Centro storico - Schede (scala 1:1.000)

Tav. n° 9 -Edifici storici isolati - Schede (scala 1:1.000)

Tav. n° 10 -Centro storico – Categorie di intervento (scala 1:1.000)

Tav. n° 11 -Edifici storici isolati -Categorie di intervento (scala 1:1.000)

Tav. n° 12 -Piani attuativi – Schemi di intervento (scala 1:2.000)

Tav. n° 13 -Verifica perimetrazioni delle aree relative a previsioni che determinano aggiornamento del nuovo Piano Urbanistico Provinciale (scala 1:10.000)

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI STORICI

Schede degli edifici del centro storico

Schede degli edifici storici isolati

ALLEGATI

Relazione Illustrativa I° parte

Relazione Illustrativa II° parte – Dimensionamento Residenziale del PRG

Norme Tecniche di Attuazione

Indicazioni paesaggistiche, tipologiche e costruttive.

Valutazione preventiva rischio idrogeologico

Verifica sui beni soggetti ad uso civico
Verifica di assoggettabilità

Art. 3 - Trasformazione urbanistica ed edilizia.

1. Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri da essa derivante ed è subordinata al rilascio di concessione edilizia oppure a denuncia di inizio attività ai sensi della legislazione vigente, e nel rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che il richiedente la trasformazione si impegni, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura e spese, secondo le prescrizioni comunali. L'idoneità delle opere di urbanizzazione deve essere valutata in relazione all'aumento del carico antropico determinato dal singolo intervento.
3. Ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato sino a raggiungere i valori dei parametri edificatori prescritti di caso in caso per la specifica destinazione di zona. L'edificazione di un determinato suolo fa sorgere un vincolo di inedificabilità sullo stesso per l'estensione necessaria al rispetto dei medesimi parametri edificatori. Ai fini del calcolo dei parametri edificatori di successivi edifici è consentito enucleare parte della superficie di un lotto già edificato solo per la quota eventualmente eccedente quella in tal modo vincolata.

Art. 4 - Indici urbanistici- edilizi e definizioni tecniche

1. Le definizioni in merito agli elementi geometrici delle costruzioni sono contenute nell'Allegato 1 alla deliberazione della giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 e ss.mm, alle quali si rimanda.

4.1 Sur - Superficie utile residenziale / edificabile

È la somma delle superfici di tutti i piani entro e fuori terra misurati al lordo di tutti gli elementi verticali con esclusione:

- a) delle murature perimetrali per tutto il perimetro;
- b) della superficie netta del vano scala (rampe, pianerottoli ed eventuale ascensore) solo se di servizio a più unità immobiliari;
- c) dei porticati a piano terreno di qualsiasi altezza;
- d) dei balconi e delle terrazze scoperti;
- e) dei balconi e delle terrazze coperti, rientranti o aggettanti, qualora abbiano profondità non superiore a m. 2,50 misurata dal filo esterno dell'edificio;
- f) dei piani totalmente interrati;
- g) dei piani seminterrati a condizione che abbiano un'altezza massima fuori terra di m. 1,20, misurata dal piano naturale del terreno all'estradosso del primo solaio e che abbiano destinazione non accessibile al pubblico, quale garage, cantine, depositi, magazzini e a

condizione che rientrino nel sedime dell'edificio fuori terra. Nelle strutture alberghiere nei piani seminterrati sono ammesse le attività previste nel regolamento edilizio comunale o nella L.P. 15 maggio 2002, n. 7 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione.

- h) del piano sottotetto nella porzione di altezza interna netta inferiore a m. 1,50;
- i) della superficie utilizzata per la realizzazione di verande sui fronti degli edifici con orientamento compreso tra sud-est e sud-ovest, per l'utilizzo degli apporti solari passivi. Tali verande dovranno avere larghezza massima pari al 45% del fronte su cui insistono e profondità massima di m 3,00.

Si considera superficie utile residenziale anche quella del sottotetto qualora presenti una altezza media ponderale maggiore o uguale a 2,20 ed un'altezza utile di almeno 1,50 ml. Gli stessi limiti dimensionali valgono per gli eventuali soppalchi realizzati nei sottotetti. La superficie in pianta dei soppalchi deve essere considerata Superficie utile residenziale qualora presenti una altezza media ponderale maggiore o uguale a 2,20 ed un'altezza utile di almeno 1,50 ml. Alla superficie utile residenziale prescritta da queste norme, ai singoli articoli relativi a ciascuna zona omogenea sottoposta a distinta disciplina urbanistica, sono sempre applicabili gli incrementi ammessi dalle delibere G.P. n. 1531/2010 e 1427/2011 in funzione della classe energetica dell'edificio.

4.2 Ss - Superficie destinata a servizi pubblici

È indicata nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica. Essa comprende le aree destinate alla viabilità, al verde e in genere ai servizi pubblici.

4.3 Uf - Indice di utilizzazione fondiaria

È il rapporto Sur/S_f fra la massima superficie utile residenziale (Sur edificabile), e la superficie fondiaria (S_f), entrambe espresse in metri quadrati.

4.4 Rc - Rapporto di copertura

È il rapporto Sc/S_f fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (S_f).

4.5 p - Piano

È la superficie orizzontale calpestabile dell'immobile con le seguenti specificazioni:

- a) la distanza tra due piani sovrapposti dovrà essere inferiore a luce netta da pavimento a soffitto variabile da 2,40 m. a 2,70 m. ad esclusione dello spessore del solaio;
- b) sono ammesse per i soli piano terra con esclusiva destinazione commerciale, artigianale e terziaria altezze interne nette fino a 3,40 m. misurata da pavimento ad intradosso del solaio;
- c) nei sottotetti, in ogni caso, l'altezza massima misurata da pavimento ad intradosso del tavolato di copertura (escluso pertanto il pacchetto isolante ed il manto di copertura) nel punto più alto non può essere superiore a m. 4,80. Nel caso l'altezza del sottotetto così misurata sia superiore a m. 4,80, verrà conteggiato un ulteriore piano.

4.6 Np - Numero dei piani

È il numero dei piani orizzontali che compongono l'edificio con le seguenti specificazioni:

- a) il primo piano conteggiato deve avere il piano finito di calpestio ad un'altezza massima di m. 1,20 dal piano naturale del terreno;
- b) si computano quale piani anche i sottotetti o porzioni di essi che presentino una altezza media ponderale maggiore o uguale a m. 2,20, ed un'altezza minima utile di almeno m. 1,50.

4.7 Hm- Altezza massima dei fabbricati (espressa in piani)

Viene espressa nel numero dei piani (Np). Al fine della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:

- a) eventuali parapetti che, nel caso di coperture piane non possono superare l'altezza di m. 1,20;
- b) i volumi tecnici.

4.8 Distanze

a) Schema di equiparazione delle destinazioni insediative previste dal piano regolatore generale rispetto al D.M. 1444, di data 2 aprile 1968

1. Nelle zone omogenee individuate dal D.M. n. 1444/1968 sono comprese le seguenti destinazioni urbanistiche del PRG di Daiano:

-zone A:

aree relative agli insediamenti storici art. 25

-zone B:

insediamenti abitativi di tipo B1 art. 34,

insediamenti abitativi di tipo B2 art. 35,

-zone insediative C:

insediamenti abitativi di completamento, art. 36;

-zone D:

aree alberghiere D, art. 38;

-zone E:

aree agricole di pregio, aree agricole, aree ad insediamenti zootecnici, aree a pascolo, bosco, artt. 40, 41, 42, 43, 44;

-zone F:

aree per attrezzature e servizi, aree per infrastrutture e servizi, aree per attrezzature e servizi, artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51.

b) Criteri di misurazione delle distanze

1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all'altezza massima ammessa.
2. Sono esclusi dal computo della distanza gli sporti di gronda, i balconi, le scale aperte e gli elementi decorativi che non costituiscono volume, purché di aggetto non superiore a 1,50 m. Nei limiti predetti, si considerano aggettanti anche i balconi sostenuti da pilastri o tiranti, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Qualora tali elementi superino la dimensione indicata va computata la parte eccedente. Sono esclusi altresì i volumi interrati.

3. Per gli interventi finalizzati al miglioramento della prestazioni energetiche degli edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 86 della legge urbanistica provinciale e le relative norme di attuazione.
4. Per le definizioni tecniche dei parametri urbanistici ed edilizi vale quanto stabilito dall'art. 4 delle presenti norme.
5. Per i muri e le opere di sostegno delle terre di cui all'articolo 4.8-h) le distanze si misurano in senso radiale misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

c) Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici (zone A) e insediamenti abitativi esistenti (zone B).

1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate –corrispondenti alle zone A e B del D.M. 1444/1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all'articolo 99 della L.P.1/2008, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di superfetazioni e costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico od ambientale.
2. Gli interventi di sopraelevazione degli edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, possono essere realizzati esclusivamente nel rispetto del sedime esistente e delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
3. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario nelle zone A (centro storico), è prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio, limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo. Nelle altre zone, in caso di ricostruzione al di fuori del sedime originario, si osservano le disposizioni dell'articolo 4.8-d), comma 1, lettera a), limitatamente alla parte di volume che fuoriesce dal sedime medesimo;
 - b) in caso di ricostruzione all'interno del sedime originario e nel rispetto del limite dell'altezza reale dell'edificio preesistente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.8-c), comma 1;
 - c) in caso di ricostruzione all'interno del sedime, ma con un'altezza superiore rispetto a quella dell'edificio preesistente, la parte di edificio che supera l'altezza originaria deve essere realizzata nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze.
4. Nelle zone A di cui al comma 1, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge urbanistica provinciale prescritta una distanza minima di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni, fra due edifici o tra corpi di fabbrica del medesimo edificio. Per i nuovi edifici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.8-d), comma 1, lettera a , primo periodo.
5. Nelle zone B di cui al comma 1, per i nuovi edifici o per l'ampliamento laterale di edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.8-d), comma 1, lettera a) , primo periodo.

d) Distanze tra edifici da applicare nelle aree di completamento (zone C), nelle aree alberghiere (zone D) e in altre aree (zone E e zone F).

1. Nelle aree di completamento assimilabili alle zone C, nelle aree alberghiere assimilabili alle zone D e nelle aree assimilabili alle zone E ed F si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per i nuovi edifici, per l'ampliamento laterale di edifici esistenti, nonché per gli interventi di demolizione e ricostruzione, è prescritta la distanza minima tra pareti antistanti di 10,00 m. In caso di altezze degli edifici superiori a 10,00 m, la distanza minima fra edifici antistanti di 10,00 m è aumentata in misura pari al 50 per cento dell'altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici comunali eccedente i 10,00 m;
 - b) in caso di sopraelevazione nel rispetto del sedime di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della presente deliberazione si applicano le distanze minime previste dal Codice civile;
 - c) per gli interventi di sostituzione edilizia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4.8-c), comma 1.
 - d) per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all'articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applica l'articolo 4.8-c), comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è prescritta una distanza minima tra pareti non antistanti di 6,00 m, misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

e) Distanze da applicare all'interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico.

1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Codice civile, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dagli articoli precedenti nel caso di gruppi di edifici che formano oggetto di piani attuativi, di cui al Capo IX del Titolo II della L.P. 1/2008, purché contengano precise previsioni planivolumetriche e con esclusivo riferimento agli edifici ricadenti nel perimetro del piano attuativo. Tale riduzione è ammessa inoltre all'interno delle aree specificatamente destinate alla realizzazione di edifici pubblici o di interesse pubblico.

f) Distanze da applicare per i manufatti accessori

1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costruzione destinata a pertinenza di attività o di residenza, secondo le previsioni tipologiche e dimensionali stabilite da queste norme di attuazione nonché dal Regolamento Edilizio Comunale.
2. Per i manufatti accessori di cui al presente articolo, qualora non siano realizzati in aderenza, è prescritta una distanza minima dagli edifici e tra loro medesimi, di 3,00 m misurata sul piano orizzontale in ogni punto ed in tutte le direzioni.

g) Distanze degli edifici dai confini.

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4.8-d), con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni.

Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici.

2. Distanze dai confini inferiori a quelle di cui al comma 1 possono essere ammesse, anche in assenza del consenso del proprietario finitimo, nei seguenti casi:
 - a) interventi di cui all'articolo 4.8-c), commi 1 e 2, nonché di cui all'articolo 4.8-c), comma 3, lettere b) e c);
 - b) sopraelevazione, nel rispetto del sedime, di edifici antistanti esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, ai sensi dell'articolo 4.15-d), comma 1, lettera b);
 - c) sopraelevazione di edifici esistenti alla data di approvazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, in assenza di edifici antistanti, . In tal caso, per la realizzazione di nuovi edifici sui lotti antistanti, le distanze dell'edificio sopraelevato e dai confini sono determinate con riferimento all'altezza dell'edificio prima della sua sopraelevazione;
 - d) realizzazione di opere pubbliche per motivate esigenze urbanistiche.
3. La distanza dai confini per i manufatti accessori disciplinati dall'articolo 4.15 8-f) non può essere inferiore a m 1,50, salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza dagli edifici di m 3,00.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 4.8-c), comma 3, lettera a) e comma 4 limitatamente all'ampliamento laterale degli edifici esistenti, ricadenti all'interno delle zone A, la distanza dai confini è fissata in 3,00 m salvo consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque la distanza minima di 6,00 m tra gli edifici.
5. Le distanze di cui al comma 4 sono applicabili solamente all'interno delle zone A e non nei confronti delle aree limitrofe, alle quali si applica il comma 1.
6. Tutti i nuovi edifici, gli ampliamenti laterali di edifici esistenti, gli interventi di demolizione e ricostruzione da realizzarsi sulle aree confinanti con le aree a verde pubblico di livello locale, dovranno rispettare, dai limiti delle aree stesse, una distanza pari a ml 7,50 dai limiti delle aree stesse, senza possibilità di deroga, fatti salvi gli allineamenti obbligatori. Si esclude tale previsione di rispetto dai limiti delle aree a verde pubblico di livello locale, le aree inserite nel Piano Particolareggiato 4 – parco urbano

h) Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali.

1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 4.8-i), 4.8-l), 4.8-m) disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all'articolo 4.8-f), e dai confini. A tal fine si considerano:
 - a) *terrapieni artificiali*, i terrapieni artificiali o rilevati, le opere in terra artificialmente create dall'uomo con i relativi muri di contenimento, terre armate, o scogliere, che costituiscono costruzione rilevante agli effetti delle distanze;

- b) *muri liberi*, i muri che non hanno funzione di sostegno, quali muri di cinta o di confine;
 - c) *muri di sostegno*, i muri di sostegno del terreno naturale e le altre opere di sostegno delle pareti di scavo o comunque di dislivelli naturali, che sono realizzate al di sotto del profilo naturale del terreno sovrastante, quali le scogliere e le terre armate.
2. Per le opere di cui al comma 1 devono essere previsti mezzi idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
 3. Le trasformazioni d'uso degli edifici esistenti devono tenere conto delle disposizioni di cui al comma 1.
 4. Le tabelle allegate forniscono degli schemi esemplificativi della disciplina di questo articolo e degli articoli 4.8-i), 4.8-l), 4.8-m).

l) - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini.

1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all'articolo 4.8-h), comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini:
 - a) terrapieni artificiali:devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà. E' fatta salva la facoltà di realizzare il terrapieno a confine se l'altezza dello stesso è inferiore a 1,50 m;
 - b) muri liberi:
 - 1) possono essere realizzati a confine se la loro altezza non è superiore a 3.00 m;
 - 2) devono essere interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione della quota del terreno naturale con il confine di proprietà – se la loro altezza supera i 3.00 m;
 - c) muri di sostegno: possono essere realizzati a confine indipendentemente dalla loro altezza.
2. Sono ammesse distanze inferiori con il consenso del proprietario finitimo.

l) Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.

1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare:
 - a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m;
 - b) tali che i terrapieni artificiali siano interamente iscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
 - a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 1.00 m;

- b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 1,00 m e 3,00 m;
 - c) tali che i muri liberi siano inscritti dalla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia, devono risultare:
- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 1.50 m;
 - b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è compresa fra 1,50 m e 3.00 m;
 - c) tali che i muri di sostegno o la parete di scavo siano interamente inscritti alla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio - se la differenza di quota è superiore a 3,00 m.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

m) Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno.

1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell'articolo 4.8-I).
2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri liberi devono risultare:
- a) di almeno 1,50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
 - b) tali che i muri liberi siano inscritti dalla linea a 45° avente origine dalla intersezione del piano di spiccato con la parete perimetrale dell'edificio se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato è superiore a 3,00 m.
3. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri di sostegno o la parete di scavo, se in roccia:
- a) di almeno 1.50 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio non è superiore a 3.00 m;
 - b) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità del muro e il piano di spiccato dell'edificio è superiore a 3,00 m.
4. In alternativa a quanto previsto dai commi precedenti, è consentito realizzare intercapedini aerate ed accessibili della larghezza minima di 80 cm adiacenti all'edificio. Le eventuali aperture sull'intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del

rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. Sono fatte salve eventuali deroghe ammesse dalle norme igienico-sanitarie.

4.9 Allineamenti

Si intende per allineamento la linea congiungente i punti più vicini alla strada dei due edifici latitanti.

TITOLO II

ATTUAZIONE DEL PRG

Art. 5 - Attuazione del PRG

Il P.R.G. si attua mediante i piani urbanistici di attuazione (P.d.A.) -così come previsti al Capo IX del Titolo II della L.P. 04.03.2008 n. 1 - e gli interventi edilizi diretti.

Art. 6 – P.d.A. - Piani urbanistici di attuazione:

1. Nelle zone ove è prescritto il piano di attuazione (P.d.A.), il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla preventiva approvazione del piano suddetto, secondo le prescrizioni delle seguenti norme.

I P.d.A. previsti dal PRG sono i seguenti:

- a) piano attuativo di iniziativa pubblica ai fini generali di cui all'art. 45 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
 - b) piano di iniziativa privata di cui all'art. 42 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
 - c) piano di recupero di cui all'art. 42 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
 - d) comparto edificatorio di cui all'art. 39 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
 - e) piano di lottizzazione di cui all'art. 42 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.
2. La cartografia del P.R.G. indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistica-edilizia tale da costituire un quadro di riferimento preciso e complessivo per i successivi interventi edilizi diretti, soggetti a concessione edilizia o a denuncia di inizio di attività, nel caso di cui all'art. 105, comma 1, lettera c) della L.P. 1/2008; pertanto vanno redatti alle scale opportune unificando possibilmente la simbologia a quella adottata dal P.R.G. secondo quanto previsto dal R.E.C.
 3. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma precedente, sugli edifici esistenti sono ammesse soltanto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. I piani attuativi devono essere adottati entro 10 anni dall'approvazione del presente P.R.G.

Art. 7 – P.d.A. - Contenuti dei Piani urbanistici di attuazione:

1. I Piani di Attuazione sono quelli previsti dal Capo IX del Titolo II della L.P. 04.03.2008 n. 1. La formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata è regolamentata dal comma 2 dell'art. 44 della L.P. 04.03.2008 n.1.
2. Gli elaborati minimi costituenti i P.d.A. come previsti dal Capo IV del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-

50/Leg sono i seguenti:

a) Elaborati di analisi in scala 1/500 e 1/200:

1. stralcio delle previsioni degli strumenti di pianificazione locale in scala adeguata relativo alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le relazioni morfologiche, insediative e funzionali con le altre parti del territorio comunale;
2. planimetria generale descrittiva dello stato di fatto della zona interessata dall'intervento, con relativi dati catastali, comprendente le proprietà soggette al piano attuativo in scala adeguata alle dimensioni dell'area interessata al piano;
3. rilievo planialtimetrico quotato dell'area interessata in scala adeguata;
4. analisi storica e tipologica degli edifici, manufatti e aree esistenti;
5. il rilievo del verde esistente e l'indicazione delle essenze arboree;
6. la documentazione fotografica dell'area e dei prospetti esterni dei singoli edifici;

b) Elaborati di progetto in scala 1/500 e 1/200:

1. una o più planimetrie del progetto di piano in scala adeguata, con l'eventuale suddivisione in lotti e che rappresenti, nel rispetto delle prescrizioni del PRG e delle norme vigenti in materia, la larghezza delle vie e delle piazze ad uso sia pubblico che privato, gli spazi riservati al parcheggio, sia pubblico che privato, gli elementi di riferimento per la situazione, la consistenza, sistemazione degli spazi aperti, le distanze delle costruzioni dai cigli stradali, dai confini e tra i fabbricati, le altezze degli edifici e numero dei piani fuori terra;
2. rappresentazioni grafiche atte a definire l'articolazione spaziale delle costruzioni, gli elementi costruttivi di riferimento, le forme e la distribuzione dei fori, la pendenza delle falde, la tipologia del tetto, i materiali e i colori;
3. rappresentazione grafica degli edifici destinati a demolizione, a ricostruzione, a restauro, a risanamento o a ristrutturazione, le nuove costruzioni nonché le aree libere;
4. rappresentazione grafica degli orientamenti e allineamenti degli edifici previsti;
5. planivolumetria generale dell'intervento;
6. progetto delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria, comprensivo di computo metrico estimativo;
7. le norme di attuazione;
8. eventuali comparti edificatori.
9. la destinazione d'uso delle singole aree, con l'indicazione della tipologia edilizia e dei relativi parametri.

3. I piani attuativi possono stabilire, all'interno del perimetro dell'area considerata, distanze tra gli edifici inferiori a quelle indicate nell'art. 4, purché contengano precise previsioni planivolumetriche.
4. I piani attuativi sono accompagnati da:
 - a) Relazione tecnico descrittiva riportante:
 1. i dati tecnico-urbanistici degli interventi in riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e la descrizione dei criteri seguiti per rendere coerente il progetto di insediamento con il contesto territoriale interessato;
 2. uno stralcio delle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione locale vigenti ed adottati relative alla zona oggetto del piano, esteso anche alle zone adiacenti, in modo da evidenziare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
 3. l'analisi del rispetto degli standard urbanistici;
 4. uno studio sull'orientamento degli edifici più opportuno ai fini del risparmio energetico e sulle misure adottate per il miglior inserimento degli interventi edilizi nel contesto sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
 - b) Norme di attuazione, comprensive dell'eventuale individuazione, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, delle previsioni del piano che possono essere oggetto di modifiche non sostanziali in fase di esecuzione, senza richiedere una variante formale al piano medesimo;
 - c) Perizia geologica dell'area.
 - d) Nulla osta, autorizzazioni ed altri atti di assenso necessari;
 - e) Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo idoneo.
 - f) Valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate dal comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc).
 - g) Documentazione di impatto acustico per le aree interessate alla realizzazione di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, ai sensi del comma 4, dell'art. 8, della Legge 447/1995.
5. Nei Piani di Attuazione di iniziativa privata deve essere inoltre allegato uno schema di convenzione redatto secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.P. 13 luglio 2010 n. 18-50/Leg. e riportante:
 - a) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria, nonché la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie, che sono individuate in una apposita planimetria. Tutte le opere di urbanizzazione devono essere iniziate prima o contestualmente alla costruzione degli edifici serviti dalle opere stesse;

- b) i termini, non superiori a dieci anni, dalla data di approvazione definitiva del piano, entro i quali devono essere realizzate le opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria;
- c) l'assunzione a carico del proprietario del contributo di concessione, ridotto della parte relativa all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria che gli interessati si impegnano a realizzare ovvero del minor costo di realizzazione delle opere stesse realizzate;
- d) le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- e) i termini per l'effettuazione del collaudo tecnico delle opere di urbanizzazione realizzate dai privati a cura del comune e a spese degli interessati;
- f) le sanzioni convenzionali a carico dei proprietari per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di legge per le ipotesi di abusi edilizi.

Art. 8 - Intervento edilizio diretto:

1. In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il P.d.A. ed in quelle regolamentate da P.d.A. approvati, il P.R.G. si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di concessione edilizia o a denuncia di inizio attività o alla comunicazione al Sindaco dell'inizio dei lavori così come previsto nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle L.P. 04.03.2008 n. 1 e relative disposizioni attuative.
2. Il rilascio della concessione edilizia può essere preceduto dalla stipula di una convenzione nel caso in cui le opere di urbanizzazione primaria manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee. La convenzione dovrà prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente secondaria a carico del concessionario come risultanti dal progetto e dal computo metrico, nonché la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie.
3. Il rilascio della concessione edilizia o la presentazione della denuncia di inizio attività deve essere accompagnata da:
 - a) Valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate dal comma 2, dell'art. 8, della Legge 447/1995 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi ecc).
 - b) Documentazione di impatto acustico per le aree interessate alla realizzazione di impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, ai sensi del comma 4, dell'art. 8, della Legge 447/1995.

Art. 9 - Opere di urbanizzazione.

1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste al Capo IX art. 35 del Decreto del Presidente N. 18-50/Leg. di data 13 luglio 2010 e precisamente di seguito elencate.

Sono opere di urbanizzazione primaria:

- la viabilità ivi compresi eventuali raccordi e le barriere antirumore;
- le piste ciclabili;
- gli spazi sosta e di parcheggio e le piazzole di sosta per i mezzi pubblici;
- i sottoservizi e gli impianti a rete in genere, ivi compresi i bacini per la raccolta delle acque piovane;
- le piazzole per la raccolta rifiuti;
- la pubblica illuminazione;
- gli spazi di verde attrezzato.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:

- gli asili nido e le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- i mercati;
- le sedi comunali;
- i luoghi di culto ed altri edifici per servizi religiosi;
- gli impianti sportivi;
- le attrezzature culturali e sanitarie;
- i parchi pubblici.

Art. 10 - Dotazione di parcheggi di pertinenza.

1. A prescindere dai parcheggi pubblici o di uso pubblico indicati in cartografia, per tutti gli interventi di trasformazione d'uso, di nuova costruzione, di ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti valgono i disposti dell'art. 59 della L.P. 1/2008 e ss.mm, e del testo coordinato dell'Allegato 3 della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010 a cui si rimanda.
2. In ogni caso, ed in caso di suddivisione di unità abitative in più alloggi, anche senza aumento di volume e di superficie, i parcheggi a servizio della residenza dovranno essere pari ad almeno 1,5 posti macchina per ciascun appartamento (arrotondando per eccesso) aggiunto rispetto a quelli preesistenti.
3. Nelle lottizzazioni, anche se non espressamente indicati, in aggiunta alla dotazione minima di parcheggi di pertinenza, dovranno essere ricavati appositi spazi da destinare a parcheggi pubblici secondo lo standard di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 pari ad almeno mq 2,50 per nuovo abitante insediato fino alla determinazione degli standard urbanistici provinciali di cui all'art. 58 della L.P. 1/2008.
4. In ogni intervento almeno un posto macchina deve essere utilizzabile da persone con ridotte capacità motorie; esso dovrà avere dimensioni minime pari a m. 3,20 x 5,00.

Art. 11 - Interventi di infrastrutturazione ed uso del territorio.

1. Gli interventi di infrastrutturazione del territorio sono volti alla costruzione di impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.
2. In particolare rientra tra gli interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radio-televisive, delle reti ferroviarie, degli impianti

funicolari e piste.

3. Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acqua dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo, delle risorse idriche, arboree e faunistiche.
4. Anche gli interventi di infrastrutturazione ed uso del suolo sono soggetti a concessione o dichiarazione di inizio attività se realizzati da soggetti differenti dallo stato o istituzioni pubbliche.

TITOLO III

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Capitolo I. Categorie di Intervento

Art. 12 – Definizione delle Categorie di Intervento

1. Le modalità di intervento relative agli edifici esistenti ed alle aree di nuova urbanizzazione oggetto del presente PRG vengono classificate secondo le sottoelencate categorie di intervento:
 - a) manutenzione ordinaria
 - b) manutenzione straordinaria
 - c) restauro
 - d) risanamento conservativo
 - e) ristrutturazione edilizia
 - f) demolizione senza ricostruzione
 - g) sostituzione edilizia
 - h) demolizione con ricostruzione
 - i) nuova costruzione
 - j) cambio di destinazione d'uso senza opere

2. All'atto della presentazione dei progetti sulla domanda di concessione edilizia o sulla dichiarazione di inizio attività dovrà essere precisata la categoria di intervento di riferimento.

Art. 13 – Cambio di destinazione d'uso

1. Ove non sia espressamente vietato dalle presenti Norme, il cambio di destinazione d'uso degli edifici è ammesso se la nuova destinazione è compatibile con la destinazione urbanistica della zona, con la tipologia architettonica dell'edificio esistente e con le opere previste dalle singole categorie di intervento. Il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti nelle aree agricole e nelle aree agricole di pregio, nonché nelle aree per insediamenti zootecnici è possibile in coerenza a quanto previsto dall'art. 62 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 e dagli art. 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 14 – Manutenzione ordinaria

1. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli finalizzati a rinnovare, ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
2. Nel centro storico e negli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione ordinaria devono conservare e valorizzare il carattere tradizionale degli edifici e degli spazi aperti, utilizzando materiali, tecnologie, particolari costruttivi e modalità operative che riprendano e valorizzino la

tradizione costruttiva locale.

Art. 15 – Manutenzione straordinaria

1. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.
2. Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:
 - a) il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;
 - b) la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture, dei balconi, degli elementi decorativi;
 - c) la rimozione e la sostituzione di elementi strutturali e le opere di rinforzo delle strutture fatiscenti, purché l'intervento sia limitato a piccole porzioni dell'esistente;
 - d) la modifica integrale e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;
 - e) le modifiche dell'assetto distributivo interno purché esse non modifichino il numero e la superficie delle singole unità immobiliari, non interessino le strutture portanti, non incidano in alcun modo sull'aspetto esterno dell'edificio;
 - f) lavori di controsoffittatura dei locali;
 - g) la realizzazione di zone verdi nella pertinenza ed a servizio delle abitazioni esistenti;
 - h) la modificazione della pavimentazione di piazzali privati;
 - i) la realizzazione di drenaggi esterni e di canalizzazioni per deflusso di acque bianche e nere, purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza;
 - j) la sostituzione di recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno;
 - k) la realizzazione dell'isolamento termico sia esterno che interno.
3. Nell'ambito del centro storico e degli edifici storici isolati gli interventi di manutenzione straordinaria si devono concretizzare o nella riproposizione dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali esistenti o nella sostituzione dei materiali e degli elementi non tradizionali con altri rispettosi dei caratteri storici locali.
4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, sia all'interno che all'esterno del centro storico, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 97, comma 1, lettera a bis) della L.P. 4 marzo 2008. N. 1.

Art. 16 - Restauro

1. Costituiscono interventi di restauro quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell'ambito di una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesto dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
2. Per gli interventi di restauro degli edifici vincolati ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

("Codice dei beni culturali e del paesaggio") così come modificato dal D.lgs. 24 marzo 2006 n. 156 e D.lgs. 24 marzo 2006 n. 157 nonché dal D.lgs. 26 marzo 2008 n. 62 e D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63 sono obbligatori l'autorizzazione ed il controllo con le modalità previste dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento.

3. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi i seguenti lavori:

- a) il consolidamento strutturale, purché diretto esclusivamente a conservare il sistema statico dell'edificio;
- b) il ripristino di parti originali dell'edificio demolite o scomparse solamente se queste ultime sono accertabili mediante disegni, documenti, fotografie originali e documenti catastali; nel ripristino si devono utilizzare materiali e tecniche uguali o analoghi agli originali, avendo cura che sia comunque consentita una lettura storica degli interventi;
- c) il rinnovo per sostituzione degli elementi costruttivi, qualora tale necessità sia documentata negli elaborati progettuali;
- d) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della destinazione d'uso, esclusa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti che comportino la manomissione di strutture architettoniche di pregio o l'alterazione della tipologia edilizia esistente;
- e) l'eliminazione degli elementi estranei agli organismi edilizi, intendendo per tali tutte le aggiunte e le modifiche avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria che non rivestono interesse ai fini della storia dell'edificio e che non sono integrate in modo coerente con i caratteri storico-architettonici dell'edificio;
- f) la riapertura di fori di facciata preesistenti e successivamente tamponati qualora coerenti con l'assetto architettonico della facciata.

Art. 17 – Risanamento conservativo

- 1. Costituiscono interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi fondamentali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia, nonché all'adeguamento all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico-organizzativo iniziale.
- 2. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro sono ammessi i seguenti lavori:
 - a) ricostruzione di balconi con piano di calpestio e parapetto esclusivamente in legno solo in presenza di evidenti tracce di preesistenza costituite da documentazione fotografica originale o presenza anche residua di mensole di sostegno;
 - b) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della destinazione d'uso, compresa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti purché gli eventuali volumi tecnici non emergano dal tetto;
 - c) ai fini del recupero funzionale dei sottotetti si consente l'apertura di finestre in falda in numero sufficiente a garantire gli standard di igiene dei locali;
 - d) il cambiamento delle altezze interne dei locali purché le modifiche dei fori di facciata non modifichino l'assetto architettonico dei prospetti.
 - e) lievi modifiche di fori se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e purché non vengano rimossi i contorni originari in pietra, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dei prospetti e della tipologia dell'edificio.

f) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture.

3. Negli interventi di risanamento conservativo valgono le seguenti prescrizioni:

- a) strutture: è vietata la demolizione delle volte salvo che per la realizzazione di vani scala a servizio di più unità immobiliari e di ascensori o altri corpi montanti; è vietata la demolizione di murature portanti salvo che per la realizzazione di modeste aperture in modo da salvaguardare la lettura della tipologia edilizia originaria;
- b) balconi e parapetti: sono ammessi balconi solo in presenza di evidenti tracce della loro preesistenza o di documentazione storica oppure quando espressamente previsti nella scheda del singolo edificio. I balconi devono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono vietate solette in calcestruzzo armato, parapetti in muratura o in ferro di qualsiasi foggia;
- c) tamponamenti: i tamponamenti e i rivestimenti in legno devono essere realizzati con assenti di larghezza variabile 15-22 cm posti preferibilmente in verticale, lasciando in vista ove possibile le capriate di testa;
- d) decorazioni di facciata: le decorazioni esistenti vanno recuperate e valorizzate. Sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei prospetti può essere trattato con tecnica a "sbriccio". Le murature in sassi faccia a vista vanno rinzaffate con malta di calce idraulica solamente nei giunti lasciando in evidenza la pietra;
- e) serramenti: i serramenti devono essere in legno; le porte, i portoni, i serramenti e le ante d'oscuro devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo i modelli tradizionali;
- f) al fine di tutelare le caratteristiche tradizionali degli edifici rustici, non sono ammessi abbaini di qualsiasi foggia e dimensione. Negli edifici a prevalente carattere residenziale, al fine di rendere abitabili i sottotetti, sono ammessi abbaini "a canile" in numero massimo di 1 ogni ml. 6,00 di lunghezza del prospetto. Tali abbaini dovranno avere larghezza massima di ml. 1,20 e altezza massima di m. 1,50 misurata nel punto medio della falda. La pendenza delle falde degli abbaini deve essere compresa tra il 50% e il 60%; il volume degli abbaini a canile così definiti non costituisce volume urbanistico.
- g) le schede dei singoli edifici possono prevedere interventi puntuali aggiuntivi al presente elenco.

Art. 18 – Ristrutturazione edilizia

1. Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche con cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali purché le murature perimetrali non vengano demolite.
Sono compresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con medesimo ingombro planivolumetrico preesistente. Gli interventi di demolizione e ricostruzione deve essere eseguita nel rispetto dei vincoli puntuali del PRG, espressi dalle seguenti norme di attuazione e dalla schedatura degli edifici. La Commissione Edilizia Comunale, si pronuncia in merito alla coerenza del progetto con particolare riferimento alla valenza urbana e dell'interesse che costituisce l'edificio oggetto di intervento.
2. Negli interventi di ristrutturazione edilizia all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati vanno comunque garantiti la qualità formale di tutti i fronti e il rispetto dei moduli compositivi tradizionali, in particolare per quanto riguarda:

- a) la conformazione della copertura,
- b) il numero, la dimensione e il contorno dei fori, nonché il rapporto “pieni-vuoti” sui prospetti,
- c) il numero e la dimensione dei balconi,
- d) il tipo di rifiniture di facciata,
- e) il colore e il tipo degli intonaci,
- f) il colore e il tipo dei serramenti.

3. Sono ammessi, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, i seguenti lavori:

- a) al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti, negli edifici all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati è ammessa, nel rispetto delle distanze minime tra edifici previste dal Codice Civile, la sopraelevazione delle murature perimetrali per un'altezza massima di m 0,60, mantenendo inalterato il numero e la pendenza delle falde della copertura;
- b) nel caso in cui la pendenza delle falde di copertura sia inferiore al 40% o superiore al 50%, il nuovo volume in ampliamento come sopra ottenuto deve essere ricomposto modificando la pendenza delle falde del tetto portandola a un valore compreso tra il 40% e il 50%, mantenendo inalterato il numero delle falde;
- c) il nuovo volume in ampliamento come sopra ottenuto può essere ricomposto modificando il numero e la pendenza delle falde del tetto, che deve risultare uguale per tutte le falde e compresa tra il 40% e il 50%, la realizzazione di timpani secondari nel numero massimo di uno per facciata e con larghezza massima pari ad 1/3 della facciata.
- d) i timpani secondari devono avere larghezza non superiore a 1/3 della larghezza della facciata e pendenza delle falde compresa tra il 40% e il 60%;
- e) al fine di garantire gli standard minimi di igiene dei locali abitabili, sono ammessi abbaini a canile in numero massimo di 1 ogni m 4,00 di facciata. Gli abbaini a canile devono avere larghezza massima di m 1,20 e altezza massima, misurata a metà falda, di m 1,50. La pendenza delle falde degli abbaini deve essere compresa tra il 50% e il 60%; il volume degli abbaini a canile così definiti non costituisce volume urbanistico;
- f) nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche e costruttive allegate alle presenti norme, è ammessa la realizzazione di verande sui fronti degli edifici con orientamento compreso tra sud-est e sud-ovest, per l'utilizzo degli apporti solari passivi. Tali verande dovranno essere in legno secondo gli esempi storici locali, appoggiate su pilastri angolari in corrispondenza del piano terra, avere larghezza massima pari al 35% del fronte su cui insistono, altezza massima di due piani e comunque inferiore alla linea di gronda dell'edificio, e profondità massima di m 3,00.

4. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia al di fuori del centro storico e degli edifici storici isolati valgono le norme relative alle singole zone.

Art. 19 – Demolizione senza ricostruzione

- 1. Costituiscono interventi di demolizione senza ricostruzione quelli di sola demolizione di manufatti ed edifici. La demolizione senza ricostruzione consiste nell'eliminazione completa dell'edificio, o di parte di esso.
- 2. La demolizione senza ricostruzione è consentita per tutti gli edifici non vincolati a restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
- 3. Negli edifici all'interno del centro storico e negli edifici storici isolati vincolati a demolizione senza ricostruzione sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria.

4. Sono sottoposti a demolizione senza ricostruzione tutti i fabbricati accessori e le superfetazioni ricadenti nelle pertinenze degli edifici vincolati a restauro e risanamento conservativo anche se non espressamente individuati in cartografia.

Art. 20 – Sostituzione edilizia

1. Costituiscono interventi di sostituzione edilizia quelli di demolizione di edifici esistenti cui segua la ricostruzione sullo stesso sedime di un nuovo edificio che conserva le medesime dimensioni e la volumetria preesistente. Le caratteristiche materiali e dimensionali dell'edificio possono essere dedotte da documentazione storica attendibile.

Art. 21 – Demolizione con ricostruzione

1. Costituiscono interventi di demolizione con ricostruzione quelli di demolizione di edifici esistenti cui segua la costruzione di un nuovo edificio su un nuovo sedime diverso dal preesistente e con una nuova volumetria nel rispetto delle destinazioni d'uso e dei parametri dimensionali delle singole zone. La demolizione con ricostruzione prevede la sostituzione di un edificio con un altro edificio diverso per sedime, forma, volume.
2. Gli interventi di demolizione con ricostruzione riguardano edifici o parti di edifici di recente edificazione e privi di valori architettonici e ambientali e sono finalizzati a realizzare nuove costruzioni rispondenti a nuove istanze funzionali e meglio inseriti nell'ambiente circostante dal punto di vista morfologico e paesaggistico di quelle esistenti.
3. I fabbricati accessori e le superfetazioni esistenti nel lotto di pertinenza dell'edificio oggetto dell'intervento di demolizione con ricostruzione devono essere demoliti e la loro superficie utile può essere recuperata solamente accorpandola al nuovo edificio. La superficie utile dei fabbricati accessori e delle superfetazioni così recuperata può essere aumentata del 20%.

Art. 22 – Nuova costruzione

1. Costituiscono interventi di nuova costruzione la realizzazione di edifici ex novo nelle aree edificabili a ciò destinata dal PRG. Gli interventi di nuova costruzione devono rispettare le norme fissate per ciascuna zona.

Art. 23 – Cambio di destinazione d'uso senza opere

1. Costituiscono interventi di cambio di destinazione d'uso senza opere quelli finalizzati alla modifica della destinazione d'uso delle unità immobiliare che non richiedono la realizzazione di opere edilizie.
2. All'interno del centro storico e negli edifici storici isolati il cambio di destinazione d'uso senza opere deve comunque relazionarsi alle caratteristiche storico architettoniche dell'edificio.

Capitolo II

Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

Art. 23 bis – Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

1. Ai sensi dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 l'edilizia residenziale viene distinta in due diverse categorie d'uso: la residenza ordinaria e la residenza per il tempo libero e le vacanze. Nelle presenti norme il Titolo IV, relativo alla disciplina delle singole zone, ed il Titolo VI, relativo alle aree soggette alla pianificazione attuativa, stabiliscono, nei criteri d'uso del suolo riferiti alle disposizioni urbanistiche degli insediamenti storici (artt. da 25 a 32) alle aree ad uso prevalentemente residenziale (artt. da 33 a 36) e agli strumenti attuativi del PRG (artt. da 65 a 69), le quantità ammesse di alloggi per il tempo libero e le vacanze e le relative modalità di calcolo.
2. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria si intendono quelli non destinati al tempo libero e alle vacanze, cioè quelli non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono comunque essere utilizzati quali alloggi per il tempo libero e la vacanza nei casi previsti dal comma 13 lettera a) e b) dall'art. 57 della L.P. 1/08 o nei casi previsti nel comma 11 del sopracitato articolo e al Capo VII del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e ss.mm., con cui è stata data attuazione a quanto previsto in tale comma.
3. La concessione edilizia o la denuncia di inizio attività per la realizzazione di nuovi alloggi, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, dovrà precisare la destinazione a residenza ordinaria o alloggio per il tempo libero e le vacanze delle singole unità immobiliari. Nell'oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività dovrà essere specificata la dizione "le unità immobiliari di progetto sono destinate a residenza ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 57 della L.P. 1/08; il presente titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione del relativo vincolo nel libro fondiario, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo". Il Comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato; a tal fine il titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione.
3. b La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze non può superare, sul territorio comunale, entro la data di validità del dimensionamento residenziale del decennio 2008-2018, la dimensione massima di mc. 6.160, come risulta dalle indicazioni della verifica di assoggettabilità e del dimensionamento residenziale.
4. Il richiedente la concessione edilizia o la denuncia di inizio attività potrà affittare o vendere l'immobile realizzato ai sensi del comma precedente purchè venga mantenuta la destinazione dichiarata. Il proprietario dell'alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del Comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. I controlli sul mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, gli accertamenti degli abusi ed eventuali sanzioni sono definiti dall'art. 57 della L.P. 1/08.
5. Il cambio d'uso da alloggio per il tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre

ammesso; il cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti ma non residenziali ad alloggio per il tempo libero è ammesso nei limiti del 50% della volumetria per la quale è chiesto il cambio di destinazione residenziale; la rimanente quota del 50 % dovrà essere destinata a residenza di tipo ordinario. La SUR verrà determinata con le modalità previste dall'art. 4.1 delle presenti Norme di Attuazione”.

6. Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo:

- a) gli edifici che avevano destinazione residenziale alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005, compresi gli spazi accessori quali garages, cantine, avvolti, sottotetti. Può essere inoltre considerato “edificio residenziale” nella totalità del suo volume anche l'immobile che, secondo i caratteri tipologici locali, presenta, oltre alla parte destinata alla residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al pianterreno e fienile nel sottotetto. Si considera “edificio residenziale” esistente anche quello fatto oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia per tutto il volume esistente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005;
- b) gli ampliamenti in sopraelevazione su sedime degli edifici esistenti al fine del recupero del sottotetto fino al limite delle due unità abitative. Nel caso di sopraelevazione su sedime con un aumento volumetrico inferiore o uguale al 15% del volume esistente le nuove unità abitative ricavate nel sottotetto possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15%, se il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto è uguale o inferiore a due, esse possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze, fino al completamento del contingente fissato dal dimensionamento residenziale. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15% e il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto sia superiore a due, esse devono essere destinate a residenza di tipo ordinario.
- c) i volumi residenziali realizzati nelle aree non residenziali (produttive, alberghiere, agricole ecc.) in quanto strettamente connessi all'attività produttiva ammessa in tali zone. L'alloggio a servizio del conduttore o del gestore dell'attività non si configura infatti come destinazione residenziale ma è equiparata alle strutture specificatamente previste nelle singole norme di zona;

7. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla L.P. 04.03.2008 n. 1, alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1281 di data 23 giugno 2006 e n. 2336 di data 26 ottobre 2007 e alle circolari in materia emanate dal Servizio Urbanistica della PAT.

8. Ai fini dell'applicazione delle eccezioni di non osservanza del limite fissato dal Piano Regolatore Generale, con un massimo del 50% del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, si stabiliscono i seguenti criteri:

9. Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell'edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
- b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l'edificio non dovrà risultare ubicato in prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagiata l'utilizzo dell'immobile come residenza ordinaria.

10. Nel caso di cui alla lettera b), per edifici di medie e grandi dimensioni, la cui volumetria consente la realizzazione di una pluralità di alloggi, ferma restando la possibilità di trasformazione del volume esistente in residenza per il tempo libero e vacanze nella percentuale stabilita del 50%, per la restante parte di volume si stabiliscono gli ulteriori seguenti criteri:
- a) il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, eccedente la misura di mc 300, va considerato quale quota parte del contingente di residenza per vacanze stabilito ai sensi dall'art. 57 della L.P. 1/08;
 - b) nell'ipotesi di esaurimento del contingente si applicano le procedure per l'incremento del limite massimo del dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005, sulla base di un piano speciale di carattere strategico.
11. Qualora un volume esistente risultasse suddiviso in porzioni materiali successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 2005 n. 16, i criteri sopra elencati trovano applicazione con riferimento all'intero volume esistente indipendentemente dall'intervenuta suddivisione materiale.
12. Le disposizioni introdotte non troveranno applicazione nei seguenti casi:
- a) interventi previsti dall'art. 61 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, e agli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 per gli alloggi destinati all'attività extra-alberghiera;
 - b) manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
 - c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
 - d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.
13. Il limite del 50% della volumetria esistente potrà essere superato nei casi in cui l'applicazione della percentuale fissata, per la creazione dei nuovi alloggi per il tempo libero, comporti un residuo di volumetria che non consente la creazione di una ulteriore unità abitativa. In questo caso, al solo fine del raggiungimento della superficie minima dimensionale stabilita dal regolamento edilizio comunale, e comunque nei limiti di una SUR massima di mq 80 e di una volumetria massima di mc 300, potrà essere utilizzata anche una parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la realizzazione di un ulteriore alloggio per vacanze.
14. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.1995 la SUR dell'alloggio non deve essere inferiore a mq 80. Fanno eccezione gli alloggi residenziali costruiti dall'I.T.E.A., dal Comune o da altri enti pubblici istituzionalizzati per i quali comunque la SUR non deve essere inferiore a mq 40, ovvero gli interventi sul patrimonio edilizio esistente quando gli alloggi siano già di dimensioni inferiori a mq. 80. Fanno eccezione anche gli alloggi recuperati da edifici o porzioni di edifici ricadenti entro la perimetrazione del centro storico come delineato dal PRG o classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali la SUR deve essere superiore a mq 40 e, nel caso l'intervento preveda il recupero di più di due alloggi, la media delle SUR degli alloggi deve essere superiore a mq. 60. Fanno infine eccezione gli alloggi recuperati da porzioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della delibera C.C. n. 51 del 29.11.1995 attraverso interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, sostituzione edilizia e demolizione con ricostruzione, anche con ampliamento

ai sensi delle norme di zona, già adibite ad uso diverso dall'alloggio, ricadenti al di fuori del perimetro del centro storico come delineato dal PRG e non classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali è comunque fissata una superficie minima di mq 60.

TITOLO IV

DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE

Art. 24 - Elenco delle zone.

1. L'intero territorio comunale contiene alcuni elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, che sono meritevoli di tutela e valorizzazione. Tali elementi sono le **invarianti**, definite dall'art. 8 delle norme di attuazione del PUP.
2. Costituiscono le invarianti i seguenti elementi:
 - a) i principali elementi geologici e geomorfologici compresi nell'allegato D del PUP, quali morfosculture, morfologie carsiche, morfologie glaciali, aree d'interesse paleontologico, mineralogico e stratigrafico, da tutelare e valorizzare secondo le specifiche disposizioni di legge e nel rispetto delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa;
 - b) i beni del patrimonio dolomitico compresi nell'allegato D del PUP;
 - c) la rete idrografica, costituita da tutto il sistema delle acque superficiali e sotterranee, cioè laghi, fiumi e torrenti, pozzi e sorgenti selezionati, nonché dai ghiacciai compresi nell'allegato D del PUP;
 - d) le foreste demaniali, come definite e individuate ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di foreste, e i boschi di pregio per la particolare funzione di protezione e valenza paesaggistico-ambientale, specificamente individuati mediante i piani forestali e montani, le aree a elevata naturalità comprese nell'allegato D del PUP, cioè parchi naturali, siti e zone della rete "Natura 2000", riserve naturali provinciali, da tutelare e valorizzare secondo specifiche disposizioni di legge;
 - e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38 del PUP, da riconoscere e tutelare ai fini della valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio;
 - f) i paesaggi rappresentativi, cioè beni ambientali, beni archeologici, architettonici, storico-artistici rappresentativi, in quanto elementi identificativi dei luoghi, da riconoscere e approfondire al fine della conservazione dell'identità territoriale, compresi nell'allegato D del PUP.
3. Il territorio comunale è suddiviso in aree zone omogenee, ciascuna sottoposta a distinta disciplina:
 - A) aree relative agli insediamenti storici;
 - a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici.
 - b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici
 - B) aree ad uso prevalentemente residenziale esistenti:

- B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1
- B2) Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2
- C) aree ad uso prevalentemente residenziale di completamento:
 - C) Area di nuova espansione
- D) aree destinate alle attività economiche
 - D1) Zone per gli esercizi alberghieri e le attività turistiche
- E) aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo e improduttive
 - E1) Area agricolo di pregio
 - E2) Area agricola
 - E3) Aree ad insediamenti zootecnici
 - E4) Aree a pascolo
 - E5) Aree a bosco
- F) aree per servizi ed attrezzature
 - F1) Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale
 - F1 bis) Aree per servizi
 - F1 ter) Aree per smaltimento rifiuti
 - F2) Aree a verde pubblico di livello locale
 - F3) Aree per la mobilità
 - F4) Percorsi pedonali
 - F5) Aree a parcheggio
- G) zone di protezione e tutela ambientale
 - Aree di tutela ambientale;
 - Fasce di rispetto;
 - Aree a rischio geologico e valanghivo;
 - Aree sottoposte al vincolo idrogeologico;
 - Biotopi;

Aree di tutela archeologica;

Difesa delle aree a pascolo e a bosco.

H) zone soggette a piano attuativo

P.C. Piano di comparto – Castel Croda

P.E.A Piano di Edilizia Abitativa – Melae

P.L.R Piano di Lottizzazione Residenziale – Pasqualine

P.L.A. Piano di Lottizzazione Alberghiera – Brega

P.P.1 Abrogato

P.P.2 Abrogato

P.P.3 Piano Particolareggiato 3 – Ex Colonia Pavese

P.P.4 Piano Particolareggiato 4 – Parco Urbano

P.P.5 Piano Particolareggiato 5 – Località Pozze

Capitolo I

Disposizioni urbanistiche negli insediamenti storici

Art. 25 Aree relative agli insediamenti storici

1. Le aree relative agli insediamenti storici comprendono gli immobili di interesse storico-artistico e/o ambientale e paesaggistico, isolati o riuniti in complessi, le relative pertinenze e le aree libere ad essi organicamente connesse.
2. Tali aree sono individuate nelle tavv. n. 8-9-10-11.

a) Edifici e aree comprese nel perimetro degli insediamenti storici

Sugli edifici compresi nel perimetro degli insediamenti storici si applicano le modalità di intervento come definite negli articoli del Titolo terzo delle presenti Norme di Attuazione.

Il corretto uso degli spazi liberi qualifica e valorizza l'ambiente del centro storico; a tal fine sono consentiti gli interventi mirati alla manutenzione e conservazione dei giardini, degli orti, dei cortili, dei prati, del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. nonché alla rimozione di oggetti, depositi, baracche, materiali e quanto altro deturpa l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dei luoghi e dell'abitato.

Spetta al Sindaco ordinare gli interventi diretti al recupero di situazioni degradate nei modi stabiliti dal regolamento edilizio comunale.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione dei vecchi percorsi.

Il PRG individua nei tracciati storici un carattere distintivo del rapporto tra l'abitato e il territorio circostante ed intende riproporre tali modalità di relazione tra le diverse parti urbane anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali individuati in cartografia.

b) Edifici e manufatti di interesse storico esterni alla perimetrazione degli insediamenti storici

Gli edifici di interesse storico sparsi negli spazi aperti, sono individuati con apposito simbolo nella cartografia. Su tali edifici sono consentite solo le opere previste nelle singole schede.

I manufatti legati ai diversi modi di uso del territorio, quali capitelli, croci, fontane, muri di contenimento ecc., anche quando non specificamente identificati nella cartografia di PRG, vanno rigorosamente conservati in sito e sono assoggettati a restauro e a ripristino delle parti distrutte o lesionate a cura e a carico degli enti o dei privati proprietari giuridicamente responsabili.

I percorsi, i tracciati e le loro reti risultanti dal processo storico di antropizzazione del territorio, anche quando non specificamente identificati in cartografia di PRG, vanno mantenuti, difesi, recuperati e valorizzati. A questo scopo gli operatori pubblici e privati

debbono tenere nel massimo conto le preesistenze ed evitare gli interventi di trasformazione delle vecchie strade, delle mulattiere e dei sentieri antichi. Laddove ciò sia indispensabile, esclusivamente per motivi di pubblica utilità, le nuove opere debbono comunque uniformarsi ai caratteri storico ambientali tradizionali dei siti e dei manufatti tutelati.

3. Nel perimetro del centro storico sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 26 - Generalità.

1. I progetti che riguardano interventi da realizzarsi nei perimetri degli insediamenti storici dovranno essere particolarmente curati sia per quanto riguarda il rilievo esterno ed interno degli edifici sia per quanto concerne le tecniche di risanamento statico e architettonico e la risoluzione di particolari problemi di natura strutturale connessi con le condizioni degli edifici.
2. La progettazione dovrà illustrare compiutamente particolari costruttivi, tecniche di risanamento e procedimenti di costruzione che garantiscano il miglior risultato dell'intervento proposto.
3. Sarà posta cura particolare nella realizzazione di nuovi impianti tecnologici o nella loro sostituzione integrale, quali centrali termiche, depositi carburanti, canne fumarie, canalizzazioni, collettori solari e fotovoltaici e comunque tutte le parti necessarie al funzionamento di detti impianti. Nelle scelte tecnologiche dovranno essere preferiti i sistemi che favoriscono la centralizzazione degli impianti, in particolare per quanto riguarda gli impianti di generazione del calore, le antenne Tv e le parabole satellitari. Tali interventi saranno il più possibile oggetto di un progetto unitario, tale da includere cioè l'intera unità edilizia, al fine di coordinare gli interventi che possono avvenire anche in tempi diversi.
4. Nel caso di sopraelevazioni ed ampliamenti per il rispetto delle distanze minime tra edifici si farà riferimento unicamente al Codice Civile.
5. Gli interventi di ritinteggiatura degli edifici conformi alle indicazioni paesaggistiche tipologiche e costruttive allegate alle presenti norme sono soggetti alla disciplina prevista nell'art. 97 della L.P. 04 marzo 2008, n. 1. Gli interventi che propongono tinte e decorazioni non espressamente previste dalle indicazioni paesaggistiche, sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica e al rilascio di idoneo titolo edilizio.

Art. 27- Disciplina delle categorie di intervento

1. All'interno del perimetro del centro storico e negli insediamenti storici sparsi sono ammesse le seguenti categorie di intervento:
 - a) manutenzione ordinaria
 - b) manutenzione straordinaria
 - c) restauro
 - d) risanamento conservativo
 - e) ristrutturazione edilizia
 - f) demolizione senza ricostruzione

g) demolizione con ricostruzione

h) cambio di destinazione d'uso senza opere

2. I singoli edifici del centro storico e degli insediamenti storici sparsi sono descritti nelle apposite schede dove è indicata la categoria di intervento, l'eventuale presenza di vincoli puntuali e ogni altro elemento rilevante ai fini della progettazione.

Art. 28 – Vincoli di facciata e vincoli puntuali.

1. La schedatura degli edifici del centro storico indica i vincoli di facciata ed i vincoli puntuali. I prospetti su cui è apposto il vincolo di facciata dovranno essere tutelati e conservati obbligatoriamente nelle dimensioni attuali, conservando o ripristinando con rigore filologico la posizione, la dimensione e la scansione dei fori e degli altri elementi costituenti la facciata (balconi, scale esterne, sottogronde, decorazioni, affreschi, ecc). Sui prospetti vincolati a vincolo di facciata è vietata la realizzazione di nuovi balconi; l'eventuale apertura di nuovi fori, qualora ammessa dalla categoria di intervento, deve essere prevista in posizioni coerenti con l'assetto formale complessivo della facciata e limitata al minimo indispensabile a garantire i rapporti di finestratura dei locali abitabili. Nel rispetto dei criteri compositivi delle facciate interessate, ad esclusione degli edifici soggetti a restauro, sono ammesse, sentita la Commissione edilizia, lievi modifiche o lo spostamento dei fori privi di contorni in pietra, qualora tali interventi siano necessari al miglioramento delle condizioni di abitabilità degli spazi interni. In questo caso le modifiche dovranno rispettare i criteri di allineamento presenti nella facciata sulla quale si interviene.
2. Per i manufatti sottoposti a vincolo puntuale (affreschi, crocifissi, edicole, decorazioni, ecc.) sono ammessi solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro. Gli interventi ammessi sulla restante parte dell'edificio sono quelli indicati nella relativa scheda.
3. Tutte le fontane esistenti nel centro storico o nelle aree di pertinenza degli edifici storici isolati sono sottoposte a vincolo puntuale.

Art. 29 - Edifici e complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario o vincolati dal D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

1. Gli edifici ed i complessi isolati di interesse storico, artistico e documentario vincolati ai sensi del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono individuati con apposita simbologia sulla cartografia di piano.
2. Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili cartograficamente e tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiari, vanno sottoposti a verifica di interesse culturale le cose immobili la cui esecuzione risalgia a più di settanta anni e la cui proprietà risulti di enti o istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 12 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Vanno sottoposti a verifica i beni pubblici riconosciuti di interesse storico artistico (presenza di interesse), ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.
3. Ai sensi dell'art. 11 del D. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono beni culturali considerati di interesse storico, qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici esposti o non alla pubblica vista.

4. Su tali edifici sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro soggetti alla medesima disciplina di intervento degli edifici facenti parte degli insediamenti storici.
5. Le pertinenze degli edifici non sono edificabili. Non sono inoltre ammessi fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi così come non è ammessa la costruzione di autorimesse interrato.
6. Ai fini del rilascio della concessione edilizia, i progetti devono essere corredati dall'autorizzazione ad eseguire gli interventi rilasciata con le modalità previste dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 30 - Aree a servizio della residenza privata

1. Vengono così definite le aree inedificate o gli spazi scoperti di pertinenza degli edifici storici diversi dalle aree a verde che presentano caratteristiche tali da costituire bene culturale o ambientale e richiedere un certo grado di tutela. Comprendono corti, cortili, piazzali, sottogronde, passaggi, di cui interessa la conservazione in quanto ambienti storici di rilevante interesse che rappresentano un completamento essenziale dell'edificio.
2. Tali spazi vanno conservati con adeguati interventi di manutenzione ed eventualmente ripristino di parti od elementi degradati e non recuperabili. Potranno altresì essere adibiti a parcheggio, piazze pedonali, corti o cortili privati. Nel caso di superfici pavimentate in epoca recente e comunque dissonanti rispetto all'organizzazione spaziale storica si ammette il ripristino a verde quali giardini, orti, prati. Nel caso frazionamento di spazi omogenei dovuto alla frantumazione della proprietà si deve favorire la ricomposizione degli ambiti originali attraverso la rimozione di elementi fisici di divisione e il trattamento unitario delle pavimentazioni.
3. E' opportuno che le recinzioni siano evitate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota, ecc.); esse devono essere realizzate utilizzando materiali e tecnologie tradizionali (siepi, muretti in sasso a vista, steccati in legno).
4. La pavimentazione di strade, corti, cortili ed androni dovrà essere realizzata con materiali e modalità di posa tradizionali così come rilevati negli elaborati analitici di piano (quali cubetti in porfido, acciottolati, smoller), con l'esclusione di altri tipi di pavimentazione non tradizionali quali asfalto, mattonelle autobloccanti in cemento o similari.
5. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia Comunale, ha facoltà di ingiungere l'esecuzione di opere conformi a quanto sopra, ed ha altresì facoltà di intervento sostitutivo nei casi di cortili o androni visibili da luoghi aperti al pubblico, che si presentino indecorosi o contrastanti con l'intorno. Le spese inerenti l'intervento sostitutivo saranno poste a carico dei proprietari del bene sul quale si è intervenuto. A tal fine si applica l'art. 120 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.
6. Le aree interne al centro storico che il PRG destina a parcheggio devono essere pavimentate con materiali e tecniche di posa tradizionali e preferibilmente alberate.

Art. 31 - Spazi scoperti privati destinati a verde privato

1. Gli spazi scoperti privati destinati a verde privato sono i giardini, gli orti ed i coltivi in genere

che costituiscono pertinenze di edifici singoli o comuni a più edifici. Sono aree prevalentemente verdi, ma possono essere organizzate al loro interno anche con percorsi pedonali ed accessi carrabili. Le alberature di pregio eventualmente esistenti vanno conservate.

2. Il verde privato può essere adibito parzialmente a parcheggio, purché vengano utilizzate pavimentazioni drenanti del tipo grigliato inerbato.
3. È ammessa l'edificazione di autorimesse interrate purché compatibili con la viabilità pubblica, rispettando, per quanto possibile, l'andamento naturale del terreno che dovrà essere ripristinato dopo l'intervento.

Art. 32 – Fabbricati di carattere accessorio

1. Negli spazi esterni di pertinenza degli edifici vincolati a restauro e risanamento conservativo non è ammessa l'edificazione di fabbricati di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi. In tutti gli altri casi è ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio di pertinenza di ogni singolo edificio. Tale fabbricato può essere isolato o addossato all'edificio principale ed avere una superficie coperta massima di mq. 10,00 ed un'altezza massima di m. 3,00. In caso di edifici aventi una superficie coperta maggiore di mq. 200,00, il fabbricato accessorio di pertinenza di ogni singolo edificio può avere superficie coperta massima pari al 5% della superficie coperta dell'edificio principale.
2. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali descritte nell'allegato C sono soggetti a DIA, mentre negli altri casi l'autorizzazione paesaggistica è di competenza del Sindaco sentita la Commissione edilizia.
3. Tutte le costruzioni ed i fabbricati di carattere accessorio esistenti che si trovano negli spazi scoperti interni al centro storico o nelle pertinenze degli edifici storici isolati non conformi alle caratteristiche formali indicate dall'allegato C sono da considerare come previsti in demolizione. Salvo diversa indicazione specifica la superficie coperta dei fabbricati previsti in demolizione può essere aggiunta alla superficie coperta realizzabile ai sensi del presente articolo.

Capitolo II

Disposizione per le aree esterne agli insediamenti storici

Art. 33 - Aree ad uso prevalentemente residenziale

1. Le aree ad uso prevalentemente residenziale sono le parti di territorio destinate principalmente alla residenza.
2. In tali aree al fine dell'integrazione della residenza con le altre funzioni ad essa collegate, sono ammesse costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali stabilite al Titolo VIII.
3. E' sempre ammessa la costruzione in aderenza. La costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta è ammessa in presenza di specifica autorizzazione intavolata dei proprietari confinanti idonea ad assicurare il rispetto delle distanze minime stabilite fra i fabbricati.
4. Tutti gli interventi devono rispettare le disposizioni sulle distanze previste all'art. 4.15 al Titolo I delle presenti norme di attuazione.
5. Le aree ad uso prevalentemente residenziale si dividono in:
 - B1) Area residenziale di completamento di Tipo B1
 - B2) Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2
 - C) Area di nuova espansione
6. In caso di nuove costruzioni prospicienti la pubblica via dovrà essere arretrato il muro di confine fino a raggiungere la dimensione minima della carreggiata stradale compresa la banchina.
7. In presenza di sottotetto esistente non abitabile, o non avente le caratteristiche minime di abitabilità previste dal Regolamento Edilizio, è comunque ammessa una sopraelevazione fino al raggiungimento delle caratteristiche minime per renderlo abitabile ai sensi del comma del 14 dell'art. 23bis delle presenti Norme di Attuazione (superficie minima dell'alloggio) e del Regolamento Edilizio (altezza media ponderale dei locali) nel solo rispetto delle distanze stabilite dalle presenti Norme di Attuazione.

Art. 34 - B1 – Area residenziale di completamento Tipo B1.

1. Le aree residenziali di completamento di tipo B1 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale e densamente costruite. In tali aree il PRG, oltre a prevedere la possibilità di realizzare nuovi edifici nelle aree interstiziali libere, promuove ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi edilizi descritti dal capitolo I del titolo III di queste norme, secondo le modalità e gli indici specificati in questo articolo. Agli indici prescritti da queste norme sono sempre applicabili gli incrementi di Superficie Utile Residenziale ammessi dalle delibere G.P. n.

1531/2010 e 1427/2011 in funzione della classe energetica dell'edificio. I nuovi edifici, gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 23 bis delle presenti norme di attuazione.

2. Nelle aree libere possono essere realizzati nuovi edifici. Le aree libere sono quelle corrispondenti alle particelle fondiari non edificate oppure ricavate dalle aree interstiziali comprese tra gli edifici esistenti. Gli edifici esistenti alla data del 30.04.2007 vincolano il lotto su cui insistono fino al raggiungimento dell'indice di utilizzazione fondiaria $U_f = 50\%$. Sulla restante parte del lotto originario, eventualmente accorpato a porzioni non utilizzate di altri lotti adiacenti, possono essere realizzati nuovi edifici. Per i nuovi edifici, che, qualora destinati a residenza, possono essere destinati unicamente alla residenza ordinaria, è previsto il rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	500	mq
- numero dei piani	np	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	U_f	45 %	
- rapporto di copertura	Rc	25 %	

3. Al fine di favorire la riqualificazione architettonica ed energetica del patrimonio edilizio esistente, nonché la qualità paesaggistica del territorio urbanizzato, per gli edifici esistenti alla data del 30.04.2007 sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione su diverso sedime e con diversa sagoma, nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo	sf	500	mq
- numero dei piani	np	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	U_f	50 %	
- rapporto di copertura	Rc	27,5 %	

4. Per gli edifici esistenti alla data del 30.04.2007, data di entrata in vigore del PRG, sono comunque sempre previsti i seguenti interventi:

- ampliamenti della Superficie Utile Residenziale del 15% per una sola volta, elevabile al 25% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera;
- ampliamenti della Superficie Utile Residenziale del 25% per una sola volta (elevabile al 35% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera) nel caso in cui gli interventi interessino i prospetti dell'intero edificio per renderlo conforme a quanto previsto nelle indicazioni paesaggistiche, tipologiche e costruttive contenute nei Criteri per l'esercizio della tutela ambientale di cui all'apposito allegato alle presenti norme di attuazione.
- ristrutturazione con ampliamenti di cui ai punti precedenti;
- demolizione e ricostruzione su sedime con ampliamenti in sopraelevazione di cui ai punti precedenti;
- sostituzione edilizia.

5. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 23 bis delle presenti norme di attuazione.

6. Nel caso di intervento sugli edifici esistenti, tutti i fabbricati di carattere accessorio presenti sul

lotto e non conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione possono essere demoliti e la loro superficie di sedime, calcolata per ogni piano ed aumentata del 15%, può essere recuperata in aggiunta al nuovo edificio.

7. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali descritte nell'allegato C sono soggetti a DIA. Tale fabbricato può essere isolato o addossato all'edificio principale ed avere una superficie coperta massima di mq 10,00 ed un'altezza massima di m 3,00. In caso di edifici aventi una superficie coperta maggiore di mq 200,00, il fabbricato accessorio di pertinenza di ogni singolo edificio può avere superficie coperta massima pari al 5% della superficie coperta dell'edificio principale.
8. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo, ai sensi dell'art. 97 della L.p. 4 marzo 2008, n. 1 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22.
9. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari a $\frac{1}{4}$ dello standard minimo di parcheggio calcolato sul volume dell'edificio di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 10 dell'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
10. Tutti gli interventi che si affacciano su strade devono rispettare le norme relative alle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 54 delle presenti norme di attuazione.

Art. 35 – B2 – Area residenziale esistente di ristrutturazione di Tipo B2

1. Le aree residenziali esistenti di ristrutturazione di tipo B2 comprendono le zone a prevalente destinazione residenziale di recente costruzione e caratterizzate dalla presenza di edifici isolati. In tali zone non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici ma solo l'ampliamento degli edifici esistenti.
2. Sono comunque sempre previsti i seguenti interventi:
 - a) ampliamenti della superficie utile abitabile del 10% per una sola volta, elevabile al 20% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera;
 - b) ampliamenti della superficie utile abitabile del 15% per una sola volta (elevabile al 25% per edifici alberghieri o che si intende trasformare a destinazione alberghiera) nel caso in cui gli interventi interessino i prospetti dell'intero edificio per renderlo conforme a quanto previsto nelle indicazioni paesaggistiche, tipologiche e costruttive contenute nei Criteri per l'esercizio della tutela ambientale di cui all'apposito allegato alle presenti norme di attuazione.
 - c) ristrutturazione con ampliamenti di cui ai punti precedenti;
 - d) demolizione e ricostruzione con ampliamenti di cui ai punti precedenti;

e) sostituzione edilizia.

3. Nel caso di intervento sugli edifici esistenti, tutti i fabbricati di carattere accessorio presenti sul lotto e non conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione possono essere demoliti e la loro superficie utile, calcolata per ogni piano ed aumentata del 15%, può essere recuperata in aggiunta al nuovo edificio.
4. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali descritte nell'allegato C sono soggetti a DIA. Tale fabbricato può essere isolato o addossato all'edificio principale ed avere una superficie coperta massima di mq 10,00 ed un'altezza massima di m 3,00. In caso di edifici aventi una superficie coperta maggiore di mq 200,00, il fabbricato accessorio di pertinenza di ogni singolo edificio può avere superficie coperta massima pari al 5% della superficie coperta dell'edificio principale.
5. Per ogni edificio è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 97 della L.p. 4 marzo 2008, n. 1 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22.
6. Per ogni edificio esistente alla data dell'entrata in vigore del PRG è ammessa la realizzazione di una tettoia per il ricovero delle autovetture, avente una superficie coperta massima tale da consentire il ricavo di un numero di posti macchina di dimensione m 5,00 x 2,50 pari a ¼ dello standard minimo di parcheggio calcolato sul volume dell'edificio di cui sono pertinenza, secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 10 dell'art. 10 delle presenti Norme di Attuazione. La tettoia deve essere limitata alla copertura e agli elementi di sostegno e conformarsi a criteri di assoluta semplicità costruttiva, contenendo al massimo i tamponamenti laterali e utilizzando coperture ad un'unica falda.
7. Tutti gli interventi che si affacciano su strade devono rispettare le norme relative alle fasce di rispetto stradale di cui all'art. 54 delle presenti norme di attuazione.
8. Gli ampliamenti degli edifici esistenti ed il recupero di volumi non residenziali sono soggetti a quanto previsto dall'art. 23 bis delle presenti norme di attuazione.

Art. 36 – C – Area di nuova espansione

1. Le zone di completamento limitrofe agli insediamenti esistenti sono quelle, pressoché inedificate, nelle quali le reti infrastrutturali sono mancanti o comunque inadeguate a consentire nuova edificazione; pertanto l'utilizzo delle zone residenziali di espansione è prevalentemente subordinato alla realizzazione, ove mancanti, delle opere di urbanizzazione a carico dei concessionari mediante la stipula di una convenzione che preveda lo scorporo dagli oneri di urbanizzazione dei costi sostenuti.
Agli indici prescritti da queste norme sono sempre applicabili gli incrementi di Superficie Utile Residenziale ammessi dalle delibere G.P. n. 1531/2010 e 1427/2011 in funzione della classe energetica dell'edificio. I nuovi edifici sono soggetti a quanto previsto dall'art. 23 bis delle presenti norme di attuazione.
2. I nuovi edifici, che possono essere destinati solamente alla residenza ordinaria, devono rispettare i seguenti indici:

- lotto minimo	sf	600	mq
- numero dei piani	np	3	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	45%	
- rapporto di copertura	Rc	25%	

3. Tutti i nuovi edifici devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione.
4. È ammessa l'edificazione di un fabbricato di carattere accessorio quali legnaie o depositi attrezzi di pertinenza di ogni singolo edificio. I fabbricati di carattere accessorio realizzati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e formali descritte nell'allegato C sono soggetti a DIA. Tale fabbricato può essere isolato o addossato all'edificio principale ed avere una superficie coperta massima di mq 15,00 ed un'altezza massima di m 3,00. In caso di edifici aventi una superficie coperta maggiore di mq 300,00, il fabbricato accessorio di pertinenza di ogni singolo edificio può avere superficie coperta massima pari al 5% della superficie coperta dell'edificio principale.
5. Per ogni lotto è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 97 della L.p. 4 marzo 2008, n. 1 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22.

Art. 37 – Verde Privato

1. Si tratta di aree ed elevata qualità paesaggistica per la quali il piano prevede una sostanziale salvaguardia. La salvaguardia delle aree verdi poste ai margini dell'edificato è finalizzata al mantenimento dei caratteri fondamentali di questi spazi liberi da fabbricati, in quanto assicurano la percezione del margine tra edificato e spazio aperto. Tale margine, infatti, viene inteso nel piano come elemento paesaggisticamente rilevante e qualificante.
2. Nelle aree a verde privato è prescritta la cura del verde ed è vietato procedere all'abbattimento di alberi ad alto fusto senza comprovata necessità connessa alla manutenzione del patrimonio arboreo.
3. Gli interventi di conservazione, valorizzazione del verde devono essere finalizzati al recupero dell'esistente con l'obbligo di utilizzo delle piante autoctone.
4. Sono vietati interventi di bitumazione. L'eventuale realizzazione di accessi o percorsi interni deve avvenire utilizzando pavimentazioni tradizionali (ghiaio, pietra, porfido ecc.). È ammessa la realizzazione di aree di parcheggio a raso o interrate a servizio degli edifici esistenti. Per i parcheggi a raso si dovranno utilizzare pavimentazioni in grigliato inerbato.

Art. 38 – D1 - Aree alberghiere

1. Tali zone sono destinate ad ospitare esercizi alberghieri, come individuati dalla L.P. 15 maggio 2002 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le funzioni di tipo commerciale o terziario legate all'attività turistica. La Residenza Turistica Alberghiera è ammessa per un rapporto massimo del 50% della SUR destinata a camere suites o appartamenti (compresi i bagni) con esclusione di quella destinata ai servizi comuni.

2. Per gli edifici alberghieri esistenti sono ammessi, per una sola volta, i seguenti interventi:

- a) ampliamento della Superficie Utile del 30% sui primi mq. 1000 e del 15% sulla parte eccedente;
- b) ristrutturazione con ampliamento di cui al punto precedente;
- c) demolizione e ricostruzione con ampliamento di cui al punto precedente;
- d) sostituzione edilizia.

L'ampliamento potrà essere realizzato anche prevedendo un nuovo edificio distaccato dall'esistente purché vi sia un legame funzionale evidente con l'edificio principale ed un unico sistema dei servizi comuni (hall, ristorante, ecc.) nonché un'unica proprietà.

2bis. Si individuano per gli edifici alberghieri esistenti, zone destinate esclusivamente alla realizzazione di aree di parcheggio a raso o interrate, al fine del raggiungimento dello standard minimo per parcheggi a servizio della attività alberghiera.

3. Il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti da attrezzature alberghiere a residenza e la loro trasformazione in esercizi alberghieri con ricettività in appartamenti forniti di cucina autonoma (RTA) è consentita solo per quegli esercizi alberghieri che non abbiano avuto contributi pubblici per l'esercizio dell'attività alberghiera negli ultimi 20 anni e che, nello stesso periodo di tempo, non abbiano avuto autorizzazioni per ampliamenti volumetrici in deroga.
4. La zona alberghiera di nuovo impianto situata in località Brega è soggetta all'approvazione di un apposito piano attuativo denominato Piano di Lottizzazione Alberghiera. In tale zona sono prescritti i seguenti indici parametrici:

- lotto minimo	Sf	2500	mq
- numero dei piani	np	4	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	100%	
- rapporto di copertura	Rc	40%	

5. All'interno di ogni edificio alberghiero può essere realizzato un alloggio per il titolare o per il gestore di superficie utile residenziale non superiore a 115 mq. Inoltre, possono essere realizzati gli alloggi per gli addetti per una superficie utile massima non superiore al 5% di quella complessiva.
6. Per ogni edificio alberghiero è ammessa la realizzazione di un gazebo ai sensi dell'art. 97 della L.p. 4 marzo 2008, n. 1 e del D.P.P. 18-50/Leg del 13 luglio 2010, art. 22.
7. Nelle aree alberghiere esistenti e/o di progetto, nonché negli alberghi esistenti e attivi al di fuori di queste, sono ammesse le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 39 - Aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive

1. Le aree a destinazione agricola, a bosco, a pascolo ed improduttive, sono riservate all'esercizio delle attività agricole e silvo-pastorale. Tali aree si articolano nelle seguenti zone:

E1 -Aree agricole di pregio

E2 -Aree agricole

E3 – Aree ad insediamenti zootecnici

E4 –Aree a pascolo

E5 – Aree a bosco

2. Ai fini del computo della superficie aziendale è ammesso l'accorpamento di più particelle anche non contigue di proprietà del conduttore o dei conduttori a condizione che abbiano una destinazione d'uso agricola di tipo E1, E2, E3, e che siano comprese nell'ambito territoriale del Comune di Daiano o nei Comuni limitrofi. Per l'individuazione degli interventi ammessi e del regime autorizzatorio applicabile, si dovrà far riferimento alle destinazioni di zona rappresentate nelle tavole 6 e 7.
3. Le nuove stalle devono essere localizzate su aree distanti almeno 100 m dalle aree residenziali e commerciali e turistiche esistenti e di progetto, dalle aree pubbliche in generale e dalle prese d'acqua e sorgenti.
4. Non è ammessa la costruzione di nuove serre.
5. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole sono ammessi:
 - a) i cambi di coltura che non comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatto salvo l'adeguamento alle direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b) le trasformazioni della morfologia dei luoghi purché vengano rispettati e valorizzati gli elementi costitutivi del paesaggio agricolo quali i percorsi, i muri di sostegno, le recinzioni, i terrazzamenti, i manufatti storici;
 - c) gli interventi di miglioramento fondiario come previsti ed incentivati dalle normative provinciali di settore, i movimenti di terreno indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente e richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o finalizzati all'aumento della produttività agricola.
6. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
7. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.
8. Gli edifici esistenti alla data di adozione del PRG nelle zone E1, E2, E3, E4 aventi destinazione d'uso diversa da quella agricola possono mantenere la destinazione d'uso in atto; su tali edifici sono non ammessi ampliamenti della SUR esistente.

9. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. Il Sindaco può provvedere con proprie ordinanze a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
10. L'apertura di nuove strade nell'interno delle zone agricole od a pascolo è consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica disciplina provinciale in materia di strade forestali di cui al titolo 1bis del D.P.P. 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.
La viabilità rurale minore non indicata dal PRG deve essere realizzata rispettando i seguenti requisiti:
- la pavimentazione del fondo stradale dovrebbe preferire l'uso di materiali e tecniche di posa tradizionali, evitando per quanto possibile la bitumatura,
 - adeguamento del tracciato all'andamento del terreno naturale, minimizzando sterri e riporti.
11. Sono definiti come "ambienti di alta montagna" le parti del territorio site a quota superiore a m. 1.600 s.l.m. Gli ambienti di alta montagna sono considerati come "zone sensibili" agli effetti dell'impatto ambientale. In essi è vietato eseguire nuove costruzioni che non siano malghe o altre strutture strettamente necessarie all'attività dell'alpeggio, rifugi alpini o strutture necessarie al presidio del territorio per la sicurezza, la protezione civile e strutture necessarie alla ricerca scientifica.
12. Negli "ambienti di alta montagna" è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti non più utilizzati a fini agricoli (malghe -opifici -mulini -baite e similari), al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito.
13. In tali immobili sono ammessi interventi di risanamento conservativo anche con variazione della destinazione d'uso secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 della L.P. 1/2008 e dalla D.G.P. n. 661 di data 22 marzo 2002.
14. Nelle aree di cui al presente articolo sono ammesse esclusivamente le attività commerciali disciplinate dal Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 40 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP e dall'art. 62 della L.P. 1/2008 e ss.mm.
2. Esse sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture secondo quanto specificato dai successivi commi solo nel caso in cui, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.
4. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, e strutture, e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, di impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici e agricoli, per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e i maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti di limitate dimensioni , funzionali alla coltivazione del fondo od alla manutenzione ambientale da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge urbanistica;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, per una superficie utile residenziale non superiore a 115 mq, secondo le modalità previste dell'art. 37 del PUP e dalla D.G.P. n. 395/2010 per un volume massimo di 400 mc. e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sezione prima, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla delibera di G.P. n. 395 del 26.02.2010 contenente tutti i criteri e modalità per autorizzare la costruzione di fabbricati residenziali e loro accessori in area agricola.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
 - b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
 - c) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti dell'azienda e di quelli ad essa accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima di mq. 150.
 - d) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristica devono essere realizzati, di norma, nei

pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 62 della L.P. 1/2008.

6. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- superficie aziendale minima*	Sf	25.000	mq
- lotto minimo**		5.000	mq
- numero dei piani	np	2	
- distanza minima dalla strada		10	m
- indice di utilizzazione fondiaria	Su/Sf	3%	
- altezza massima		8	m

* nella superficie aziendale minima (Sf) viene computato esclusivamente il suolo agricolo effettivamente coltivato inserito in zona E1, E2 e E3 anche se non accorpato in un unico fondo purché le varie proprietà siano ricomprese nel territorio del Comune di Daiano e nei Comuni confinanti.

** per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

7. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.

8. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della superficie utile con un ampliamento massimo pari al 10% della volumetria esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 4 dell'art. 62 della L.P. 1/2008, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 41 – E2 - Aree agricole

Le cartografie del PRG individuano le aree agricole diverse da quelle di pregio del PUP. Esse sono disciplinate dall'art. 62 della L.P. 1/2008 e ss.mm.

1. Nelle aree agricole possono collocarsi solo attività produttive agricole, esercitate professionalmente, con i relativi impianti e strutture, con esclusione di quelle di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:

- a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
- b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, per una superficie utile residenziale non superiore a 115 mq, secondo le modalità previste dall'art. 37 del PUP per un volume massimo di 400 mc. e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sez. prima.

2. L'attività agrituristică deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
- b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti dell'azienda e di quelli ad essa accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima di mq. 150 di superficie di vendita.
- d) i nuovi edifici da destinare ad attività agrituristică devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 62 della L.P. 1/2008.

3. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- superficie aziendale minima*	Sf	20.000	mq
- lotto minimo**		4.000	mq
- numero dei piani	np	2	
- distanza minima dalla strada		10	m
- indice di utilizzazione fondiaria	Su/Sf	6%	
- altezza massima		8	m

* nella superficie aziendale minima (Sf) viene computato esclusivamente il suolo agricolo effettivamente coltivato inserito in zona E1, E2 e E3 anche se non accorpato in un unico fondo purché le varie proprietà siano ricomprese nel territorio del Comune di Daiano e nei Comuni confinanti.

** per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

4. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991 possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della sur con un ampliamento massimo pari al 10% della volumetria esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 4 dell'art. 62 della L.P. 1/2008, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

6. E' ammessa la costruzione di manufatti in legno con tetto a due falde, destinati al ricovero del fieno e degli attrezzi agricoli, funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione ambientale da parte di soggetti proprietari che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale, nel rispetto del D.P.P. 8 marzo 2010, n.8-40/Leg. "Disposizioni regolamentari concernenti la realizzazione di particolari opere e interventi nelle aree agricole e di apiari", delle distanze fissate dalle presenti norme di attuazione e dei seguenti indici:

- lotto minimo per colture orticole*	2.000	mq
- lotto minimo per terreni a seminativo o a prato**	5.000	mq
- superficie coperta massima	12	mq
- volume massimo	30	mc

Art. 42 – E3 - Aree ad insediamenti zootecnici

1. Le aree zootecniche esistenti e quella di nuovo impianto sono quelle in cui il PRG intende favorire l'insediamento o lo sviluppo di aziende agricole e zootecniche in modo da salvaguardare lo spazio aperto, indipendentemente dalla dimensione della superficie aziendale.
2. In tali zone possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, e strutture, e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, purché sia garantita la prevalenza dell'attività agricola, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, dei prodotti agricoli aziendali a scala industriale e degli allevamenti industriali. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti ed infrastrutture attinenti lo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, per una superficie utile residenziale non superiore a 115 mq, secondo le modalità previste dall'art. 37 del PUP dalla D.G.P. n. 395/2010, per un volume massimo di 400 mc, e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sez. prima;
 - c) attrezzature agrituristiche nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni previste all'art. 40, comma 5 lettera a), b), c), d).
3. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- lotto minimo*		4.000	mq
- numero dei piani	np	2	

- distanza minima dalla strada		10	m
- indice di utilizzazione fondiaria	Su/Sf	50%	
- altezza massima		8	m

* per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione

4. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
5. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della sur con un ampliamento massimo pari al 10% della volumetria esistente.
6. Le aree ad insediamenti zootecnici rientrano nelle aree agricole di pregio del PUP e pertanto gli interventi previsti devono rispettare le procedure e i limiti previsti dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP.

Art. 43 – E4 - Aree a pascolo

1. Sono aree a pascolo quelle caratterizzate da prevalente e permanente vegetazione di flora erbacea spontanea, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali in materia, da riservare alla promozione e allo sviluppo della zootecnia.
2. Nell'ambito delle aree a pascolo sono ammessi esclusivamente gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione provinciale in materia di foreste e territorio montano, nonché interventi edilizi e urbanistici miranti prioritariamente alla ristrutturazione di manufatti esistenti destinati ad attività zootecniche e all'alloggio degli addetti, o di strutture e infrastrutture finalizzate alla prima trasformazione dei prodotti della zootecnia. Nell'ambito del recupero dei manufatti esistenti, è consentita la destinazione d'uso agrituristica, anche affiancata dall'attività di maneggio. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali.
3. Il taglio degli alberi nei boschi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
4. Le strade forestali ed a pascolo e le piste di erboso devono rispondere ai requisiti fissati all'articolo specifico.
5. Al fine della conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente, si richiama la disciplina definita dall'art. 61 della L.P. 1/2008.

Art. 44 – E5 – Aree a Bosco

1. Sono le parti del territorio occupate da boschi di qualsiasi tipo e destinate alla protezione del territorio, al mantenimento della qualità ambientale e alla funzione produttiva rivolta allo sviluppo della filiera foresta-legno e degli altri prodotti e servizi assicurati dal bosco.

2. Le aree a bosco sono riportate sulle cartografie di PRG sulla base di quanto contenuto nei piani forestali e montani previsti dalla legislazione provinciale in materia di foreste. I piani forestali e montani articolano la superficie boscata in relazione alle diverse vocazioni che essa assume sotto il profilo della protezione idrogeologica, della produzione, dell'interesse scientifico, naturalistico e paesaggistico-ambientale e alla sua evoluzione.
3. Nell'ambito delle aree a bosco possono essere svolte le attività e realizzati le opere e gli interventi di sistemazione idraulica e forestale, di miglioramento ambientale e a fini produttivi per la gestione dei patrimoni previsti dalle norme provinciali in materia, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati dai piani forestali e montani. L'edificazione privata è vietata.
4. Qualsiasi intervento edilizio consentito deve attenersi a rigorosi criteri di ambientazione e deve adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali costruttivi tradizionali, aggregandosi preferibilmente ad edifici già esistenti, ovvero collocandosi ai margini dei boschi, lungo le strade o nelle radure esistenti. L'esecuzione di eventuali tracciati stradali, a scopo forestale, deve evitare con la massima attenzione la realizzazione di rilevanti opere di sbancamento e di sostegno, nonché di manufatti massicci e vistosi. Eventuali sbancamenti e riporti vanno rinverditi. In tutti i boschi è severamente vietata la pubblicità commerciale. Gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti sono ammessi solo per migliorarne la funzionalità, senza cambiamenti né di volumetria né di destinazione d'uso salvo che per gli scopi di cui sopra, nel qual caso è consentito un aumento di volume fino al 20% di quello esistente all'entrata in vigore del PRG.
5. Gli interventi edilizi consentiti possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti.

Art. 45 - Aree per servizi ed attrezzature

Le aree per i servizi ed attrezzature sono riservate ai servizi di interesse urbano ed alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale.

Esse si distinguono in:

- F1 - aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale,
- F1 bis - aree per servizi,
- F1 ter - aree per smaltimento rifiuti,
- F2 - aree a verde pubblico,
- F3 – aree per la mobilità,
- F4 – percorsi pedonali,
- F5 – aree a parcheggio.

Art. 46 - F1 - Aree per attrezzature e servizi pubblici di livello locale

1. Le zone per le attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse locale sono destinate alla

realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:

S Sportiva

R Religiosa

SC Scolastica e culturale

CA Civile amministrativa (Municipio)

2. Negli interventi di ristrutturazione totale, ricostruzione e nuova costruzione sono ammessi solo organismi conformi alle funzioni consentite. Per la disciplina delle distanze vale quanto stabilito dall'art. 4 delle presenti norme.
3. E' ammessa la realizzazione all'interno di strutture sportive e/o polifunzionali esistenti e/o di progetto, ricadenti nelle aree di cui al presente articolo, di superfici destinate ad attività commerciali, nei limiti di legge per gli esercizi di vicinato di cui al Titolo VIII delle presenti Norme.

Art. 46 bis - F1 bis - Aree per servizi

Le aree per servizi sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:

C Cimiteriale

Art. 46 ter - F1 ter - Aree per smaltimento rifiuti

1. Le aree per impianti smaltimento rifiuti sono destinate alla realizzazione di opere riservate alle seguenti funzioni:

Dil Discarica di inerti

Crm Centro raccolta materiali

2. La discarica di inerti indicata in cartografia è destinata alla raccolta di materiali inerti provenienti da demolizioni e scavi. In tale area non è ammessa la costruzione di fabbricati di servizio. Una volta che la discarica avrà esaurita la sua funzione o sarà dismessa, l'area di sedime dovrà essere ripristinata mediante apposito progetto di recupero ambientale.

Art. 47 - F2 - Aree a verde pubblico di livello locale

1. Le aree per verde pubblico e di interesse pubblico attrezzato riportate in cartografia sono riservate ad attività di ricreazione, gioco, spettacolo all'aperto e attività sportive.
2. E' ammessa l'edificazione di piccoli fabbricati per la fruizione e la manutenzione del verde, di chioschi, di strutture precarie per spettacoli all'aperto e per il ristoro, di servizi igienici, di modesti equipaggiamenti di servizio ai campi da gioco (attrezzerie, wc, ecc.) e di simili organismi di pubblica utilità e convenienza a corredo delle funzioni ammesse, per i quali sono stabiliti i seguenti parametri edificatori:

- superficie utile 200,00 mq
- numero piani Np 1
- distanza confini 5,00 m

Art. 48 - F3 - Aree per la mobilità

1. Le aree per la mobilità sono inedificabili. Le aree per la mobilità comprendono: viabilità veicolare; percorsi pedonali; parcheggi pubblici.
2. Ai fini delle loro diverse caratteristiche tecniche e funzionali si distinguono le seguenti categorie di strade:
 - Strada di prima categoria
 - Strada di seconda categoria
 - Strada di terza categoria
 - Strada di quarta categoria
 - Strada locale
 - Strade rurali e boschive
 - Percorsi pedonali
3. Si distinguono inoltre la viabilità urbana e quella extraurbana o territoriale. Appartengono alla viabilità extraurbana le strade esistenti e di progetto che risultano esterne alla perimetrazione dei centri abitati ai sensi del Codice Stradale.
4. La cartografia indica, con le relative pertinenze, le strade esistenti sufficienti e confermate, quelle da migliorare e potenziare e quelle di progetto, nonché gli slarghi e le piazze. Sono indicati i percorsi pedonali esistenti da potenziare o migliorare e quelli nuovi di progetto.
5. Per sedime stradale si intendono la sede carraia, le banchine e i marciapiedi. Nei sedimi stradali e nelle fasce di rispetto di cui all'apposito articolo delle presenti norme sono ammessi solo interventi di miglioramento, ampliamento e nuova realizzazione di strade e di impianti relativi alla viabilità quali gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti semafori, i marciapiedi, le opere di arredo, canalizzazioni, parcheggi.
6. Le larghezze standard delle carreggiate sono riportate nella tabella 3. Le larghezze di carreggiata e i tracciati delle strade da potenziare e di progetto sono da ritenersi indicativi, nel senso che la loro definizione avverrà in sede di progettazione tecnica esecutiva, allorché si preciseranno congiuntamente le soluzioni di dettaglio per i manufatti e le opere d'arte stradali e per gli interventi di arredo. La rettifica, l'allargamento e il potenziamento delle strade esistenti dovrà comunque avvenire all'interno della relativa fascia di rispetto stradale.
7. La larghezza delle fasce di rispetto di cui all'art. 5 sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.
8. Fino alla completa realizzazione delle opere di ampliamento della sede stradale gli

ampliamenti degli edifici esistenti nelle zone B1 e B2 dovranno mantenere la stessa distanza dalla sede stradale dell'edificio da ampliare. Gli eventuali nuovi edifici negli insediamenti abitativi di Tipo B1 dovranno rispettare gli allineamenti esistenti dalle strade esistenti. Ad avvenuta esecuzione dei lavori di potenziamento delle strade da potenziare indicate in cartografia la distanza dalla strada viene stabilita in 5,00 m anche se, sia per gli ampliamenti degli edifici esistenti che gli eventuali nuovi edifici negli insediamenti abitativi di Tipo B1, dovrà prevalere il mantenimento degli allineamenti esistenti fino al raggiungimento della distanza minima di 1,50 m.

9. Nel tratto da potenziare della Strada Statale n.620 è vietata l'apertura di nuovi accessi carrabili. E' ammessa solamente la modifica o lo spostamento degli accessi esistenti, regolarmente autorizzati. L'accesso esistente sul tratto corrispondente al lato destro, secondo la progressiva chilometrica scendendo dal Passo Lavazè, individuato al km. 20+762, sull'asse stradale, deve essere eliminato a motivo dell'assoluta pericolosità dello stesso.
10. Gli interventi previsti su strade provinciali e/o statali, siano essi diretti, come l'ampliamento, la rettifica planimetrica e/o altimetrica, che indiretti, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, dovranno acquisire i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 49 – F4 - Percorsi pedonali

1. I percorsi pedonali sono individuati con appositi simboli sulla cartografia di piano.
2. Nella loro realizzazione deve essere comunque garantito l'accesso ai fondi agricoli.
3. I percorsi pedonali devono avere larghezza netta di passaggio compresa tra m 1,50 e m 2,50; essi saranno pavimentati e arredati utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale.
4. Data la conformazione altimetrica e orografica dei luoghi, i percorsi pedonali possono avere pendenze superiori a quanto prescritto dalle normative in relazione all'eliminazione delle barriere architettoniche, in considerazione che i luoghi collegati dai percorsi pedonali sono comunque accessibili da mezzi su ruote per altre vie.
5. Le misure trasversali dei percorsi pedonali possono essere aumentate per uniformarsi alle disposizioni tecniche vigenti in materia.
6. Le dimensioni effettive dei percorsi pedonali indicati in cartografie, così come il loro tracciato piani – altimetrico, sarà definito nei progetti esecutivi. I percorsi pedonali indicati in cartografia sono pertanto privi di fascia di rispetto.

Art. 50 – F5 – Aree a parcheggio

1. Le aree a parcheggio si distinguono in:
 - P Parcheggio
 - PPr Parcheggio di progetto
2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita esclusivamente la realizzazione di strutture a raso od interrate destinate alla sosta degli autoveicoli. Le aree indicate in cartografia

sono dimensionate in modo da soddisfare gli standard urbanistici attraverso la realizzazione di parcheggi in superficie.

3. In centro storico le aree di parcheggio saranno realizzate il più possibile in interrato prevedendo il numero minimo di posti macchina realizzabili in superficie e il massimo recupero a verde delle aree di superficie. Le aree a parcheggio realizzate a raso saranno pavimentate e arredate utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale o utilizzando i grigliati inerbiti.
4. La realizzazione dei parcheggi pubblici può anche essere affidata a soggetti privati per la dotazione di parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti (aggiuntivi rispetto ai parcheggi pubblici dimensionati dal P.R.G.), attraverso la stipula di un'apposita convenzione che dovrà prevedere, oltre ai tempi di realizzazione, le modalità esecutive e la quota di parcheggi da destinare all'uso pubblico.

Art. 51 – Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici sul territorio che dovessero rendersi necessari per integrare o potenziare i servizi esistenti negli abitati sono soggetti ad autorizzazione e vanno realizzati valutando attentamente il loro inserimento nel costruito o negli spazi aperti. Sono da preferire soluzioni interrate o seminterrate con il ripristino del terreno vegetale soprastante.
2. In tutto il territorio comunale è vietato costruire nuove linee elettriche aeree.

TITOLO V

AREA DI TUTELA E PROTEZIONE

Art. 52 - Aree di tutela ambientale

1. Sono aree individuate dal PUP e riportate, con opportune precisazioni, nel PRG. Sulla cartografia del sistema ambientale. Comprendono i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
2. In queste aree l'uso del suolo ed i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.
3. La concessione edilizia o la dichiarazione di inizio attività per interventi in aree di tutela ambientale sono subordinate all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 70 della L.P.4 marzo 2008 n.1.

Art. 52 bis - Siti Bonificati – Aree discariche SOIS

1. I Siti Bonificati - Aree discariche SOIS, sono disciplinate dal Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Si tratta di aree di ex discarica per rifiuti solidi urbani, bonificate dall'ente pubblico ed inserite nell'anagrafe dei siti contaminati della Provincia Autonoma di Trento. Gli interventi di bonifica sono validi, con riguardo all'attuale destinazione urbanistica dell'area. Qualunque intervento o utilizzazione permanente o temporanea del suolo che, in qualunque modo, modifichi la destinazione urbanistica, del sito o lo stato dei luoghi rispetto allo stato di fatto attuale, comporta la necessità di valutare la compatibilità con lo stato ambientale esistente.
3. In queste aree va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. E' possibile destinare tali aree ad uso agricolo ma non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche.

Siti inquinati			
Codice	Denominazione	Gruppo	Cod. Amm.
SIB070001	EX DISCARICA RSU VIA COLTURA	Discariche SOIS bonificate	Daiano
SIB070002	EX DISCARICHE RSU LAGHI-BIVIO PER GANZAIE	Discariche SOIS bonificate	Daiano

Art. 53 - Fasce di rispetto

Comprendono le aree destinate alla protezione delle strade, dei cimiteri, delle acque pubbliche. Tali aree sono inedificabili ad eccezione:

- delle recinzioni;
- delle opere di infrastrutturazione del territorio;
- degli impianti tecnologici a rete;
- degli interventi espressamente previsti ai successivi commi.

Art. 54 - Fasce di rispetto stradale

1. Le fasce di rispetto stradale sono indicate dalla cartografia del PRG per le strade esistenti al di fuori delle aree destinate agli insediamenti, nonché per quelle da potenziare e per quelle di progetto anche all'interno delle aree destinate all'insediamento, in conformità a quanto indicato dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1427 di data 1° luglio 2011. Le fasce di rispetto sono riportate in cartografia solamente per le aree esterne al centro storico.
- 1bis. Nel tratto di Strada Statale n. 620 la fascia di rispetto stradale è ridotta, rispetto a quanto previsto nel testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995, modificata con deliberazione n. 890 di data 5 maggio 2006 e da ultimo con deliberazione n. 1427 di data 1 luglio 2011, da 25,0 ml. a 10,0 ml.
2. Nelle fasce di rispetto stradale è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale. Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione di carburanti; sono invece ammessi in generale:
 - le opere di infrastrutturazione (strade, acquedotti, fognature, linee elettriche, telefoniche, gasdotti, pozzi, ecc.);
 - gli impianti tecnologici a rete (gli apparati relativi al funzionamento di reti elettriche, idriche, fognarie, gas, ecc.);
 - gli impianti di manutenzione stradali (rimessaggi di mezzi, edifici per la custodia e manutenzione stradale, silo, depositi e tettoie per i materiali di cura ed efficienza dei manti stradali);
 - le opere di segnaletica stradale e semafori;
 - i parcheggi in superficie, le opere di arredo urbano, le isole ecologiche di interesse comunale e sovracomunale, gli spazi per la raccolta RSU, i marciapiedi, ecc.;
 - i marciapiedi e i percorsi ciclabili.
- 2bis. Nelle fasce di rispetto delle strade esistenti all'interno delle aree destinate all'insediamento, non indicate in cartografia, sono consentiti, nel rispetto degli indici previsti dalla pianificazione comunale, gli ampliamenti degli edifici esistenti anche attraverso interventi di demolizione con ricostruzione e la costruzione di nuovi edifici previo parere favorevole della Commissione edilizia comunale purché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente e purché non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

2ter. Nel caso di edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di strade da potenziare o di progetto, sono ammessi in conformità alle destinazioni di zona i seguenti interventi:

- ampliamento sia fuori terra che in sottosuolo purché la parte in ampliamento non si avvicini al ciglio stradale più della parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;
- demolizione con ricostruzione purché sia previsto l'aumento della distanza dal ciglio stradale della nuova costruzione rispetto alla parte emergente dal terreno dell'edificio preesistente;

2quater. Nelle fasce di rispetto stradale sono comunque sempre consentiti:

- i volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione residenziale, a termini dell'art. 9, comma 1, delle Legge 24 marzo 1989, n. 122 e dell'art. 113 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1;
- i volumi interrati da destinare a garage quali pertinenze di edifici con destinazione diversa da quella residenziale solamente nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico di cui agli articoli 112 e 114 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1, secondo le procedure dei medesimi articoli;
- opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi dell'art. 113 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.

3. Le larghezze delle fasce di rispetto sono riportate nella Tabella 2A e 2B. Le fasce di rispetto, a meno che siano specificamente evidenziate nelle tavole di piano, si misurano da entrambi i lati delle strade confermate e da potenziare, a partire dal limite del sedime stradale, ovvero dall'asse della strada di progetto secondo quanto stabilito nella Tabella 2A e 2B.

4. La realizzazione dell'intervento di potenziamento, così come valutato necessario dal Comune, e la realizzazione delle strade previste nel PRG riducono immediatamente le fasce di rispetto alle dimensioni previste per la viabilità esistente.

5. Ad avvenuta esecuzione dei lavori di potenziamento delle strade indicate come da potenziare in cartografia la distanza dalla strada si riduce a quella della strada esistente anche se, sia per gli ampliamenti degli edifici esistenti che gli eventuali nuovi edifici negli insediamenti abitativi di Tipo B1, dovrà prevalere il mantenimento degli allineamenti esistenti fino al raggiungimento della distanza minima di 1,50 m. A seguito dell'avvenuta esecuzione di lavori che determinano la modifica delle relative fasce stradali, si procederà a quanto disposto dall'art. 34 comma 3 della L.P. n. 1/2008.

Art. 55 - Fasce di rispetto cimiteriale

1. Nella cartografia del PRG è indicata la fascia di rispetto del cimitero esistente per essa valgono le vigenti leggi in materia igienico-sanitaria e comunque aventi profondità non inferiore a m 50, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 66 della L.P. 1/2008 e della deliberazione della Giunta Provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, in materia di riduzione delle fasce.
2. Nelle aree di rispetto cimiteriale è ammessa la realizzazione degli ampliamenti delle aree di inumazione (compresi loculi ed ossari) e delle specifiche strutture di servizio, in ossequio alla vigente normativa.
3. All'interno delle zone di rispetto cimiteriale è vietata qualsiasi edificazione ad eccezione di quanto precisato nei seguenti commi.
4. Gli edifici esistenti possono essere ricostruiti e trasformati senza aumento di volume nei limiti

delle norme urbanistiche.

5. All'interno delle fasce di rispetto dei cimiteri per gli edifici esistenti, nel rispetto delle singole destinazioni di zona, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia. Gli edifici esistenti possono altresì essere ampliati al fine di migliorarne le condizioni di utilizzo, e possono formare oggetto di cambi di destinazione d'uso e/o di interventi di demolizione e ricostruzione, previo parere favorevole dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
6. Gli edifici esistenti possono mantenere la destinazione d'uso in atto o in alternativa, in caso di variazione della stessa, dovranno uniformarsi alla destinazione d'uso stabilita dalle norme di zona.
7. Nelle aree di rispetto cimiteriale sono ammesse le seguenti opere:

fascia compresa tra ml 25 e 50:

- nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio o loro ampliamento;
- parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativi accessi;
- attrezzature sportive di modeste dimensioni e purché prive di tribune ed altre strutture per la presenza del pubblico;
- parchi, giardini, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio degli edifici esistenti e serre;

fascia compresa inferiore a ml 25:

- nuove opere pubbliche e di infrastrutturazione del territorio o loro ampliamento
- parcheggi pubblici e privati, anche interrati, e relativi accessi;
- parchi, giardini, impianti tecnologici e costruzioni pertinenziali al servizio degli edifici esistenti e serre.

Art. 56 - Fasce di rispetto e protezione dei corsi d'acqua

1. Gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m. di larghezza delle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale, devono sottostare al dettato della L.P. 8 luglio 1976 n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi, dal Servizio competente, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.

Gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette".

Gli interventi sui corsi d'acqua devono rispettare i contenuti degli articoli 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale d'utilizzazione delle acque pubbliche.

Gli interventi sulle sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, devono rispettare i dettami contenuti dalla Carta delle risorse idriche, redatta in attuazione dell'art. 21 delle norme del PUP; dal d.lgs. 152/06 e s.m.

Nelle fasce di protezione dei corsi d'acqua indicati in cartografia gli interventi ammessi non devono alterare l'andamento planimetrico delle rive, né il loro profilo verticale se non per irrinunciabili esigenze tecniche. Se non indicate in cartografia, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle aree limitrofe.

2. E' vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti.
3. Le parti in vista delle opere idrauliche di difesa e regimazione delle acque, di presa, sbarramento e simili, devono essere costruite con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.) mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale.
4. Gli eventuali scavi per la posa di tubi o condotte vanno accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali.
5. Al di fuori degli insediamenti, entro le aree di protezione dei corsi d'acqua è vietato aprire nuove strade veicolari o realizzare aree di sosta e di parcheggio. L'accesso ai corsi d'acqua con mezzi motorizzati è vietato se non per ragioni di servizio.
6. Il quadro naturalistico esistente nelle aree di protezione dei corsi d'acqua va conservato senza alterazioni e dove possibile ricostituito nei suoi connotati originali laddove risulti alterato rispetto a quello configuratosi storicamente in ciascun sito. In occasione di interventi di recupero ambientale si deve mirare, compatibilmente con le situazioni di sicurezza, a:
 - a) mantenere, risanare e potenziare la vegetazione torrentizia autoctona, acquatica e non;
 - b) ripristinare la conformazione originale delle rive torrentizie e delle linee storiche di demarcazione tra i diversi habitat vegetali.
7. Le rive vanno assicurate al pubblico godimento attraverso i vecchi sentieri tuttora tracciati.
8. Tutti gli interventi che interferiscono con i corsi d'acqua o con le fasce di rispetto idrauliche degli stessi (metri 10 dalle rive o dal confine particella fondiaria demaniale) devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Bacini Montani della P.A.T. ai sensi della L.P. n. 11/1976.
9. Gli interventi di regimazione idraulica eseguiti dai servizi provinciali competenti sono regolati da normative tecniche specifiche che prevalgono sulle norme di cui al presente articolo.
10. I contenuti della Carta di Sintesi Geologica del PGUAP, e la Carta delle risorse Idriche, sono soggette ad aggiornamenti periodici, e sono prevalenti alle presenti norme.

Art. 56 bis – Protezione di pozzi, sorgenti, acque superficiali e sotterranee destinate a consumo umano

1. I pozzi e le sorgenti selezionate, meritevoli di tutela al fine di garantire integrità delle acque destinabili al consumo umano, individuate ai sensi delle disposizioni in materia, sono riportate a titolo cognitivo nelle tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche e ambientali del PUP.

2. In relazione alla vulnerabilità delle risorse idriche ed ai fattori di potenziale inquinamento o alterazione della circolazione idrica sotterranea, la Giunta provinciale approva con deliberazione una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche e definisce, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le seguenti aree di salvaguardia:
 - a) zone di tutela assoluta;
 - b) zone di rispetto idrogeologico;
 - c) zone di protezione.
3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 e le tavole dell'inquadramento strutturale e delle reti ecologiche ed ambientali, sono aggiornate periodicamente ed sono prevalenti alle presenti norme.

Art. 57 - Aree a rischio geologico e valanghivo

1. La disciplina della sicurezza geologica e valanghiva del territorio è regolata dalle cartografie provinciali e relative normative di attuazione formate ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2831 di data 23 ottobre 2003 e successivi aggiornamenti.
2. Le tavole di analisi n. IX e X riportano il grado di penalità dei suoli rappresentato dalle cartografie provinciali alla data di stesura del piano regolatore. Per l'estensione esatta dei vincoli geologici e la loro entità vanno consultate le cartografie in vigore secondo l'ultimo aggiornamento provinciale.
3. Le modalità di intervento sul territorio, gli elaborati necessari ad integrare i progetti di trasformazione edilizia o urbanistica dello stesso e le eventuali cautele da osservare sono definite dalle norme di attuazione allegate alle cartografie provinciali.

Art. 58 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

1. Sono aree di protezione idrogeologica quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della L.P. 23 maggio 2007, n. 11.
2. Tali aree sono indicate nella cartografia del sistema ambientale del P.R.G. L'individuazione esatta dei perimetri è comunque quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ed inoltre corrisponde ai boschi definiti dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e rappresentati nei piani forestali montani riportati nel P.R.G.
3. La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua conformemente alla legislazione vigente in materia. Qualsiasi intervento deve conformarsi alla normativa generale vigente sulla protezione idrogeologica ed ottenere le relative autorizzazioni da parte dell'autorità forestale.
4. I progetti per opere ed interventi soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, devono essere supportati da specifiche indagini e relazioni, redatte in funzione della classificazione dell'area di intervento indicata nella carta di sintesi geologica del PUP, che prevale in caso di discordanza con le indicazioni di PRG.

Art. 59 - Biotopi

1. La cartografia individua le riserve naturali locali regolate dalla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 e rappresentate nelle tavole delle reti ecologiche ambientali del P.U.P. e corrispondenti ai biotopi di interesse locale che sono assoggettati al disposto della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In tali aree è vietato qualsiasi intervento edilizio, sia diretto alla costruzione di fabbricati che indirizzato a realizzare infrastrutture (strade e sentieri, linee elettriche e telefoniche, acquedotti, fognature, opere idrauliche di qualsivoglia natura) che non siano finalizzate al mantenimento dei biotopi stessi. Risulta altresì vietata ogni costruzione o manomissione del suolo naturale. La coltivazione va svolta con tecniche tradizionali compatibili con la conservazione delle caratteristiche del biotopo stesso. L'esistente rapporto tra gli spazi occupati dai diversi habitat vegetali e i relativi margini va mantenuto, ovvero modificato ma solo per ricondurre l'uno e gli altri allo stato originale.
3. Sono ammessi solo gli interventi autorizzati dai competenti Uffici Provinciali. I "Biotopi di interesse Provinciale", in attuazione della L.P. 23 giugno 1986 n. 14 e le "riserve naturali locali" in attuazione della L.P. 23 maggio 2007 n. 11, sono regolamentati da apposita deliberazione della Giunta Provinciale.

Art. 60 - Aree di tutela archeologica

1. Si tratta di aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela.
2. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire sopralluoghi e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01-02-03), secondo le caratteristiche di seguito descritte:

A. Aree a tutela 03

Sito non contestualizzabile puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Si segnala l'indizio archeologico per un'attenzione da porre durante eventuali interventi di trasformazione. Nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare il sito e riqualificarlo come area a rischio 01 o 02.

Per quanto riguarda queste zone, per le quali le informazioni non sono attualmente tali da permettere una precisa individuazione dei luoghi di rinvenimento, si ritiene comunque utile che la Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., venga informata circa gli interventi di scavo che interessano gli ambiti di massima evidenziati e le zone limitrofe.

A tale proposito l'Ufficio Tecnico del Comune trasmetterà la comunicazione delle concessioni edilizie approvate che interessano tali aree.

B. Aree a tutela 02

Sito contestualizzato archeologicamente ancora attivo, non sottoposto a rigide limitazioni d'uso. Gli interventi antropici di trasformazione programmati e/o programmabili si

attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni Archeologici della PAT. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente bonificata o sottoposta a vincolo primario (area a rischio 01).

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di concessione edilizia, è di primaria importanza la possibilità, da parte della Soprintendenza per i beni archeologici della P.A.T., di acquisire con congruo anticipo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, per poter così programmare gli interventi del caso.

A tale scopo alla richiesta di concessione deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici, che l'Ufficio Tecnico trasmetterà alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. La Soprintendenza per i beni archeologici potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali lavori interessanti nuclei storici come perimetrati dal PRG. devono parimenti essere segnalati alla PAT quando gli eventuali lavori di sbancamento scendono ad una profondità superiore a m 1 ed interessano aree non manomesse in passato (p.e. realizzazione di parcheggi interrati o nuove cantine).

C. Aree a tutela 01

Sito contestualizzato, vincolato a ben precise norme conservative ai sensi del D.Leg. 22 gennaio 2004, n. 42. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica o ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

Art. 61 - Difesa delle aree a pascolo e a bosco

1. Ai fini della tutela ambientale e paesistica sono vietati:
 - a) i cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, fatte salve le direttive agricole di carattere generale provinciali o locali;
 - b) le trasformazioni che sovvertano senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, dell'arredo degli spazi aperti;
 - c) i movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria, o non finalizzati all'aumento della produttività agricola.
2. La nuova edificazione deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle e i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni.
3. I fabbricati rustici accessori alla conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali,

evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale.

4. I proprietari sono tenuti ad assicurare, compatibilmente con l'attività agricola e forestale, la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e di quanto altro può deturpare l'ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultano indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
5. Il Sindaco può provvedere con propria ordinanza a prescrivere le opere e le misure idonee ad assicurare il corretto assetto delle singole aree.
6. Nei pascoli è vietato alterare la configurazione dei suoli e il loro assetto vegetazionale se non per ripristinare documentate situazioni precedenti, mediante interventi di recupero funzionale e ambientale o per la realizzazione di interventi consentiti dal PRG.
7. Nei boschi il taglio degli alberi va eseguito con tecniche e in misura tale da non compromettere la qualità ambientale locale e quella paesistica complessiva. Rimboschimenti e ripiantumazioni vanno realizzati con essenze locali, da scegliere in funzione dei diversi habitat.
8. Gli interventi edilizi consentiti nelle aree improduttive possono disporsi solo in modo da defilarsi dalle visuali principali e devono adattarsi all'andamento del suolo ovvero collocarsi vicino alle strade esistenti. Oltre al recupero ed al mantenimento della viabilità esistente, è ammessa la costruzione di sentieri nuovi, purché dotati delle necessarie attrezzature e della segnaletica nella stretta misura dell'indispensabile, sempreché perfettamente inserite nell'ambiente.

Art. 62 – Aree di rispetto degli elettrodotti

1. I nuovi insediamenti I nuovi insediamenti che prevedano la potenziale permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere nella loro prossimità, su esplicita richiesta i gestori/proprietari della linea elettrica provvedono alla determinazione della Distanza di Prima Approssimazione (DPA) in ottemperanza alla legislazione in materia ed in particolare al D.Dirett. 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti". Ciò al fine di individuare l'eventuale interessamento di aree di permanenza prolungata ai valori di esposizione da induzione magnetica potenzialmente critici.
2. In relazione ai limiti massimi di esposizione a campi magnetici, ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" attuativo della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, si fissa l'obiettivo di qualità di 3 micro Tesla per il valore dell'induzione magnetica in caso di progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, al fine della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz.
3. Sugli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto degli elettrodotti sono vietati gli aumenti di volume.

Art. 63 - Cautele per l'esecuzione delle infrastrutture

1. Tutti gli interventi infrastrutturali vanno progettati ed eseguiti attenendosi a rigorosi criteri di minima alterazione del paesaggio e dell'ambiente e di accurato inserimento nel quadro costruito, assicurando le più attente misure di mitigazione per gli impatti negativi non eliminabili. La procedura di V.I.A. si applica comunque secondo le disposizioni di legge.
2. All'esterno dei centri abitati la realizzazione di nuove linee elettriche di alta e media tensione, nuovi gasdotti, nuovi impianti per le telecomunicazioni, è ammessa solo se risulta accettabile dopo specifici studi di impatto ambientale e solo a condizione che ogni impatto negativo residuo sia adeguatamente mitigato e ridotto a entità accettabili.
3. All'esterno dei centri abitati la pubblicità commerciale è vietata e la segnaletica stradale va ridotta al minimo tecnicamente necessario, adottando di preferenza i formati ridotti previsti dal Codice della Strada.
4. Nella esecuzione delle strade rurali, boschive o a pascolo di cui all'articolo relativo si deve assicurare che l'intervento sia rispettoso dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 64 - Raccomandazioni per la buona tenuta dei luoghi

1. E' vietato alterare l'assetto morfologico, paesistico e funzionale dell'ambiente naturale e del terreno se non per gli interventi e le opere previsti dal Piano. Le eventuali modifiche apportate con gli interventi ammessi non devono compromettere la stabilità del suolo e le sue condizioni idrogeologiche e devono migliorare le sue qualità paesaggistiche e naturalistiche.
2. In generale, salvo che dove indicato dal Piano, è vietato:
 - a) scavare, estrarre e depositare qualsiasi tipo di inerte, roccia o minerale;
 - b) tenere discariche di qualsivoglia natura e entità;
 - c) tenere all'aperto e in vista depositi di materiali e macchinari edilizi, di rottami di qualsiasi natura, e accumuli di merce alla rinfusa.
3. Una volta cessata la loro funzione, le strutture delle opere provvisorie e gli impianti dismessi vanno smantellati e rimossi; i sedimi abbandonati di ogni tipo di infrastrutture, comprese le strade di cantiere e le cave eventualmente aperte in funzione di qualsivoglia intervento ormai compiuto, vanno sistemati col ripristino degli assetti precedenti del terreno e della vegetazione, a cura e spese dei proprietari o dei concessionari.
4. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, ha facoltà di far rimuovere elementi di ogni genere (insegne, scritte, depositi di materiali, ecc.) contrastanti con il carattere civile e il quadro storico dell'abitato, e di proporre progetti di recupero e riqualificazione di pubblica convenienza ed utilità.
5. E' esclusa sotto qualsiasi forma l'affissione di pubblicità commerciale all'infuori degli appositi spazi fissati dal Comune.
6. L'installazione di elementi in vista per i servizi di interesse collettivo e particolarmente di cavi, tubi, corpi illuminanti e relativi sostegni, ganci, semafori, segnaletica stradale, targhe, insegne, pensiline, chioschi, panchine, ringhiere, cordoli, volumi tecnologici e simili negli spazi aperti va

progettata ed eseguita con particolare cura sia nella scelta dei siti che nei tipi di elementi costruttivi, opere e interventi da adottare, avendo per obiettivo la conservazione e la valorizzazione dei caratteri storici e paesistici dell'ambiente urbano.

TITOLO VI

AREA SOGGETTE ALLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Art. 65 – Comparto Edificatorio – Castel Croda

Il Comparto Edificatorio di Castel Croda è soggetto alla normativa di cui all'art. 39 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

L'edificio di Castel Croda è senza dubbio la testimonianza storica ed architettonica più rilevante dell'intero abitato di Daiano. Ciò che deve essere valorizzato con l'intervento di restauro è proprio l'aspetto emblematico che l'edificio, nonostante le manomissioni successive, comunque conserva, tanto da poter essere individuato come paradigma dei modi di vivere, di costruire e di abitare il luogo in cui sorge.

L'edificio si caratterizza per la presenza di una parte riservata alle abitazione, di parti rustiche, di parti comuni, dall'insieme delle quali si riesce ancora a ricostruire i modi di vita antichi. Si caratterizza anche per la presenza di accessi a monte per i fienili e di accessi a valle per le stalle e le abitazioni, per la presenza di un forno del pane sul prospetto est, di finestre ogivali con gli stipiti in pietra, di un erker in facciata sud, di un passaggio coperto, di un aia che attraversa tutto l'edificio e su cui si affacciano stalle, avvolti, pollai, concimaie e legnaie. L'insieme degli elementi definisce un organismo complesso di notevole interesse e qualità formale ed architettonica. Questi elementi e queste caratteristiche fanno di Castel Croda un "monumento" che documenta la storia sociale ed economica dell'abitato e rende evidente l'importanza del mantenimento dell'integrità di tutti gli elementi, delle loro relazioni e della complessità funzionale che ne deriva. La frantumazione della proprietà ha comportato l'arbitraria suddivisione di ambiti e spazi originariamente a carattere unitario sia dal punto di vista funzionale che formale ed architettonico. Si impone quindi un intervento sistematico, coordinato ed esteso all'intero complesso edilizio, alla base del quale ci deve essere una visione d'insieme che sia in grado, attraverso una progettazione unitaria, di riconoscere i singoli elementi costitutivi al fine di valorizzarne e conservarne l'assetto complessivo.

Art. 66 – Piano Edilizia Abitativa - Melae

Il Piano Edilizia Abitativa previsto per l'area di Melae è soggetto a quanto previsto dall'art. 42 comma 1 lettera c), comma 4 e dall'art. 45 comma 1 lettera c) della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 in materia di edilizia abitativa agevolata.

Il piano prevede la realizzazione di due edifici residenziali per circa 8-10 unità abitative complessive con accesso a monte da una nuova strada di lottizzazione e accesso a valle ai parcheggi interrati da strade esistenti previste in potenziamento nel piano. Le strade a monte ed a valle previste di progetto ed in potenziamento hanno entrambe la fascia di rispetto di cinque metri.

I nuovi edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- tetto a due falde con timpano affacciato a sud;
- vano scala centrale con doppio accesso a valle a monte su due distinti livelli.

Nell'edificazione si devono rispettare i seguenti indici:

-lotto minimo	sf	600	mq
-numero dei piani	np	3	
-indice di utilizzazione fondiaria	Uf	60%	
-rapporto di copertura	Rc	25%	

Tutti i nuovi edifici devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione. I parametri edilizi da rispettare sono quelli previsti per le aree C – Insediamenti abitativi di completamento.

La tav. 12 -Piani Attuativi Schemi di intervento -rappresenta gli obiettivi e gli esiti formali che il piano intende perseguire.

Art. 67 – Piano di Lottizzazione Residenziale - Pasqualine

Il Piano di Lottizzazione Residenziale per l'area Pasqualine, di iniziativa privata, è soggetto a quanto previsto dagli artt. 42 e 44 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.

Il piano prevede la realizzazione di quattro edifici residenziali con accesso a monte da una nuova strada di lottizzazione e accesso a valle a servizio della zona a verde e degli eventuali accessi pedonali.

I nuovi edifici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- tetto a due falde con timpano affacciato a sud;
- vano scala centrale con doppio accesso a valle a monte su due distinti livelli.

Nell'edificazione si devono rispettare i seguenti indici:

-lotto minimo	sf	600	mq
-numero dei piani	np	3	
-indice di utilizzazione fondiaria	Uf	60%	
-rapporto di copertura	Rc	25%	

Tutti i nuovi edifici devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche e formali di cui ai Criteri per l'esercizio della tutela ambientale allegati alle presenti norme di attuazione I parametri edili quelli della zona di completamento

La tav. 12 -Piani Attuativi Schemi di intervento -rappresenta gli obiettivi e gli esiti formali che il piano intende perseguire.

Art. 68 – Piano di Lottizzazione Alberghiera - Brega

Il Piano di Lottizzazione Alberghiera previsto per l'area Brega, di iniziativa privata, è soggetto a quanto previsto dall'art. 42 comma 1 lettera d) e comma 5 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1.

La cartografia del PRG indica sulla S.S. 620 del Passo di Lavazè due nuove rotatorie di tipo europeo agli incroci con la Via Lunga e la Via San Tommaso. Tra le due rotatorie è previsto il potenziamento della strada con due nuovi marciapiedi. Il Piano di Lottizzazione Alberghiera si colloca all'interno del tornante in località Brega con accesso da una nuova strada di lottizzazione in direzione est-ovest che parte dalla rotonda all'incrocio con la Via San Tommaso.

Valgono i seguenti indici:

- lotto minimo	Sf	2.500	mq
- numero dei piani	np	4	
- indice di utilizzazione fondiaria	Su/Sf	100%	
- rapporto di copertura	Rc	40%	

E' sempre ammessa la costruzione in aderenza e in appoggio mentre la costruzione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta è ammessa in presenza di specifica autorizzazione debitamente intavolata dei proprietari confinanti ma deve essere assicurato il rispetto delle distanze minime stabilite fra gli edifici.

La Residenza Turistica Alberghiera è ammessa per un rapporto massimo del 50% della superficie utile destinata a camere suites o appartamenti (compresi i bagni) con esclusione di quella destinata ai servizi comuni.

Una quota pari al 15% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde con essenze autoctone ad alto fusto a foglia caduca.

L'accesso al piano di lottizzazione dovrà avvenire dalla rotatoria rappresentata in cartografia, mentre lo sviluppo del tracciato stradale all'interno del perimetro della lottizzazione può essere modificato in fase di progettazione di dettaglio.

Art. 69 – Piani Particolareggiati

I Piani Particolareggiati previsti dal P.R.G. corrispondono ai Piani Attuativi regolamentati dall'art. 42 e 45 della L.P. 4 marzo 2008, n.1.

Sono previsti i seguenti Piani Particolareggiati:

P.P. 1 Abrogato

P.P. 2 Abrogato;

P.P. 3 Piano Particolareggiato 3 – Ex Colonia Pavese;

P.P. 4 Piano Particolareggiato 4 – Parco urbano;

P.P. 5 Piano Particolareggiato 5 – Località Pozze.

P.C.E. Abrogato

P.P. 1 Abrogato

P.P. 2 Abrogato

P.P. 3 Piano Particolareggiato 3 – ex Colonia Pavese

Il Piano Particolareggiato 3 comprende l'edificio e il terreno di pertinenza dell'ex Colonia Pavese situata a monte dell'abitato. Le particelle catastali comprese nel piano sono: pp.edd. 254, 255, 256, 282, 283, 284 e p.f. 1430, per una superficie fondiaria complessiva di mq. 15.000 circa.

L'edificio originario è stato costruito nel corso della seconda guerra mondiale e destinato dapprima

a fabbrica di cannocchiali e mirini per conto delle forze armate, poi dopo la guerra fu destinato alla produzione di lenti da vista e successivamente trasformato in colonia estiva per ragazzi e ragazze. Ha cessato la sua funzione a partire dalla metà degli anni '60. Nel tempo, la sagoma dell'edificio è venuta a costituire uno degli elementi rilevanti del panorama della Valle di Fiemme visto dalla conca di Cavalese. Il piano prevede la conservazione dell'edificio principale visibile da valle il quale è stato classificato come edificio storico isolato oggetto di schedatura con categoria di intervento a ristrutturazione e vincolo di facciata. L'edificio da conservare è costituito da tre piani fuori terra e da una torre di ulteriori tre piani. La superficie utile complessiva dell'edificio esistente vincolato a ristrutturazione è di mq. 3.000 circa.

Il piano particolareggiato deve prevedere la conservazione e il riuso dell'edificio principale (corpo di fabbrica sud della p.ed. 255) salvaguardandone i fronti, mantenendo le posizioni, le dimensioni e le scansioni dei fori di facciata; è vietata la realizzazione di nuovi balconi aggettanti. Tutti gli altri edifici possono essere demoliti e sostituiti da nuovi edifici nel rispetto dei seguenti parametri:

- numero dei piani	np	3
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	60%
- rapporto di copertura	Rc	30%

Nel calcolo di Uf e Rc va compreso anche l'edificio esistente. I nuovi edifici dovranno essere previsti sul retro dell'edificio vincolato a ristrutturazione e organizzati in riferimento al suo asse di simmetria. La superficie prospiciente l'edificio esistente a sud è inedificabile e dovrà essere destinata a piazza pedonale e parco pubblico.

L'attuazione delle previsioni del piano attuativo è subordinata alla realizzazione della nuova strada di accesso prevista nel PRG a partire dall'incrocio tra la Via Lunga e la S.S.620 del Passo di Lavazè. Il PRG prevede inoltre la realizzazione di un nuovo accesso pedonale in asse con l'ingresso principale sul fronte sud a partire dalla piazzola parcheggio di Via Pasqualine; si prevede poi che lo stesso percorso pedonale prosegua verso valle fino a collegarsi con la Via Lunga in prossimità del Centro Servizi; la Via Lunga ed il Centro Servizi sono a loro volta collegati pedonalmente con il Parco Urbano e il Piano di Lottizzazione Alberghiera in zona Brega.

Gli edifici e le aree ricompresi nel piano attuativo devono essere destinati ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico di cui all'elenco redatto ai sensi dell'art. 41 del D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Il piano terra dell'edificio principale vincolato a ristrutturazione può essere destinato ad uso commerciale. I piani superiori dell'edificio principale vincolato a ristrutturazione possono essere destinati a uso pubblico o di interesse pubblico. La torre deve essere destinata all'uso pubblico o di interesse pubblico.

La tav. 12 - Piani Attuativi Schemi di intervento -rappresenta gli obiettivi e gli esiti formali che il piano intende perseguire.

P.P. 4 Piano Particolareggiato 4 – Parco urbano

Il Piano Particolareggiato 4 comprende la zona sportiva a monte di Via San Tommaso con il campo da tennis, il campo da bocce e l'edificio contenente il bar e i servizi, ed inoltre i terreni circostanti. Scopo del piano particolareggiato è riqualificare le strutture esistenti e intessere una trama di relazioni tra le varie parti circostanti: il parco giochi a valle di Via San Tommaso, l'area della chiesa e del cimitero, il Centro Servizi in Via Lunga, i nuovi marciapiedi previsti ai margini

della strada statale inserita in potenziamento tra l'incrocio con la Via San Tommaso e la Via Lunga, la nuova area alberghiera in zona Brega oltre la statale.

La tav. 12 - Piani Attuativi Schemi di intervento -rappresenta gli obiettivi e gli esiti formali che il piano intende perseguire.

Il Piano Particolareggiato 4 deve prevedere i seguenti interventi:

- realizzazione di una zona a verde attrezzato con luoghi di sosta e panchine a monte del campo da bocce, percorso da tracciati pedonali di collegamento in direzione est-ovest e nord-sud,
- realizzazione di un nuovo parcheggio immediatamente ad est del campo da tennis con accesso dalla Via San Tommaso,
- realizzazione di uno sbocco a valle per la Via al Cervo attraverso l'area a verde attrezzato fino al parcheggio di progetto previsto su Via S. Tommaso, con istituzione di un senso unico per Via al Cervo,
- ripristino dei tracciati delle vecchie vie di campagna di cui resta visibile la traccia e la giacitura catastale, con realizzazione di nuovi percorsi pedonali e carrabili,
- riqualificazione con eventuale ampliamento delle strutture sportive e dell'edificio esistenti.

E' ammessa la realizzazione all'interno delle strutture sportive e/o polifunzionali di progetto, ricadenti nelle aree di cui al presente PP4, di superfici destinate ad attività commerciali, nei limiti di legge per gli esercizi di vicinato di cui al Titolo VIII delle presenti Norme.

P.P. 5 Piano Particolareggiato 5 – Località Pozze

Il Piano Particolareggiato 5 in Località Pozze interessa terreni di proprietà agricola privata ed è un piano attuativo di iniziativa privata soggetto a quanto previsto dall'art. 42 e dall'art. 44 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1. Nelle aree agricole individuate dal piano, salvo quanto previsto per le aree E3 – aree per insediamenti zootecnici – per le quali valgono le norme previste nel relativo articolo delle presenti NTA, sono ammesse le attrezzature e gli edifici funzionali alla realizzazione di una fattoria didattica, al fine di promuovere le “attività ricreative, culturali e didattiche” così come definite dalla L.P. 19 dicembre 2001, n. 10.

In tali aree è ammessa la realizzazione delle seguenti attrezzature:

- la realizzazione di locali per la didattica e l'accoglienza (spazi comuni) con i relativi servizi igienici;
- la realizzazione di strutture anche minimali per la sosta degli escursionisti;
- la realizzazione di attrezzature per il ricovero dei cavalli e le relative staccionate sia per il controllo degli animali sia per la didattica e l'insegnamento (tondino)
- l'ampliamento degli edifici esistenti al fine di ricavare locali dove collocare attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione dell'attività didattica e per permettere agli ospiti

di assistere allo svolgimento concreto delle attività agricole;

- la realizzazione di locali accessori necessari allo stoccaggio di materiali pericolosi al fine di evitare il rischio di contatto accidentale con gli ospiti;
- la realizzazione di recinti e piccoli ricoveri per animali in funzione dell'attività didattica;
- la posa di cartelli informativi e didattici con la possibilità di definire dei percorsi informativi come guida per la scoperta dell'ambiente e dell'attività agricola;
- degli spazi di parcheggio da realizzarsi con sistemi drenanti e grigliati inerbiti;
- l'adeguamento dell'attività agrituristica ampliandone le possibilità operative a sostegno delle attività didattiche e più in generale come servizio agli escursionisti.

Ad esclusione dei volumi tecnici sono ammessi aumenti volumetrici pari al 5% degli edifici agricoli esistenti.

La realizzazione di nuovi edifici in legno privi di interrati per l'accoglienza e la didattica per una SUR massima di mq 300 da realizzarsi preferibilmente in forma aggregata e, compatibilmente con le norme igienico sanitarie, nelle immediate vicinanze degli edifici esistenti.

P.C.E. Abrogato

TITOLO VII

DEROGA

Art. 70 – Deroga

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico è ammessa la deroga alle presenti norme di attuazione con le procedure previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
2. Il rilascio della concessione in applicazione ai poteri di cui al comma 1 del presente articolo è subordinato all'autorizzazione del Consiglio Comunale e, in caso di contrasto con la destinazione urbanistica, successivamente al nulla osta della Giunta Provinciale.
3. A tal fine si applica quanto previsto dagli artt. 112, 113 e 114 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 e dal Capo XI del D.P.P. n. 18-50/leg. di data 13 luglio 2010.

TITOLO VIII

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE

Art. 71 Contenuti

(1) Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di pianificazione urbanistica e con riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 della Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale "legge provinciale sul commercio 2010") e s.m., si conforma ai "*Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale*" approvati con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 1 luglio 2013, secondo quanto previsto dalle presenti Norme.

Qualora le disposizioni normative richiamate dovessero subire delle modifiche, l'adeguamento avverrà d'ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d'adeguamento.

(2) Le presenti norme contengono le prescrizioni di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti:

a) la compatibilità delle destinazioni d'uso urbanistiche con l'insediamento delle diverse tipologie di strutture commerciali per la vendita al dettaglio;

b) i vincoli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico;

c) le condizioni minime di compatibilità urbanistica e funzionale per l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita, con riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento.

(3) Le disposizioni dei successivi articoli non si applicano a tutte quelle forme di vendita comprese nei "casi di esclusione" di cui all'art. 2 della L.P. 30.07.2010 n. 17 e s.m.

Art. 72 Definizioni

(1) Ai fini degli articoli che seguono si intendono:

a) per "legge", la Legge Provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e s.m.;

b) per "regolamento della legge", le disposizioni attuative costituite dal D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. – "*Regolamento di esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso*";

c) per "commercio al dettaglio" l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

d) per "commercio all'ingrosso" l'attività svolta da chiunque acquista professionalmente merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, a utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande;

e) per “superficie di vendita”, l’area destinata all’esposizione e alla vendita delle merci al pubblico, compresa quella destinata alla sosta e al transito del pubblico all’interno dell’esercizio, meglio definita dall’art. 7 del regolamento della legge;

f) ai fini delle presenti disposizioni, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali.

Art. 73 Tipologie delle strutture distributive e degli insediamenti commerciali

(1) Ai fini delle presenti Norme, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio si articolano, in termini di classi dimensionali, nel modo seguente:

a) “esercizi di vicinato”: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.;

b) “medie strutture di vendita”: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a 150 mq. e fino a 800 mq.;

c) “grandi strutture di vendita”: gli esercizi aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita;

d) “centro commerciale al dettaglio”: una grande struttura di vendita nella quale almeno due esercizi commerciali al dettaglio sono inseriti in una struttura, anche fisicamente discontinua, a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni o spazi di servizio coperti o scoperti gestiti unitariamente; rientrano in ogni caso negli spazi di servizio gestiti unitariamente tutti i locali e spazi coperti o scoperti destinati alla sosta o al transito del pubblico all’interno o all’esterno della struttura edilizia, compresi i parcheggi pertinenziali; in considerazione delle peculiari caratteristiche del tessuto urbano, con riferimento ai centri storici il regolamento di esecuzione può derogare alla definizione prevista da questa lettera.

(2) Per attività “multiservizi” si intendono gli esercizi di vendita insediati in zone montane comprendenti anche altre attività complementari di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 61 della legge e relativi criteri di attuazione (Del.G.P. n. 2778 dd. 03.12.2010) aventi superficie di vendita fino a mq. 300. (*)

CAPO I – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL’INTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 74 Criteri e parametri d’insediamento degli esercizi commerciali

(1) All’interno del perimetro dei centri storici (art.25) la legge prevede la generale possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie. Gli interventi sono sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dal regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla VIA.

(2) Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio sono fissati i seguenti parametri minimi:

a) mq. 12,5 di superficie minima del posto auto;

b) mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita, con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio inferiore a mq. 2.500;

c) mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita, con esclusione degli spazi di manovra per gli esercizi con superficie di vendita al dettaglio superiore a mq. 2.500.

Qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l'impossibilità di reperire i relativi spazi da destinare a parcheggio pertinenziale, gli interventi sono esonerati dall'obbligo del rispetto delle suddette quantità minime di parcheggi pertinenziali.

(3) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dagli artt. 4 e 5 della L.P. 07.01.1991 n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità stabiliti all'art. 6 della L.P. 1/1991.

CAPO II – INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI CENTRI STORICI

Art. 75 Zone compatibili con gli insediamenti commerciali

(1) Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 4 per gli insediamenti commerciali all'interno dei centri storici, gli esercizi di vicinato nonché le medie strutture di vendita possono essere insediati, unitamente ad altre destinazioni d'uso ammesse:

a) nelle zone residenziali di completamento e di nuova espansione (art.33);

b) nelle zone alberghiere (art.38);

c) nelle zone per servizi e attrezzature (art.46 e art.68-PP4);

d) nelle aree a verde pubblico (art.47).

(2) Le attività "multiservizio" possono essere insediate in tutte le zone compatibili con gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, meglio specificate al precedente comma.

(3) Le grandi strutture di vendita potranno essere insediate esclusivamente ove previsto dal Piano territoriale della comunità (PTC), o specifico suo piano stralcio, dopo la sua approvazione. L'ampliamento delle grandi strutture di vendita esistenti è sempre ammesso, in tutti luoghi del territorio comunale in cui esse sono già insediate, compatibilmente con le norme di zona.

(4) Per quanto riguarda la vendita dei prodotti dell'agricoltura da parte degli imprenditori agricoli, sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del Piano urbanistico provinciale e nei limiti previsti dall'art. 2135 del Codice Civile e dal Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001).

(5) Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree del PRG:

- a) aree di servizio viabilistico;
- b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 4;
- c) aree per attrezzature e servizi pubblici, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 1;
- d) aree a verde pubblico o privato, fermo restando le disposizioni di cui al precedente c. 1;
- e) fasce di rispetto.

Art. 76 Dotazione degli spazi a parcheggio pertinenziali

(1) Sotto il profilo degli standard a parcheggio degli esercizi di commercio al dettaglio sono fissati i seguenti parametri minimi, da intendersi con esclusione degli spazi di manovra:

- a) mq. 12,5 di superficie minima del posto auto;
- b) per gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita del settore non alimentare: mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita;
- c) per medie strutture di vendita del settore alimentare/misto: mq. 1,0 per ogni mq. di superficie di vendita;
- d) i parcheggi pertinenziali delle medie strutture di vendita devono essere collocati preferibilmente, ed in ogni caso in misura non inferiore al 30%, in volumi interrati, evitando in ogni caso la sistemazione a parcheggio delle coperture degli edifici, salvo l'adozione di idonee soluzioni tecniche di mitigazione dei parcheggi, anche mediante adeguate sistemazioni a verde. Qualora il numero di parcheggi pertinenziali da realizzare in volumi interrati risulti uguale o inferiore a 10, gli stessi potranno essere eventualmente realizzati anche in superficie.

(2) Per le attività multiservizi di cui all'art. 61 della L.P. 17/2010, concernente interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane, il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può riconoscere l'esenzione dall'obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio, qualora la realizzazione dei parcheggi risulti eccessivamente onerosa rispetto alla rilevanza dell'interesse finalizzato ad assicurare la presenza del servizio.

(3) I parcheggi pertinenziali degli esercizi commerciali devono inoltre rispettare le caratteristiche riportate al seguente art. 7.

Art. 77 Caratteristiche dei parcheggi pertinenziali

(1) I parcheggi pertinenziali destinati alle autovetture hanno superficie e dimensioni minime non inferiori a mq. 12,5. Per gli spazi di manovra sia applicano i criteri generali stabiliti dalle disposizioni attuative in materia previsti dalla L.P. 1/2008 e s.m. e regolamenti attuativi.

(2) I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti e devono assicurare efficaci soluzioni di accesso, adottando gli accorgimenti necessari per agevolare la fruizione degli stessi e l'accessibilità ai punti vendita anche per il superamento delle barriere architettoniche. Pertanto devono essere collocati e organizzati in

modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; le relative aree possono essere recintate, salvo disposizioni contrarie, ma in tale caso la chiusura degli accessi deve essere eventualmente operante nelle ore e nei giorni in cui non si svolge l'attività di cui sono pertinenza.

(3) I parcheggi pertinenziali sono di norma localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono anche essere localizzati in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (indicativamente entro i 300 metri), purché sia garantita la funzione esclusiva di parcheggio pertinenziale e lo stesso sia collegato alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

(4) Al fine della qualificazione degli insediamenti, del recupero paesaggistico e funzionale dei fronti urbani e degli spazi di relazione tra viabilità pubblica ed edifici commerciali, la sistemazione dei posti auto in superficie deve escludere di norma il fronte stradale e/o principale dei manufatti edilizi, trovando collocazione sul retro dei manufatti stessi.

(5) Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti va individuata, nell'ambito dei parcheggi pertinenziali, una zona specificatamente destinata ai dipendenti della medesima struttura. Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali con una dotazione complessiva superiore ai 100 postiauto e articolati in più zone aventi accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più agevole in relazione alla disponibilità di posti.

(6) Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali al dettaglio devono essere dotati di idonei spazi riservati alla movimentazione delle merci e di aree di sosta per gli automezzi pesanti in attesa di scarico. Tali aree non devono interferire con il sistema dei parcheggi pertinenziali e devono essere servite da viabilità dedicata autonoma rispetto alla viabilità di transito e di accesso della clientela.

(7) L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dal presente articolo in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio.

Art. 78 Parametri urbanistico-edilizi degli insediamenti commerciali

(1) Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela nella misura di almeno un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini; deve essere garantita in ogni caso l'accessibilità anche alle persone disabili secondo quanto stabilito dal D.M. 14.06.1989 n. 236 e dagli artt. 4 e 5 della L.P. 07.01.1991 n. 1 in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Sono ammesse deroghe nei casi e con le modalità stabiliti all'art. 6 della L.P. 1/1991.

(2) Gli interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione finalizzati all'apertura e all'ampliamento di superficie entro il limite di mq. 800, di medie strutture di vendita al dettaglio con

superficie di vendita superiore a mq. 500 (con esclusione degli esercizi commerciali all'interno dei centri storici) devono rispettare i seguenti criteri e parametri:

- a) il rapporto tra la superficie di vendita totale e la superficie del lotto non può essere superiore al 50%;
- b) il rapporto massimo tra la superficie coperta complessiva edificata e la superficie del lotto non può essere superiore al 60%;
- c) almeno una quota non inferiore al 20% della superficie del lotto deve essere sistemata a verde, senza l'impermeabilizzazione del suolo e senza la realizzazione di volumi interrati;
- d) gli edifici destinati ad attività commerciale devono rispettare le caratteristiche costruttive corrispondenti almeno alla classe energetica "B+" secondo le disposizioni normative provinciali vigenti.

(3) Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può disporre la deroga agli standard a parcheggio per gli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché ai criteri e parametri del comma 2 precedente, nel caso di ampliamento di superficie delle medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni ed entro il limite massimo di mq. 800 qualora sia dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri medesimi. Rispetto alla superficie di vendita oggetto dell'ampliamento, deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq. 0,5 per ogni mq. di superficie di vendita.

(4) Nell'ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all'apertura o ampliamento di superficie entro i limiti massimi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge provinciale sul commercio (mq.800), di medie strutture di vendita in edifici esistenti all'esterno degli insediamenti storici nel rispetto del volume originario dell'edificio, il Comune può disporre la deroga ai parametri quantitativi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché ai criteri e parametri del comma 2 precedente. A tal fine gli interventi sono subordinati all'approvazione da parte del comune di un piano attuativo, ai sensi del capo IX del titolo II della legge urbanistica provinciale, finalizzato a definire gli interventi di riqualificazione e le eventuali misure compensative. Deve essere in ogni caso assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di mq 0,5 per ogni mq di superficie di vendita.

(5) Per quanto riguarda l'ampliamento delle grandi strutture di vendita si rimanda ai punti 6.4, 6.5 e 6.6 dei Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, allegato parte integrante della Delib. G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.

CAPO III – COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 79 Insediamento del commercio all'ingrosso

(1) Fatte salve diverse previsioni del Piano territoriale della comunità (PTC), o di suo specifico piano stralcio, il commercio all'ingrosso è consentito in tutti i casi ove è ammesso il commercio al dettaglio, purchè sia esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso.

(*) Art.61 - Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane - della l.p. 30 luglio 2010, n. 17

1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.
2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 o che integrano attività già presenti, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:
 - a) un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;
 - b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).
3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali e l'ammissibilità a contributo, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.
5. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
6. Agli esercizi commerciali previsti da quest'articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione.

ALLEGATO A

TABELLA 1

... omissis.

TABELLA 2/A

LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) <i>al di fuori delle aree specificatamente destinate all'insediamento (art. 3)</i> <i>D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche</i>				
CATEGORIA	strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	==			==
I CATEGORIA	30	60	90	120
II CATEGORIA	25	50	75	100
III CATEGORIA	20	40	60	
IV CATEGORIA	15	30	45	
ALTRE STRADE	10	20**	30**	
(*) = Per le strade esistenti la misura individuata è ridotta di 1/5 per terreni la cui pendenza media, calcolata sulla fascia di rispetto, sia superiore al 25%. (**) = Larghezza stabilita dal presente Regolamento.				
N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.				
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: - dal "limite della strada" per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per i raccordi e/o svincoli. -per le gallerie si misura conducendo dall'asse stradale una semicirconferenza di raggio pari alla larghezza della fascia di rispetto. Si definisce "limite della strada" il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 3, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Si definisce "asse stradale" la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.				
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA 2/B

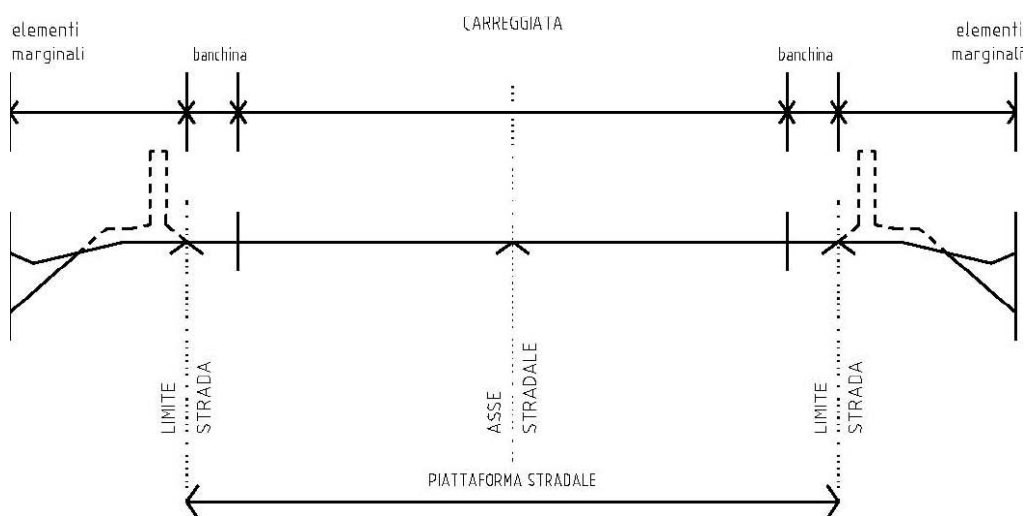
LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE (in metri) <i>all'interno dei centri abitati e delle aree specificatamente destinate all'insediamento in parte stabilite dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G. (art. 4)</i> <i>D.P.G.P. del 03.02.1995, n. 909 e succ. modifiche</i>				
CATEGORIA	Strade esistenti*	strade da potenziare	strade di progetto	raccordi svincoli
AUTOSTRADA	*			150
I CATEGORIA	10**	40	60	90
II CATEGORIA	7,5**	35	45	60
III CATEGORIA	7,5**	25	35	
IV CATEGORIA (S.S. 620; S.P.126)	5**	15	25	
ALTRE STRADE	5**	5**	10**	
(*) = Per le autostrade esistenti, la fascia di rispetto è determinata ai sensi dell'art. 9 della Legge 24.07.1961, n.729. (**) = Larghezza stabilita dalle presenti Norme di Attuazione del P.R.G.				
N.B. : Con la dizione "altre strade" si intende la viabilità locale (urbana ed extraurbana) e la viabilità rurale e forestale.				
LA LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI SI MISURA: - dal limite strada per le strade esistenti e le strade esistenti da potenziare; - dall'asse stradale per le strade di progetto; - dal centro del simbolo per raccordi e/o svincoli. -per le gallerie si misura conducendo dall'asse stradale una semicirconferenza di raggio pari alla larghezza della fascia di rispetto Si definisce "limite della strada" il confine della piattaforma stradale, così come appare nello schema dell'allegata tabella 3, intendendosi essa come l'area pavimentata costituita dalla carreggiata destinata allo scorrimento dei veicoli più le relative banchine laterali ed escluse eventuali piazzole di sosta. Si definisce "asse stradale" la linea centrale della carreggiata per le strade esistenti e da potenziare; è quella risultante dalla simbologia della strumentazione urbanistica per le strade da realizzare.				
Qualora il Comune abbia approvato un progetto che definisca con precisione la posizione e l'assetto futuro delle strade da potenziare e di progetto, la larghezza delle fasce di rispetto diventa quella delle strade esistenti e si rileva sul progetto.				

TABELLA 3

Caratteristiche delle sezioni stradali

CATEGORIA	PIATTAFORMA STRADALE	
	MINIMA	MASSIMA
AUTOSTRADA	--- --	--- --
I CATEGORIA	10.50	18.60
II CATEGORIA	9.50	10.50
III CATEGORIA	7.00	9.50
IV CATEGORIA	4.50	7.00
ALTRE STRADE	4.50*	7.00
STRADE RURALI E BOSCHIVE	--- --	3.00
(*) al di fuori delle zone insediative e per particolari situazioni e' ammessa una larghezza inferiore fino a mt. 3		

SCHEMA PIATTAFORMA STRADALE

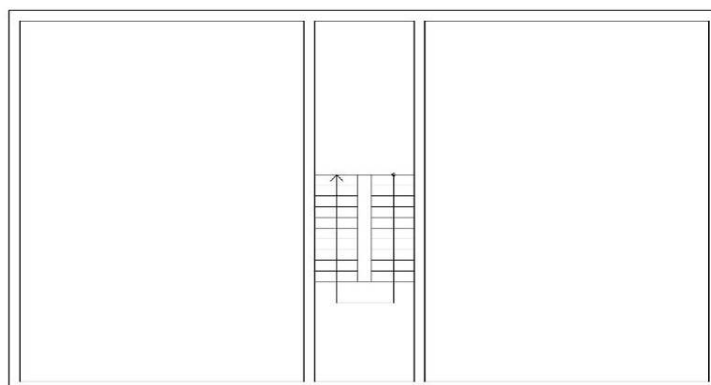


ALLEGATO B

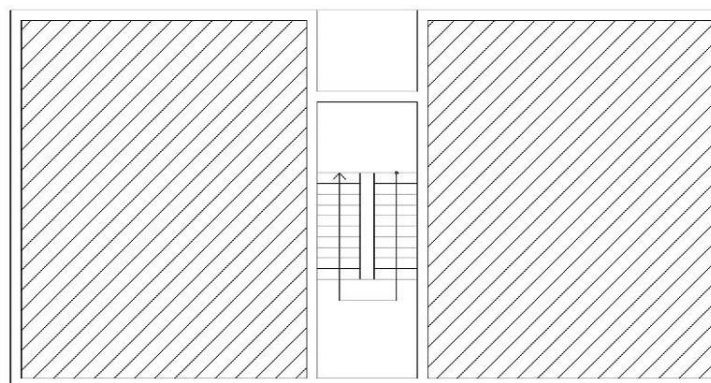
TABELLA 4 -Misurazione degli elementi geometrici

S.U.R Superficie utile residenziale edificabile - 1° parte

Piano Interrato



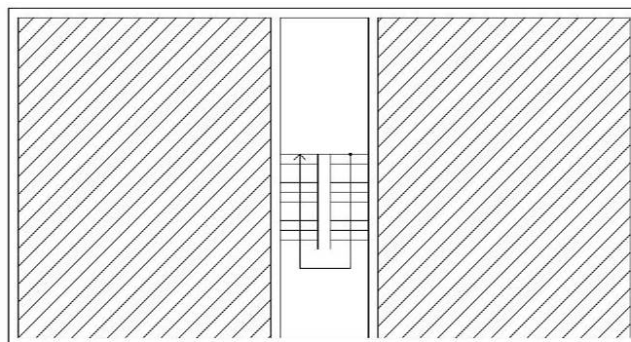
Piano Terra



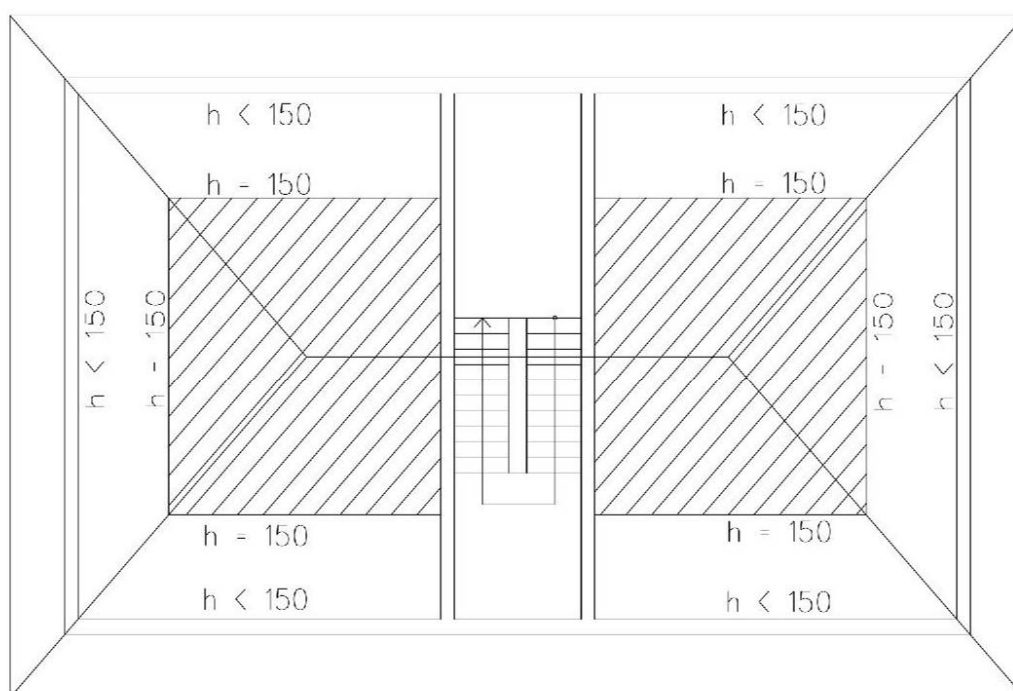
Superficie Utile Residenziale

S.U.R Superficie utile residenziale edificabile - 2° parte

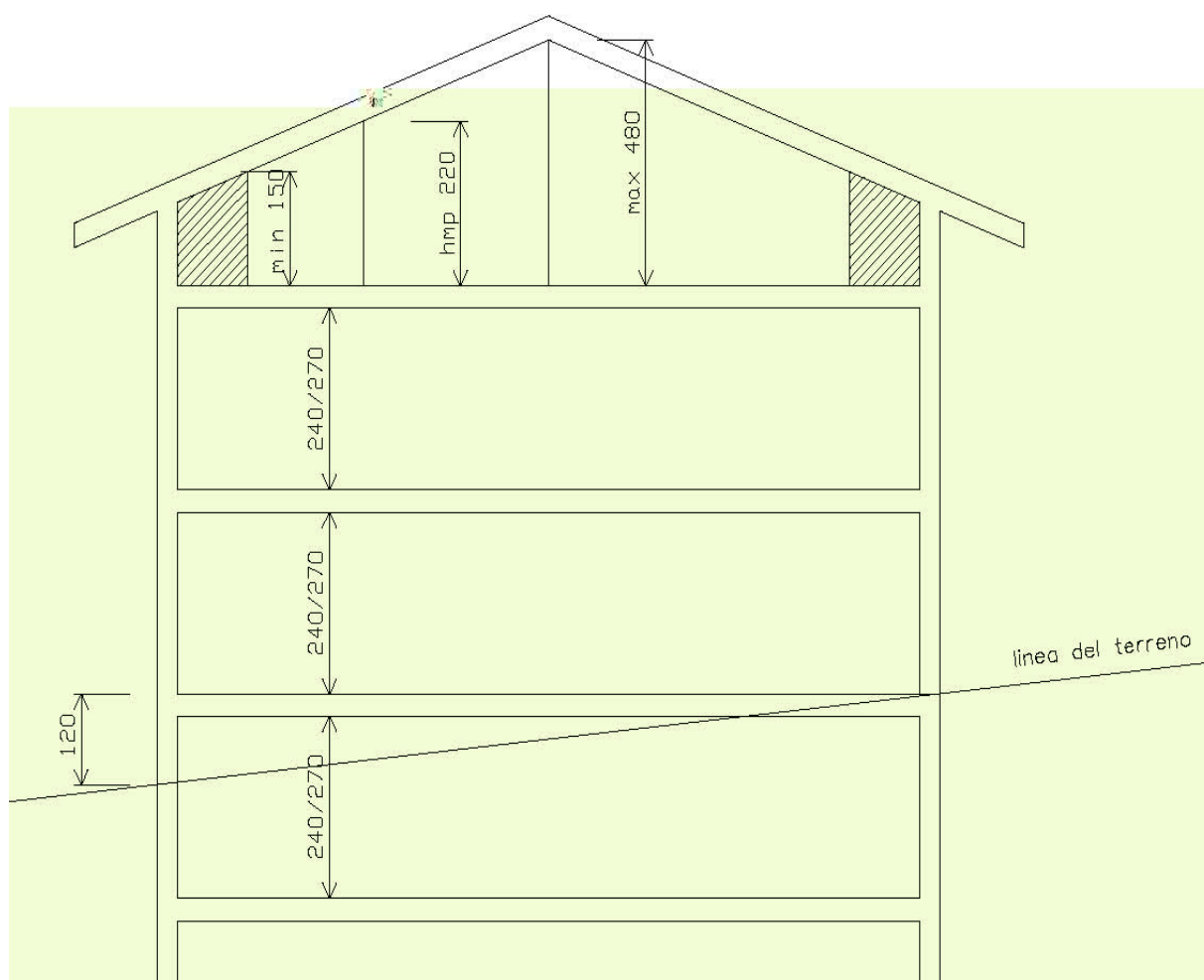
Piano Tipo



Piano Sottotetto



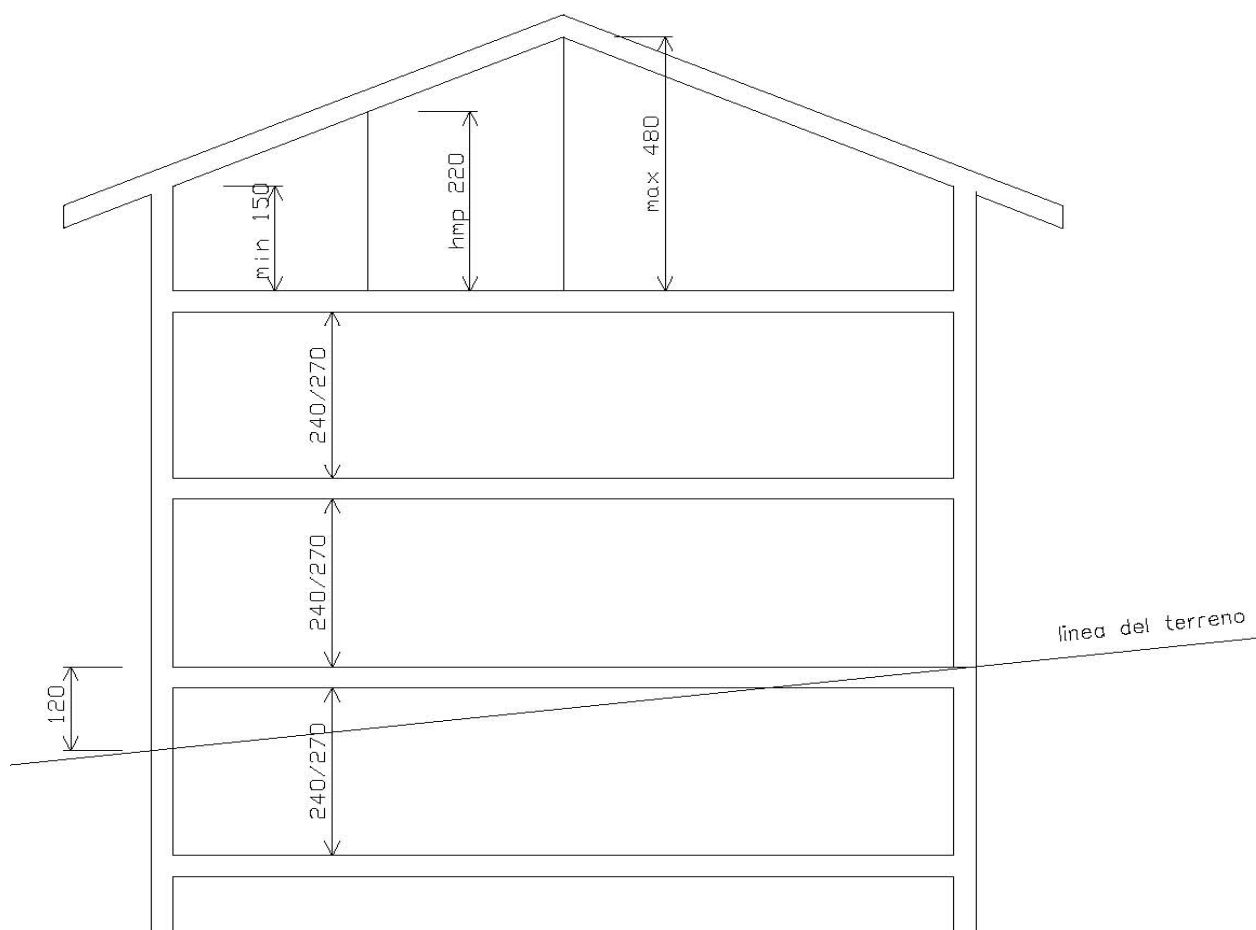
Superficie Utile Residenziale



La Superficie corrispondente alle parti di sottotetto con altezza inferiore a m. 1,50 non deve essere computata nella superficie utile residenziale

P – NP piano e numero di piani -3ª parte

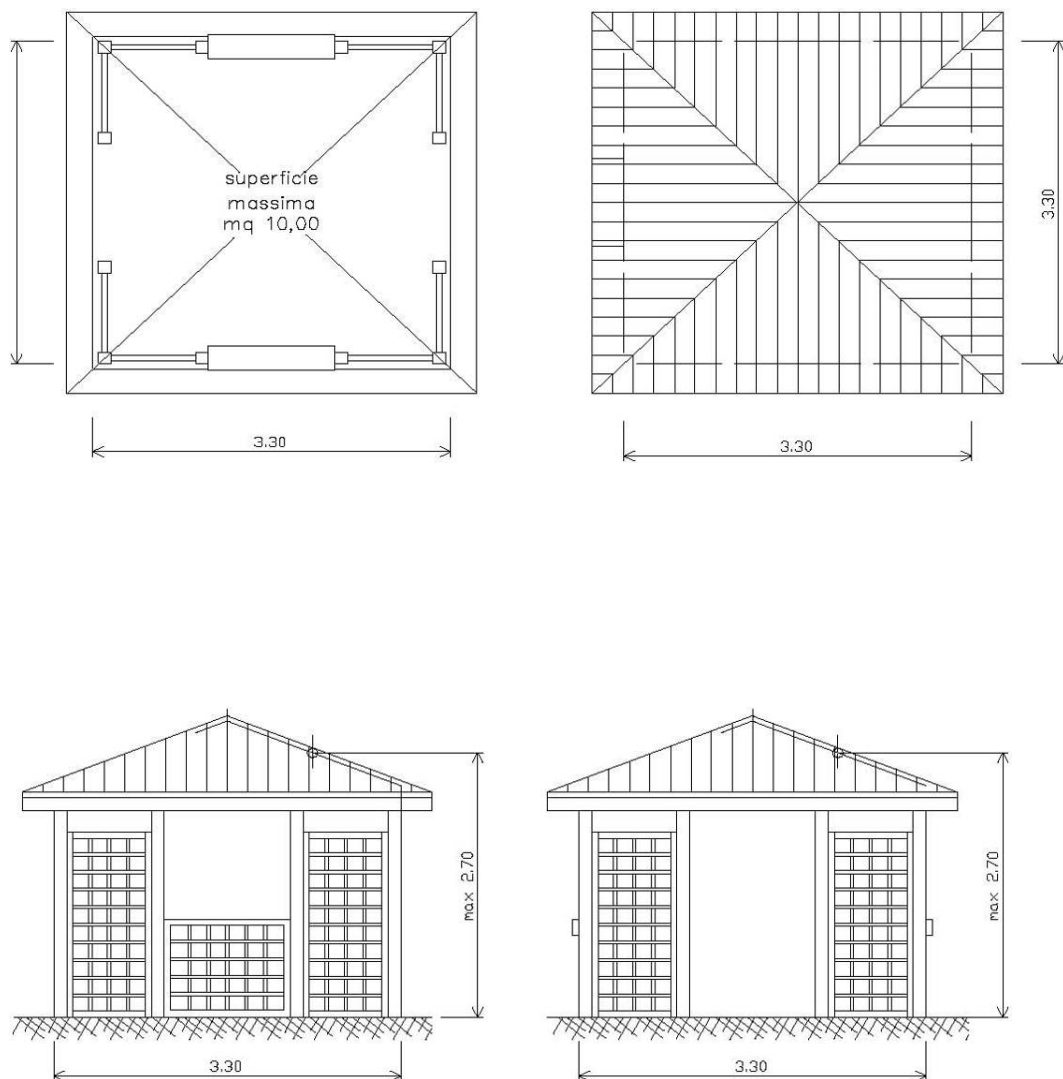
Schema calcolo del numero dei piani Art. 4



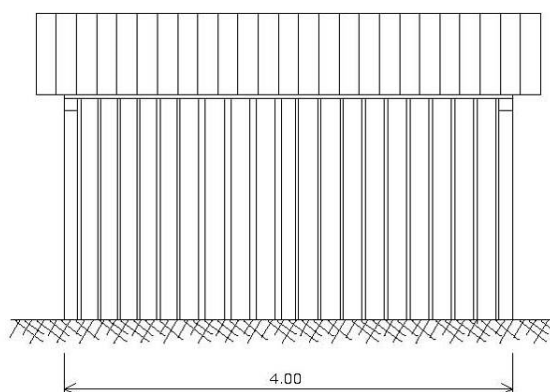
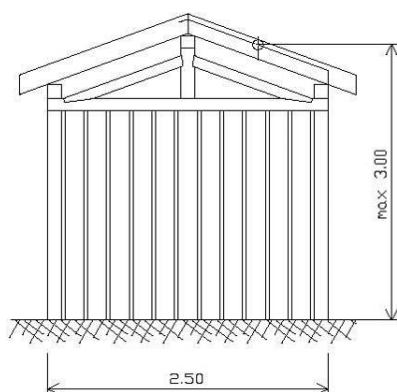
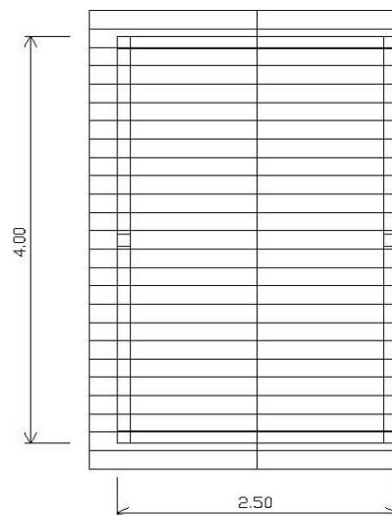
ALLEGATO C

Indicazioni tipologiche e formali dei fabbricati accessori

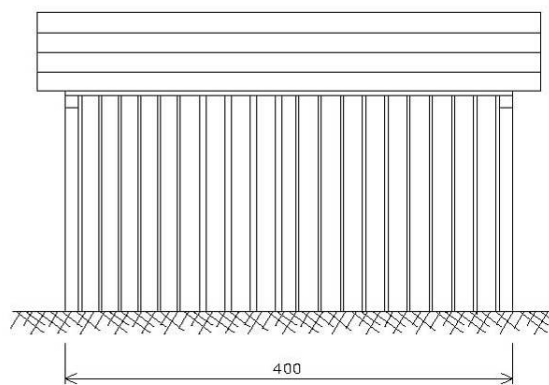
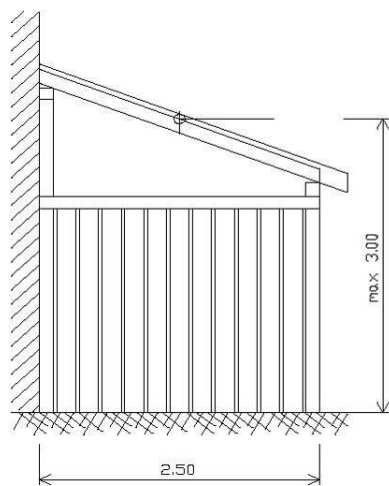
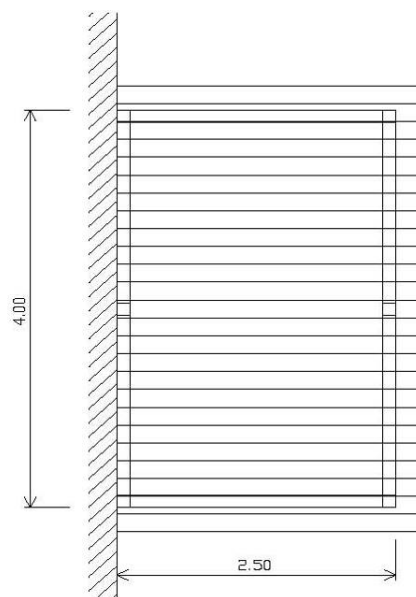
GAZEBO



LEGNAIA TIPO 1



LEGNAIA TIPO 2



ALLEGATO D

Schemi esemplificativi all'art. 4 al fine della misurazione elementi geometrici delle costruzioni e in materia di distanze. Allegato 1 e 2 della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010

SOMMARIO.

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Tabella

	Allegato 1 - Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.
1	Art. 2, comma 1, lettera f) - Piano di spiccato
1	Art. 2, comma 2, lettera a) - Altezza dell'edificio
2	Art. 2, comma 1, lettera g) - Sedime
2	Art. 2, comma 2, lettera f) - Superficie coperta

	Allegato 2 - Disposizioni provinciali in materia di distanze.
2	Art. 2, comma 4 - Sedime
3	Art. 2, comma 1 - Sopraelevazione in aderenza
4	Art. 5, comma 1, lett. a) - Distanze tra edifici
4	Art. 5, comma 2 - Distanze tra edifici non antistanti
5	Art. 2, comma 2 - Aggetti
6	Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche
7	Art. 3, comma 3, lett. a) - Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico)
7	Art. 3, comma 3, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime nelle Zone A e B
8	Art. 5, comma 1, lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti
8	Art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti
9	Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti senza penalizzazione
10	Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti con penalizzazione

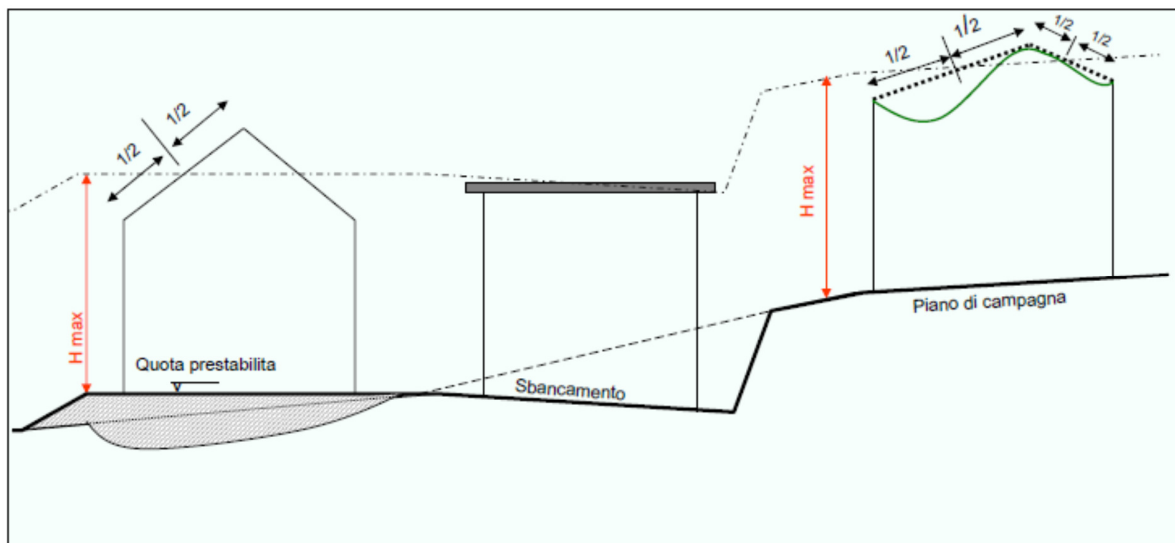
TABELLA 1

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Allegato 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

Art. 2, comma 1, lettera f) - Piano di spiccato;

Art. 2, comma 2, lettera a) - Altezza dell'edificio.



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

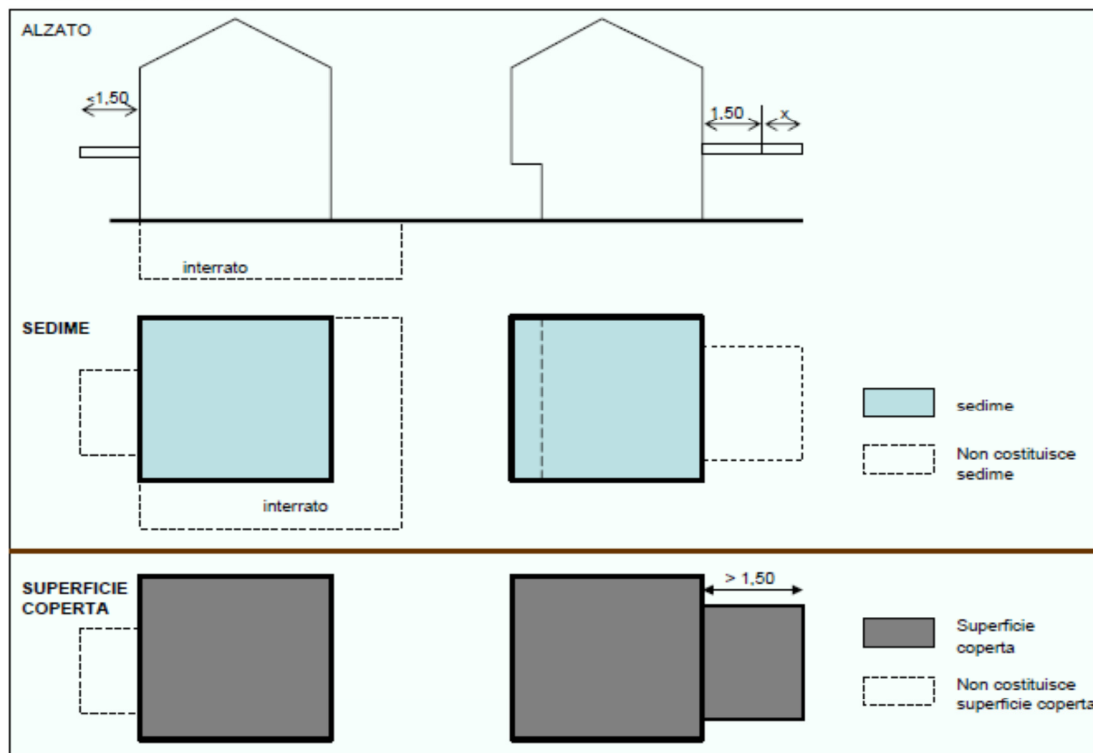
TABELLA 2

Allegato 1 Definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni.

Art. 2, comma 1, lettera g) - Sedime; comma 2, lettera f) - Superficie coperta

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 4 - Sedime



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 3

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 1 e Art. 8, comma 1 - Sopraelevazione in aderenza;

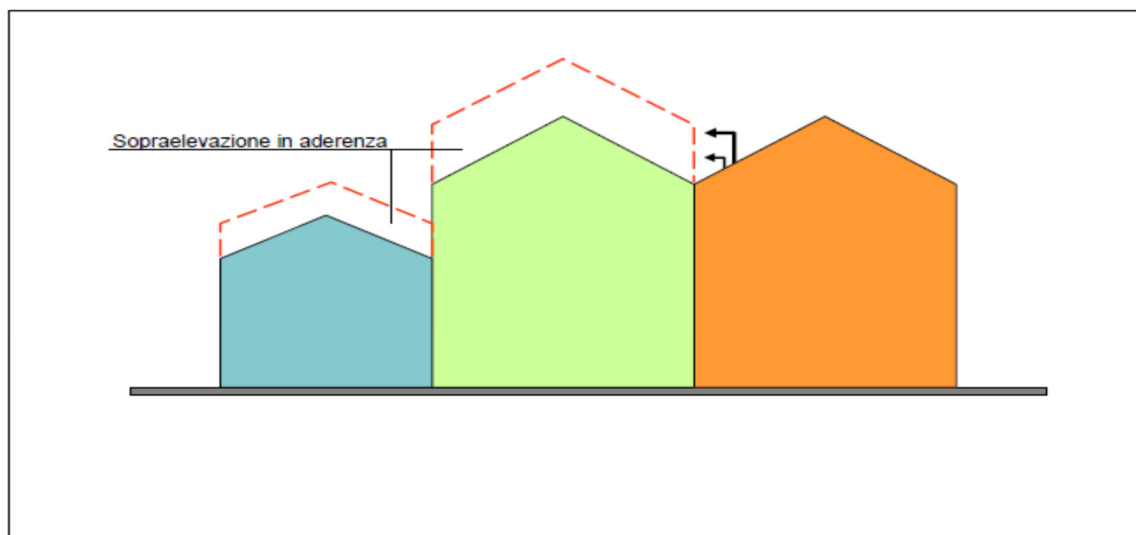
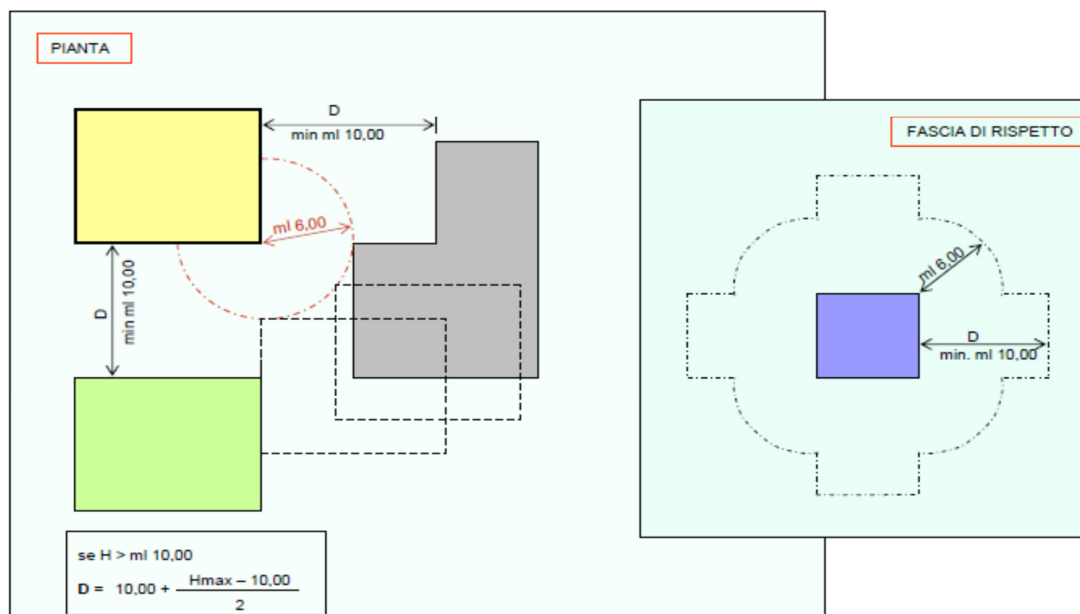


TABELLA 4

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

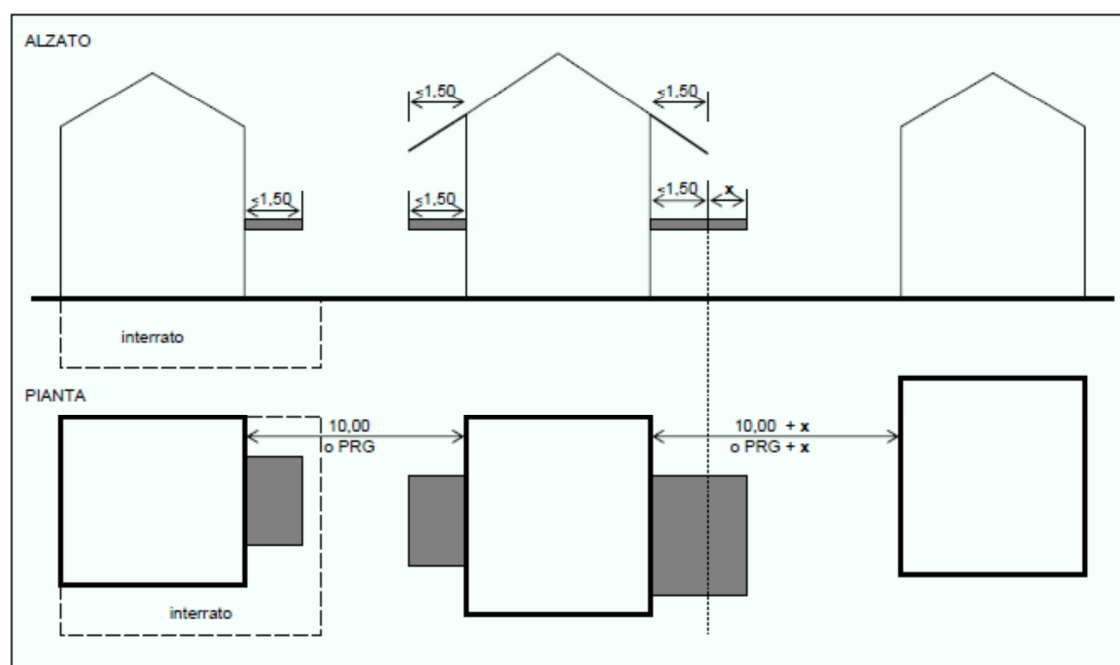
Art. 5, comma 1, lett. a) e comma 2 - Distanze tra edifici



Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

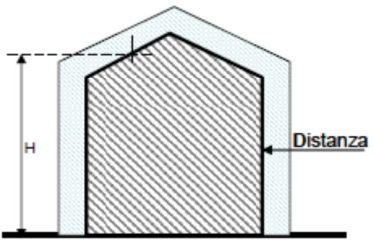
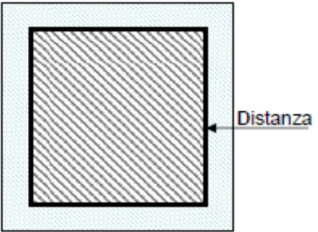
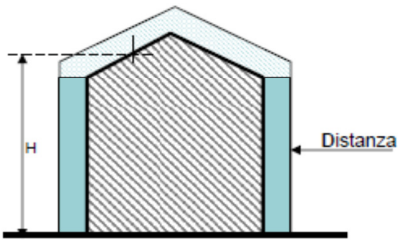
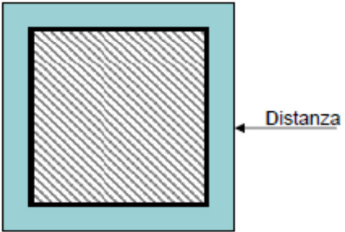
Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 2, comma 2 - Aggetti



Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

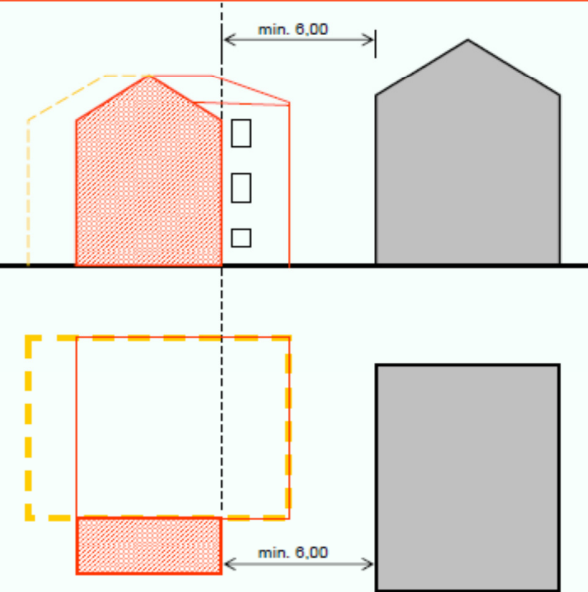
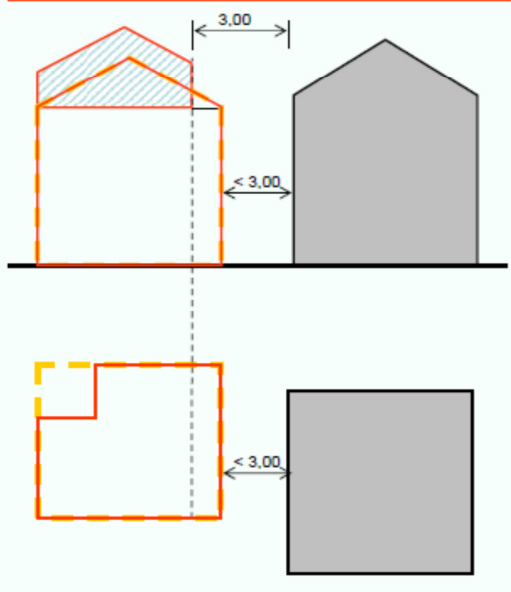
Art. 2, comma 3 - Miglioramento prestazioni energetiche

1 EDIFICI ESISTENTI	2 EDIFICI NUOVI	1 EDIFICI ESISTENTI Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico NON sono computate né ai fini delle distanze né delle altezze. 2 EDIFICI NUOVI Eventuali opere volte a favorire il risparmio energetico sono computate solo ai fini delle distanze e non delle altezze.  Isolazione computata  Isolazione non computata
 	 	

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 3, comma 3, lett. a) - Ricostruzione fuori sedime nelle Zone A (centro storico) e

Art. 3, comma 3, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime nelle Zone A e B

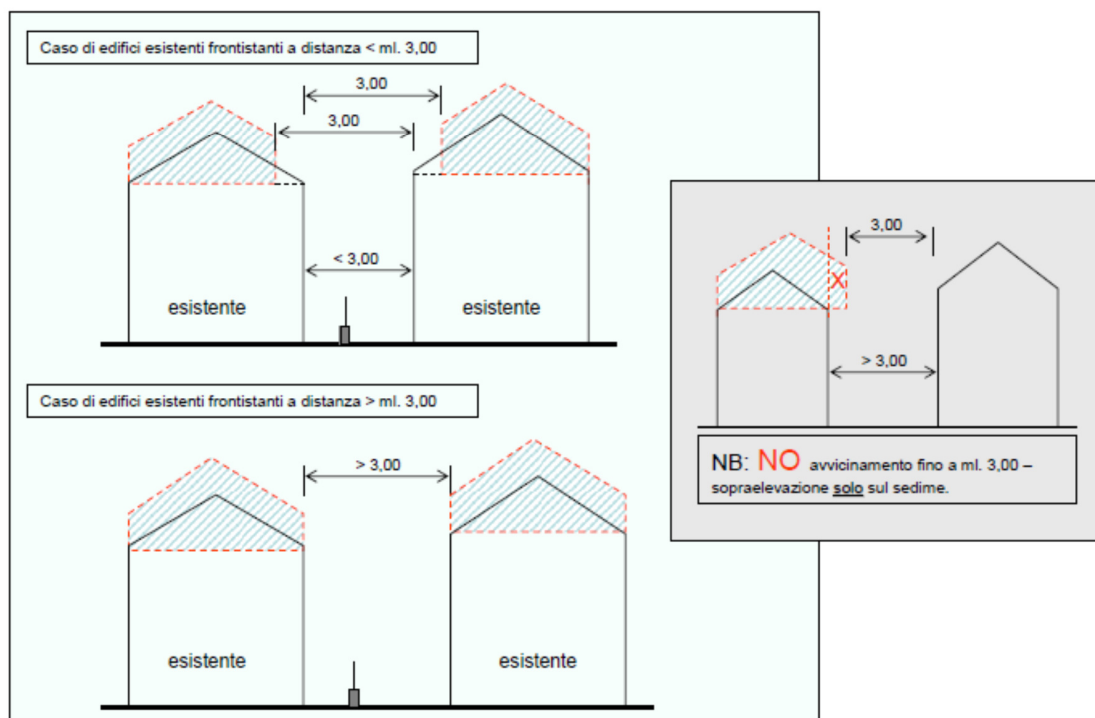
Zone A - Ricostruzione fuori dal sedime originario. – Art. 3, comma 3, lett. a)	Zone A - Ricostruzione nel rispetto del sedime e con sopraelevazione. – Art. 3, comma 3, lett. c)
	

Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 8

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 5, comma 1, lett. b) e Art. 8, comma 2, lett. a) e lett. b) - Sopraelevazione sul sedime di edifici antistanti

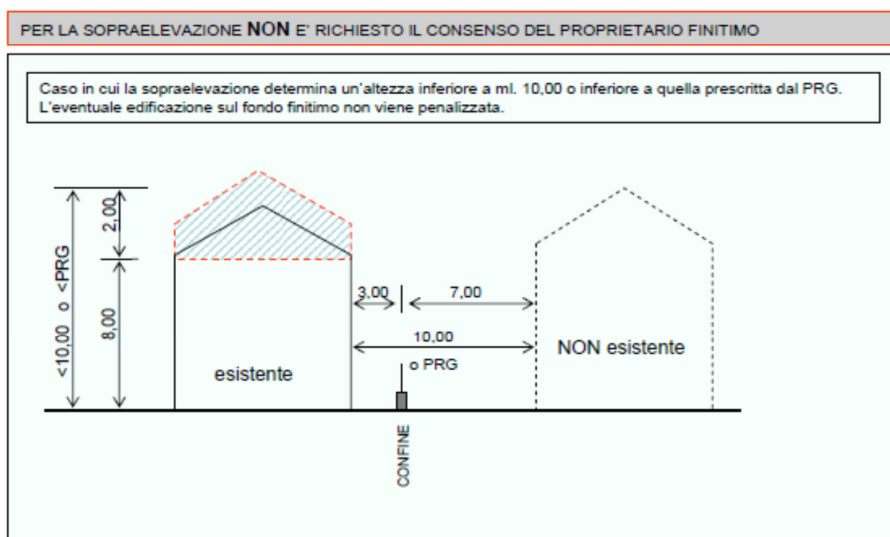


Deliberazione G.P. 2023 del 3 settembre 2010.

TABELLA 9

Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) senza penalizzazione

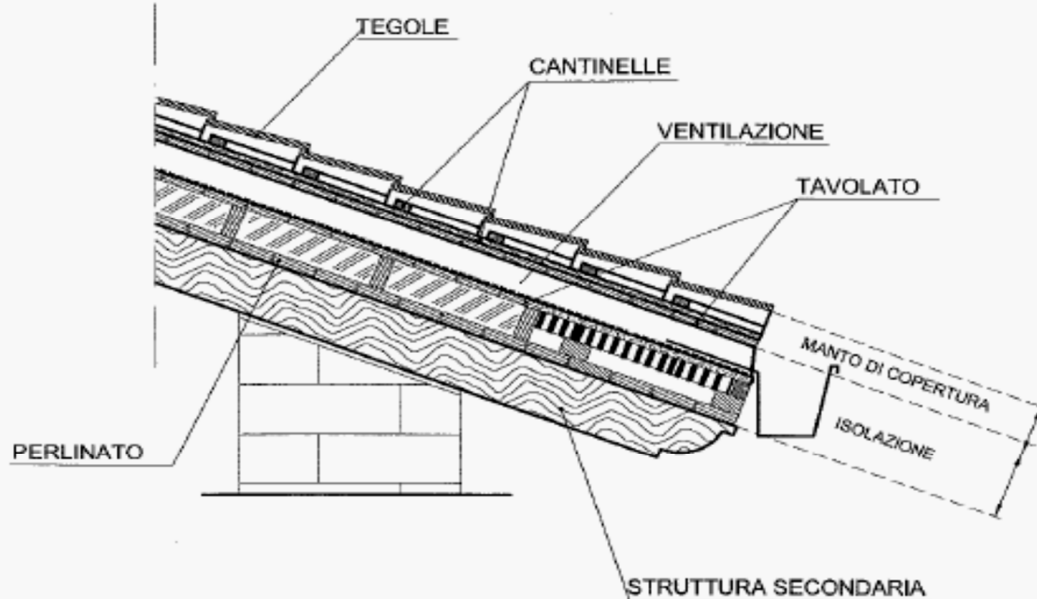
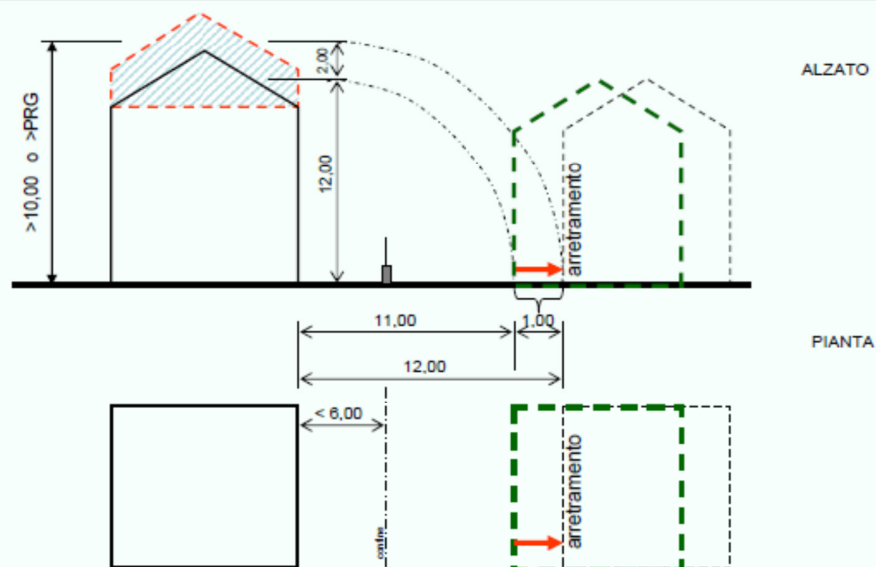


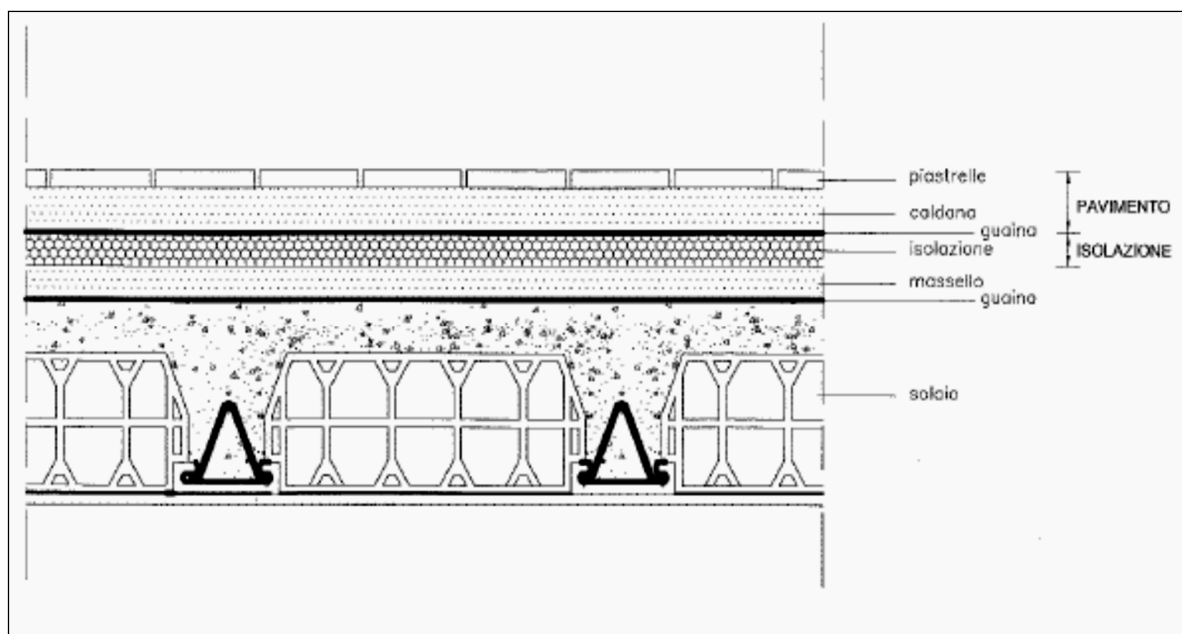
Allegato 2 Disposizioni provinciali in materia di distanze.

Art. 8, comma 1, Inapplicabilità dell'art. 8, comma 2, lett. c) - Sopraelevazione sul sedime di edifici non antistanti (ad altri) con penalizzazione

PER LA SOPRAELEVAZIONE E' RICHIESTO IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO FINITIMO

ESEMPIO: caso in cui la sopraelevazione determina un'altezza maggiore di ml. 10,00 o maggiore di quella prevista dal PRG. La maggiore altezza determina una penalizzazione sul fondo finitimo.



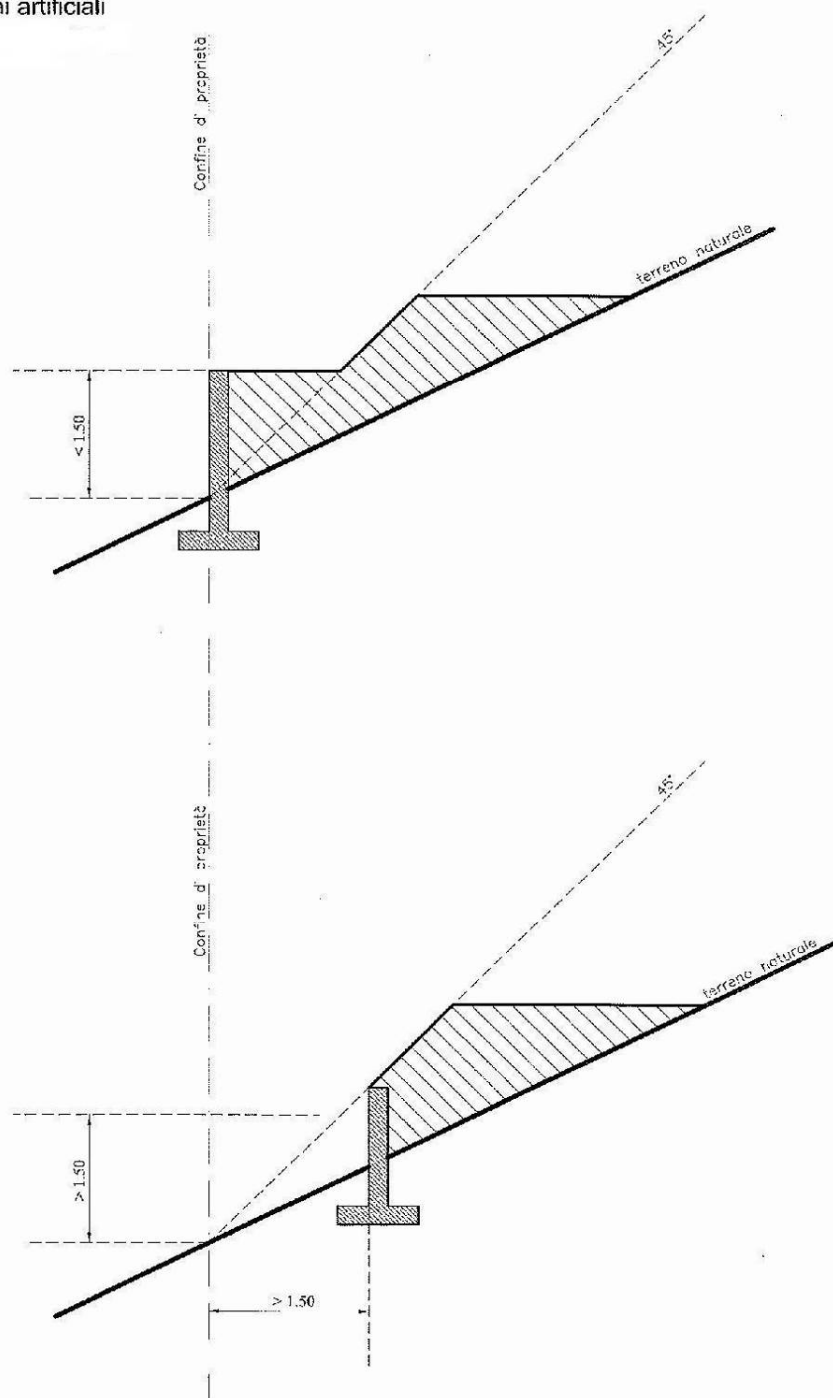


ALLEGATO E

Schemi esemplificativi all'art. 4.8 in materia di definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni. Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010

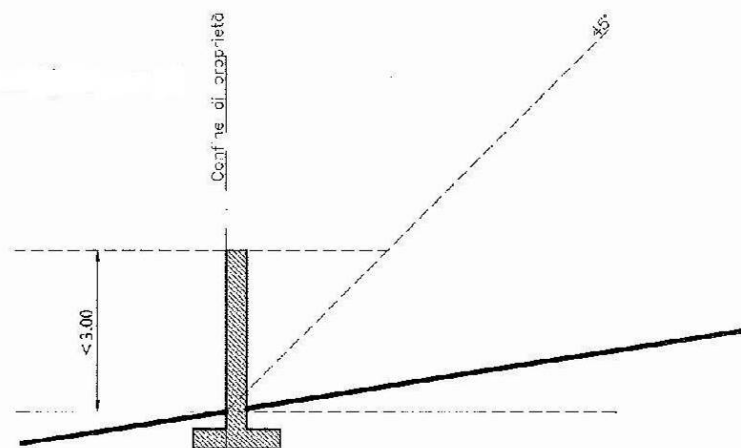
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

terrapieni artificiali

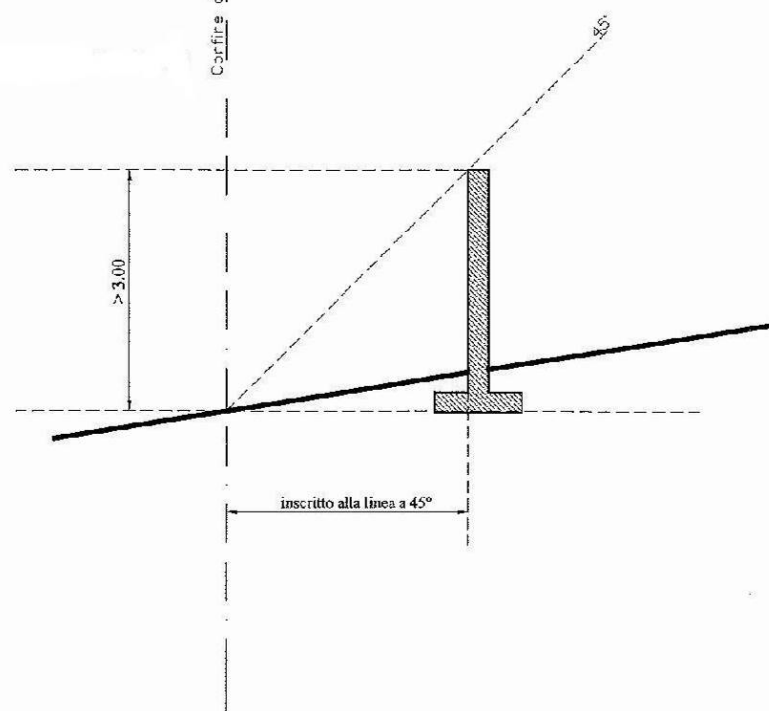


DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri liberi

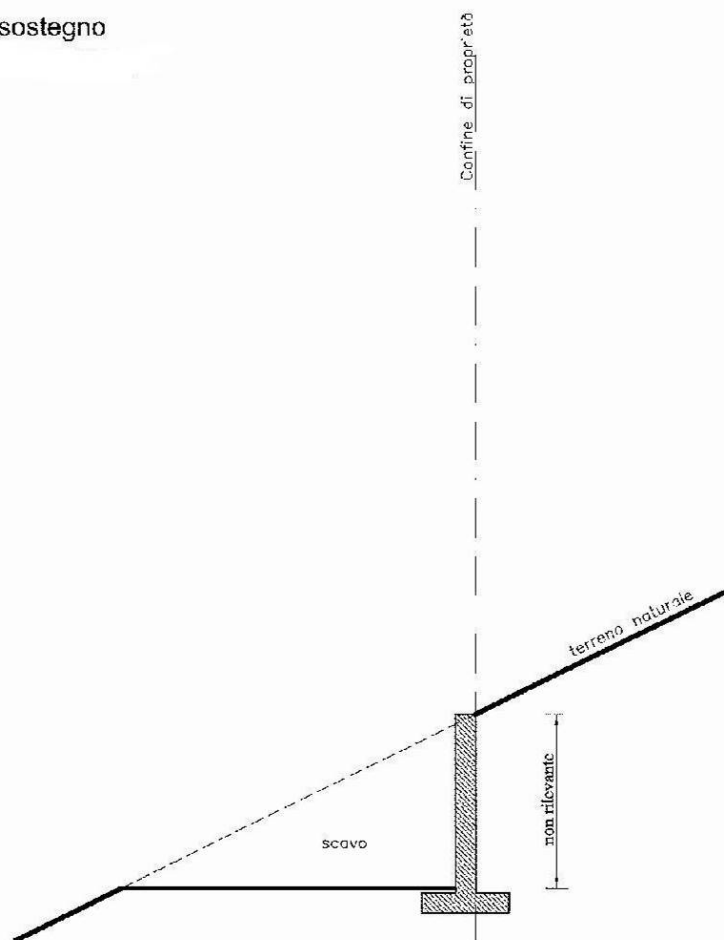


muri liberi



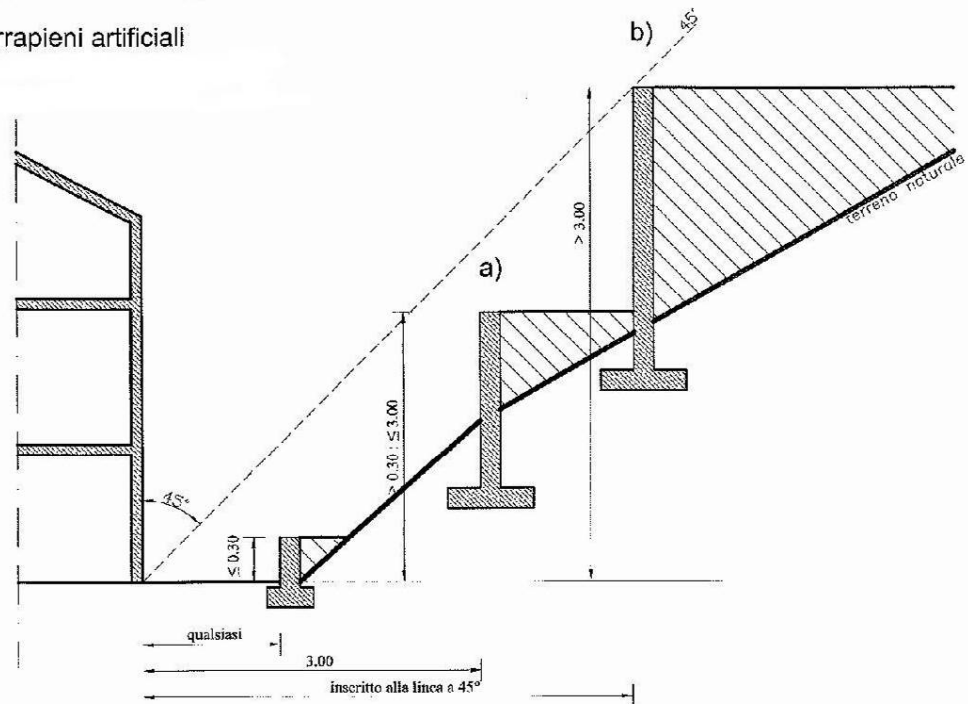
DISTANZE DEI TERRAPIENI ARTIFICIALI E DEI MURI DAI CONFINI

muri di sostegno



DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

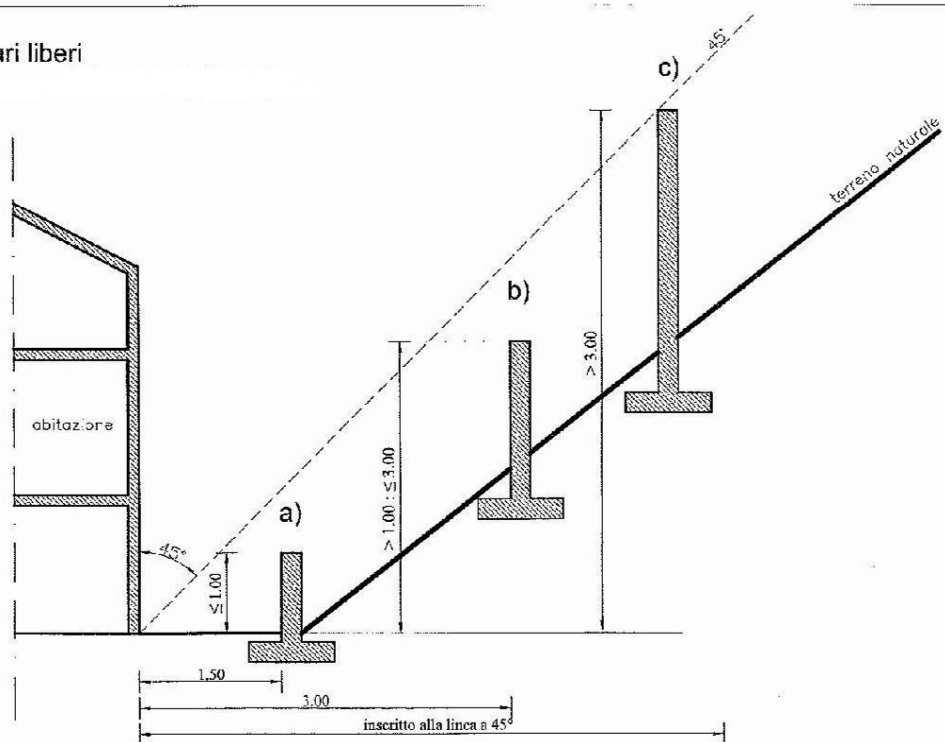
terrapieni artificiali



art. 11

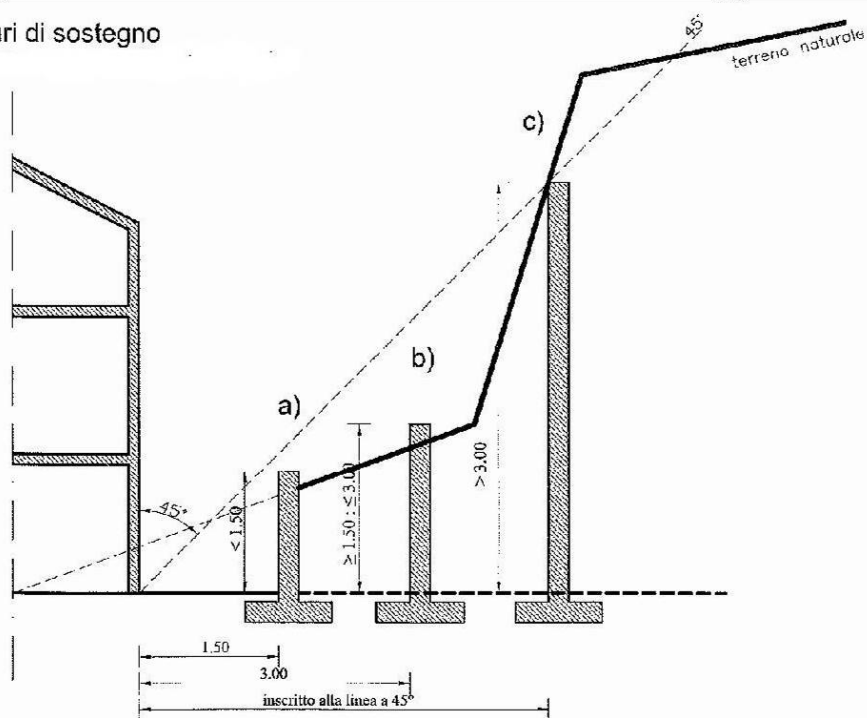
DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri liberi



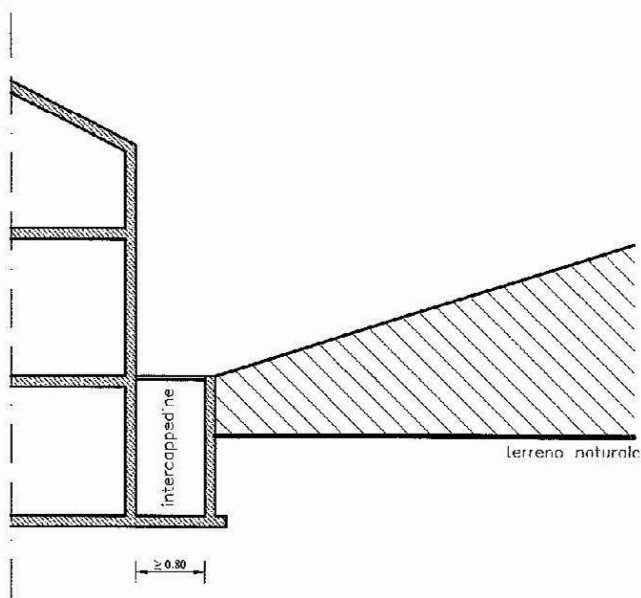
DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri di sostegno



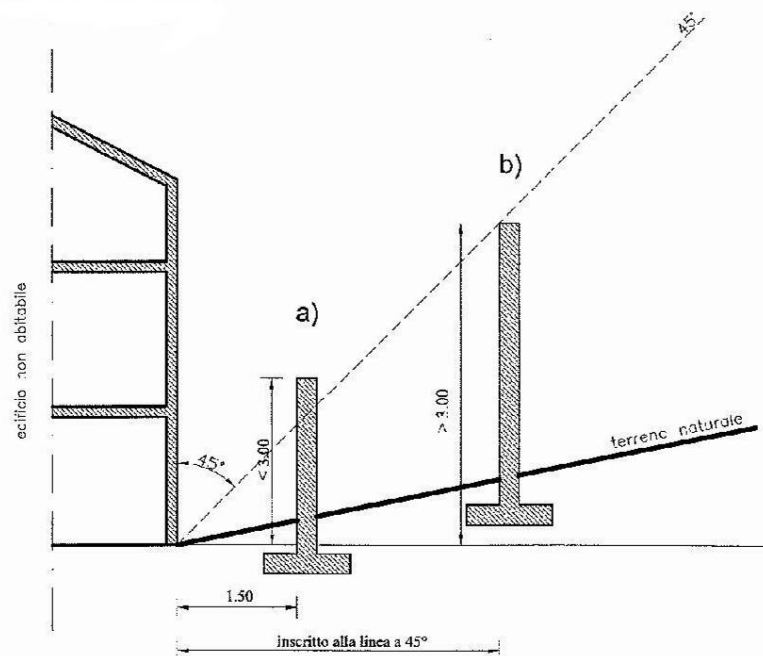
DISTANZE DELLE ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

intercapedini



DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI SOSTEGNO

muri liberi



DISTANZE DEGLI EDIFICI NON ADIBITI AD ABITAZIONI DAI TERRAPIENI ARTIFICIALI, DAI MURI LIBERI E DAI MURI DI CONTENIMENTO

muri di sostegno o pareti di scavo

